

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

2022

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3,
DEL DLGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

Rev. 2004 - divenuta efficace il 13 ottobre 2004
sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale
Prot. n° 3620/04 del 13 ottobre 2004

Rev. 2008 - divenuta efficace il 6 luglio 2008
sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale
Prot. n° m_dg.DAG.06/08/2008.0104898.U del 6 luglio 2008

Rev. 2013 - divenuta efficace il 20 dicembre 2013
sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale
Prot. n° m_dg.DAG.20/12/2013.0171248.U del 20 dicembre 2013

Rev. 2022 - divenuta efficace il 1° aprile 2022
sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni
Prot. n° m_dg.DAG.04/04/2022.0074482.U del 4 aprile 2022

INDICE

AVVERTENZA

PREMESSA

1. La responsabilità penale-amministrativa dell'impresa
2. Il progetto associativo
3. Il codice di comportamento e le sue successive revisioni
4. Le Linee Guida di Confindustria
5. Modello organizzativo ex DLgs 231/2001 e Rating di legalità

PRIMA PARTE

Disposizioni generali per la predisposizione del Modello

1. Soggetti interessati
2. Finalità
3. Futuri adeguamenti ed aggiornamenti del Codice di Comportamento
4. Codice etico
5. Modelli di organizzazione e di gestione
6. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati
7. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni
8. Modalità di gestione delle risorse finanziarie
9. Obblighi di informazione
10. Sistema disciplinare
11. Sistema dei controlli operativi e gerarchico funzionali
12. Organismo di Vigilanza
13. Whistleblowing
14. Imprese di piccole dimensioni
15. Attuazione ed aggiornamento del modello
16. Imprese dotate di sistema gestionale certificato
17. Responsabilità nelle commesse acquisite in raggruppamento o da un consorzio stabile
18. I gruppi di imprese

SECONDA PARTE

Mappatura e Analisi dei Rischi

- A. L'impresa di costruzione "standard"
- B. Mappatura processi/reati
- C. Reati presupposto e Analisi dei Rischi

TERZA PARTE

Modello tipo di organizzazione e gestione - MOG

- A. Codice Etico
- B. Parte generale del MOG
- C. Parte speciale del MOG
- D. Il software Squadra 231

AVVERTENZA

*Il presente **Codice di comportamento** costituisce il documento, aggiornato a tutto marzo 2022, redatto dall'ANCE in ottemperanza al disposto di cui all'art. 6 comma 3 del DLgs 231/2001.*

*La **Prima Parte** del Codice intende fornire alle imprese aderenti all'ANCE le conoscenze necessarie e la metodologia generale per la predisposizione di un Modello di Organizzazione e Gestione conforme al DLgs 231/2001, finalizzato alla prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa introdotta dallo stesso DLgs 231/2001.*

*La **Seconda Parte** del Codice identifica l'azienda di costruzione considerata "standard" ed effettua, sempre con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa, una esaustiva analisi dei rischi reato per tale impresa, da porre in correlazione con i protocolli di prevenzione che saranno sviluppati nella parte successiva.*

*La **Terza Parte** del Codice, vale a dire il «Modello tipo di organizzazione e gestione - MOG», fornisce alle imprese aderenti all'ANCE una guida operativa dettagliata per la elaborazione dei documenti prescrittivi della singola azienda (Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale del MOG) in coerenza con le previsioni del «Codice di comportamento»; quanto presentato in questa Terza Parte, riferito ad una impresa di costruzioni standard, deve essere oggetto di concreta e puntuale valutazione e personalizzazione da parte di ciascuna impresa, alla luce delle proprie peculiarità operative, dimensionali ed organizzative: tale personalizzazione può essere validamente supportata da un software (SQuadra231) che ANCE mette a disposizione gratuita delle imprese associate.*

In funzione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative e produttive, la singola impresa può decidere di dare attuazione anche solo parziale a quanto previsto dal presente Codice di comportamento.

PREMESSA

PREMESSA

1. La responsabilità penale-amministrativa dell'impresa

Il DLgs 8 giugno 2001, n. 231¹ ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di illecito, formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile direttamente ed autonomamente all'ente collettivo (persona giuridica, società, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico economico) per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai soggetti apicali o dai sottoposti dello stesso ente.

Prima della sua emanazione, quando gli esponenti di una Società commettevano dei reati per creare vantaggio alla Società stessa, potevano essere perseguite penalmente solo le persone fisiche che avevano commesso il reato, ma la Società, vera destinataria dei benefici derivanti dai comportamenti illeciti, usciva indenne da qualunque sanzione.

Questo sistema era ritenuto poco efficace dal punto di vista della prevenzione dei reati e quindi la novità legislativa introdotta dal DLgs 231/2001 - che ha dato attuazione a precisi impegni assunti dall'Italia in sede internazionale ed ha allineato il nostro ordinamento a quelli degli altri Paesi europei - ha previsto un modello sanzionatorio direttamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione; è così caduto un dogma antico secondo il quale le società non possono "delinquere".

Per poter ricondurre la responsabilità alle persone giuridiche, è necessario il contemporaneo verificarsi di due condizioni:

- La prima è che la persona fisica che commette uno dei reati previsti dal DLgs 231/2001 sia un soggetto riconducibile alla Società in quanto svolge funzioni apicali nella sua organizzazione o comunque è soggetto alla direzione di un apicale. Questa condizione è necessaria, ma non sufficiente.
- La seconda è che la Società abbia tratto un interesse o un vantaggio dal reato.

Per poter separare la propria responsabilità da quella delle persone che fanno parte della sua organizzazione, la Società deve dimostrare di aver fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare che potessero essere commessi i reati, e che gli stessi sono stati commessi eludendo un sistema organizzativo e di controllo orientato a prevenirne la commissione, il *Modello di Organizzazione e Gestione - MOG*.

Si giustifica così l'importanza che assume l'adozione (e la efficace attuazione) da parte dell'impresa di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio reato (sulla scorta dell'esperienza dei Compliance Programs da tempo funzionanti negli Stati Uniti), e cioè volti ad ostacolare, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati.

In quest'ottica, l'ancorare il rimprovero dell'ente collettivo alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard organizzativi doverosi significa, nell'ottica del

¹ Qui, come nel seguito, si intende il DLgs. 231/2001 comprensivo delle successive modifiche e integrazioni

legislatore, motivarlo all'osservanza degli stessi e quindi a prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che vi fanno capo.

Questa “rivoluzionaria” novità, è limitata ad alcune fattispecie di reato esplicitamente previste dal DLgs 231/2001: esiste, cioè, un *catalogo dei reati 231*, detti anche *reati presupposto*. Il catalogo venne aperto nel 2001 con i reati contro la Pubblica Amministrazione per poi essere, negli anni successivi, incrementato con reati, dolosi e colposi, di natura diversa: fra questi la tutela della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e più recentemente i reati tributari e il contrabbando.

Alla data di predisposizione di questo Codice di Comportamento, il catalogo delle famiglie dei reati presupposto è il seguente:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Reati societari, inclusa la corruzione tra privati
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Pratiche di mutilazione genitale femminile
- Delitti contro la personalità individuale
- Reati di abusi di mercato
- Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Razzismo e xenofobia
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Reati Tributari
- Contrabbando
- Delitti contro il patrimonio culturale
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Reati transnazionali ex Legge 146/2006

La responsabilità della società viene accertata nell'ambito dello stesso processo penale nel quale viene accertata quella della persona fisica imputata del reato.

Ove nel corso del processo venga accertata la responsabilità della Società, le sanzioni che possono essere applicate sono:

- **sanzione pecuniaria** (variabile da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 1,5 milioni di euro): al momento della sua irrogazione, la sanzione viene proporzionata dal giudice, tra il minimo ed il massimo edittale, non solo in funzione della gravità dell'illecito, ma anche con riferimento alla capacità economica della Società;
- **sanzioni interdittive**, che possono andare dalla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, alla revoca di autorizzazioni, concessioni o licenze, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sino alla chiusura definitiva dell'impresa. In alternativa alla sanzione interdittiva, il giudice può applicare la sanzione della gestione commissariale, garantendo così l'operatività della Società;
- **confisca** del prezzo o del profitto del reato;
- **pubblicazione della sentenza.**

Le sanzioni interdittive e la confisca possono essere applicate dal giudice anche in via cautelare nel corso del procedimento, quindi anche prima dell'eventuale rinvio a giudizio.

2. Il progetto associativo

2.1. Il Codice di comportamento

Notevole importanza è dunque assegnata dalla disciplina normativa alle condizioni organizzative dell'impresa: l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, la tutela del whistleblowing, l'istituzione di un sistema disciplinare interno, infatti, consentono all'Impresa, a seconda dei casi, di essere esonerata da ogni responsabilità, di evitare la condanna alla sanzione interdittiva e/o di vedersi applicata una sanzione pecuniaria ridotta.

Alle Associazioni rappresentative delle imprese è affidato il compito di predisporre Codici di comportamento sulla base dei quali gli associati possono redigere i propri modelli organizzativi. In quest'ottica, fin dal 2004, l'ANCE ha elaborato il *Codice di comportamento delle imprese di costruzione*, che contiene sia i principi etici ai quali l'attività di impresa deve ispirarsi, sia le basi progettuali per la definizione dei modelli organizzativi.

Ma l'azione associativa non si è limitata a questo.

Consapevole delle difficoltà insite nella novità e nella particolarità della nuova disciplina, al fine di rendere più agevole l'adempimento per le imprese associate, l'ANCE ha sviluppato un progetto per la redazione di un Modello tipo di organizzazione, gestione e controllo coerente con le indicazioni contenute nel decreto e nel Codice di comportamento ed ha reso disponibile, fin dal 2009, un software applicativo (il programma SQuadra231) che assiste le aziende associate nella predisposizione e personalizzazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e nella successiva attività di monitoraggio dell'efficacia dello stesso.

2.2. Il Codice etico

Come atto propedeutico agli adempimenti richiesti dal DLgs 231/2001, è stato predisposto il *Codice etico* dell'impresa di costruzione.

Il Codice è concepito come "carta dei valori", contenente i soli principi generali che informano l'attività dell'impresa: legalità, correttezza nei rapporti (con gli interlocutori esterni e con i dipendenti), sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, fedeltà fiscale, trasparenza. In questo modo, analogamente a quanto si prevede nella generalità dei Codici adottati dalle imprese italiane e straniere, l'oggetto del Codice è, per un verso, più ampio di quanto sarebbe necessario alla luce del DLgs 231/2001 e, per altro verso, più limitato: è più ampio perché enuncia valori che vanno al di là di quelli protetti dal decreto sulla responsabilità penale amministrativa delle persone giuridiche, descrivendo l'impegno "etico" dell'impresa anche in settori esclusi dalla logica sanzionatoria dell'ente; è allo stesso tempo più limitato, in quanto non si spinge sino a dettagliare in concreto (salvo alcune indicazioni programmatiche) le modalità organizzative attraverso le quali l'impresa adotterà ed attuerà un sistema di prevenzione dei reati (e, in generale, dei comportamenti contrastanti con i principi etici).

L'adozione del Codice etico da parte dell'impresa, anche nelle more

dell'adozione e dell'attuazione del più complessivo Modello organizzativo, può assumere rilevanza anche da un punto di vista prevenzionistico, rappresentando un passaggio utile (ancorché non decisivo) per la protezione dell'impresa dal rischio di sanzioni (soprattutto interdittive) a carico dell'impresa stessa; da un punto di vista operativo, inoltre, una progressione degli adempimenti consente l'attenuazione del "trauma" organizzativo e l'accrescimento progressivo della sensibilità aziendale sul tema. A tal fine, può essere utile e opportuno ispirare il Codice Etico e richiamarvi espressamente le "Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali", uno standard di condotta responsabile completo e promosso da circa 50 paesi, Italia compresa.

2.3. Il Modello di organizzazione e gestione - MOG

Secondo le previsioni del DLgs 231/2001, il Modello di organizzazione e gestione che l'Impresa adotta ed attua per prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la sua autonoma responsabilità, deve contenere:

- i criteri di identificazione e nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, con individuazione delle funzioni e dei poteri di tale organismo
- la descrizione dell'organizzazione e dei processi aziendali
- la mappatura dei processi e delle attività (processi e attività sensibili) nel cui ambito possono essere commesse le diverse famiglie di reati presupposto e una analisi del livello di rischio processo/reato, basata sui criteri esposti nella successiva Parte Seconda
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Impresa in relazione ai reati da prevenire
- specifici protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire anche la creazione di fondi fuori bilancio, efficace misura di prevenzione con riferimento a talune rilevanti famiglie di reati
- specifici protocolli relativi agli obblighi e alle modalità di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello
- le modalità di gestione del whistleblowing, al fine di garantire l'assenza di ritorsioni a danno di chi (interno o esterno all'ente) denuncia la possibile commissione di reati o segnala violazioni del Modello di organizzazione e gestione
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure (protocolli/procedure) contenute nel Modello.

In coerenza con queste indicazioni, ANCE ha elaborato un Modello tipo (parte generale e parte speciale del MOG), che costituisce un vero e proprio strumento operativo per l'impresa associata, la quale potrà farlo proprio, recependo i diversi protocolli e personalizzandoli all'interno del sistema di procedure aziendale, in funzione delle specifiche caratteristiche della singola impresa (natura giuridica e dimensione dell'impresa, presenza o meno dell'organo dirigente collegiale, del collegio sindacale, ecc.).

La personalizzazione del Modello tipo alle caratteristiche della singola impresa è facilitato dall'utilizzo del software SQuadra231 che ANCE mette gratuitamente a disposizione di tutte le imprese associate.

3. Il Codice di Comportamento e le sue successive revisioni

3.1 Prima edizione 2004

La redazione della prima edizione del Codice di Comportamento Ance delle imprese di costruzione è iniziata nel 2003 con la collaborazione dell'Università Bocconi di Milano² ed è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale con lettera Prot. 3620/04 del 13 ottobre 2004.

In particolare, il Modello di organizzazione proposto nella prima edizione è stato redatto da un qualificato gruppo di lavoro³ sulla scorta dei risultati dell'analisi delle strutture organizzative di un campione significativo di 11 Imprese associate e tiene conto dei fattori di rischio connessi allo svolgimento sia delle attività tipiche dell'Impresa di costruzione (promozione immobiliare e costruzione in appalto per committenti pubblici e privati), sia di quelle proprie di ciascuna persona giuridica (ottenimento di finanziamenti pubblici, rapporti con le PPAA, rapporti con i soci e i creditori, redazione del bilancio, adempimenti tributari, sicurezza, ambiente, ecc.).

La continua evoluzione della legislazione di riferimento, con l'aumento del numero e della tipologia dei reati presupposto e della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa, ha reso necessario che l'ANCE effettuasse periodiche successive sostanziali revisioni del codice di comportamento emesso nel 2004, con riferimento sia al Codice Etico che al Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3.2 Revisione 2008

La revisione del 2008⁴, lasciando sostanzialmente invariato l'impianto base del Codice di Comportamento, ha integrato il Modello organizzativo con i protocolli relativi alla prevenzione dei nuovi reati presupposto introdotti o modificati dal legislatore a tutto il 30 giugno 2008, vale a dire:

- Legge 62/2005 – Reati di abuso di mercato (nuovo art. 25 sexies DLgs 231/2001)
- Legge 262/2005 – Omessa comunicazione del conflitto di interessi (modifica art. 25 ter DLgs 231/2001)

² La prima edizione (2004) del Codice, elaborata nell'ambito di un apposito Gruppo di lavoro interno (formato per la parte imprenditoriale dell'ANCE dai Vice Presidenti Dott. Gianfranco Pavan e Geom. Vincenzo Vitale e dal Dott. Giulio Mambrini, per l'AGI dall'Avv. Rosario Salonia, per l'ANCE dal Dott. Stelio Ricciardi e dal Dott. Nicolò Borruso) è stata curata nei suoi aspetti giuridici dal Prof. Avv. Alberto Alessandri e dal Prof. Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo, dell'Università Bocconi di Milano.

Trasmesso al Ministero della Giustizia il 9 aprile 2003, il Codice è stato – dopo l'entrata in vigore del D.M. 26 giugno 2003, n. 201 – oggetto di osservazioni da parte dello stesso Ministero nel gennaio 2004 e quindi aggiornato, anche per tenere conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute ad ampliare il novero dei reati dai quali può discendere la responsabilità dell'ente. La revisione del settembre 2004 è stata curata, con la consulenza del Prof. Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo, dalla Funzione rapporti con il Parlamento dell'ANCE.

³ Composto dal Dott. Nicolò Borruso, responsabile della Funzione Rapporti con il Parlamento dell'ANCE e dall'Ing. Carlo G. Bagnera, consulente di organizzazione aziendale e socio della Progetti & Idee S.r.l. e coordinato dal Prof. Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo, dell'Università L. Bocconi di Milano.

⁴ La revisione 2008 del Modello è stata affidata dall'ANCE ad **ICIC** - Istituto per la Certificazione delle Imprese di Costruzioni e sviluppata da un gruppo di lavoro composto dall'ing. Francesco Capalbo, consulente, dall'ing. Serafino Arcangeli e da Raffaele Rizzacasa, componenti il comitato certificazione SGS di ICIC, dall'ing. Cesare Fossi, Vicepresidente ICIC, e coordinato dall'Ing. Dino Bogazzi, Vicepresidente ICIC (all'epoca anche componente del comitato di certificazione SGA e presidente del comitato di certificazione SGS di ICIC).

La revisione finale del lavoro è stata effettuata dall'ing. Michele Tritto e dall'avv. Cesare Loria dell'ANCE.

- Legge 7/2006 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (nuovo art. 25 quater.1 DLgs 231/2001)
- Legge 38/2006 – Reati di pedopornografia (modifica art. 25 quinquies DLgs 231/2001)
- Legge 146/2006 – Reati di criminalità transnazionale
- Legge 123/2007, poi DLgs 81/2008 art. 30 – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (nuovo art. 25 septies DLgs 231/2001)
- DLgs 231/2007 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (nuovo art. 25 octies DLgs 231/2001)
- Legge 48/2008 – Delitti informatici e trattamenti illecito dei dati (nuovo art. 24 bis DLgs 231/2001)

La revisione 2008 del Codice di Comportamento ANCE in data 6 luglio 2008 è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale con lettera Prot. m_dg.DAG.06/08/2008.0104898.U.

3.3 Revisione 2013

La revisione del 2013⁵ ha prima di tutto integrato il Modello organizzativo con i protocolli relativi alla prevenzione dei nuovi reati presupposto introdotti o modificati dal legislatore a tutto il 31 dicembre 2013, vale a dire:

- Legge 94/2009 – Delitti di criminalità organizzata (nuovo art. 24 ter DLgs 231/2001)
- Legge 99/2009 – Delitti contro l'industria e il commercio (modifica art. 25 bis e nuovo art. 25 bis.1 DLgs 231/2001)
- Legge 99/2009 – Violazione del diritto d'autore (nuovo art. 25 novies DLgs 231/2001)
- Legge 116/2009 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (nuovo art. 25 decies DLgs 231/2001)
- DLgs 121/2011 – Reati ambientali (nuovo art. 25 undecies DLgs 231/2001)
- DLgs 109/2012 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (nuovo art. 25 duodecies DLgs 231/2001)
- Legge 190/2012 – Modifica dei reati di concussione e introduzione del reato di corruzione fra privati (modifica art. 25 DLgs 231/2001)

Traendo beneficio dall'esperienza acquisita negli anni precedenti e dalle esigenze espresse dalle Imprese associate, la revisione generale del 2013 ha poi interessato tutto l'impianto del Codice di Comportamento ANCE, con l'obiettivo di:

- semplificare l'utilizzo del Codice da parte delle Imprese associate
- aggiornare i protocolli preesistenti, ove gli stessi si erano dimostrati inadeguati (per difetto o per eccesso)
- tenere conto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza
- introdurre nel quadro della strumentazione predisposta da ANCE anche il

⁵ Anche la revisione 2013 del Modello è stata affidata dall'ANCE (per il tramite della società controllata EdilStampa) ad **ICIC**, Istituto per la certificazione delle imprese di costruzioni, e sviluppata con il coordinamento dell'Ing. Dino Bogazzi, Vicepresidente ICIC; al gruppo di lavoro hanno partecipato anche l'ing. Giuliano Marullo e il dott. Alberto Rivieri. Nel quadro dell'intervento complessivo, il software SQuadra 231, applicativo del Codice di Comportamento, è stato sviluppato dalla società Il Tiglio, sotto la direzione dell'Ing. Giuliano Marullo. La revisione finale del lavoro è stata effettuata dall'ing Michele Tritto con la collaborazione dei competenti Uffici ANCE.

software SQuadra231 (con utilizzo gratuito per le imprese associate) che supporta le imprese nella realizzazione e personalizzazione di un efficace modello organizzativo per la prevenzione dei reati

- approfondire le tematiche relative all'analisi del rischio commissione reati, differenziando i casi relativi alle piccole e alle grandi imprese.
- portare all'attenzione delle Imprese associate anche le altre due Linee Guida predisposte da ANCE in collaborazione con l'Istituto di Certificazione delle Imprese di Costruzioni - ICIC, aventi per oggetto la implementazione di efficaci sistemi gestionali per l'ambiente (conformi alla norma ISO 14001) e per la salute e sicurezza sul lavoro (conformi alle Linee Guida UNI-INAIL e alla norma BS OHSAS 18001)

La revisione 2013 del Codice di Comportamento ANCE in data 20 dicembre 2013 è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale con lettera Prot. *m_dg.DAG.20/12/2013.0171248.U*.

3.4 Revisione 2022

La presente revisione 2022⁶ ha integrato il Modello organizzativo con i protocolli relativi alla prevenzione dei nuovi reati presupposto introdotti o modificati dal legislatore a tutto marzo 2022, vale a dire:

- DLgs 39/2014, che ha attuato la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
- Legge 186/2014, che ha, fra l'altro, esteso la responsabilità amministrativa al reato di autoriciclaggio
- Legge 68/2015, che ha esteso la responsabilità amministrativa a nuove tipologie di reati ambientali
- Legge 69/2015, che ha ridefinito il reato di falso in bilancio
- Legge 7/2016, che senza intervenire direttamente sul DLgs 231/2001 ha comunque ridefinito una serie di reati informatici, presupposto della responsabilità amministrativa
- DLgs 125/2016, che senza intervenire direttamente sul DLgs 231/2001 ha comunque ridefinito una serie di reati relativi alla falsificazione dell'euro e di altre monete, presupposto della responsabilità amministrativa
- Legge 199/2016, di contrasto al lavoro nero che ha esteso la responsabilità amministrativa al reato di "caporalato"
- DLgs 38/2017, che ha ridefinito ed inasprito il reato di corruzione tra privati
- DLgs 90/2017, che ha escluso la responsabilità penale dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001 per mancata segnalazione dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio
- Legge 103/2017, che, pur senza modificare il DLgs 231/2001, ha innalzato le pene edittali per il reato di scambio elettorale politico-mafioso
- Legge 161/2017, nuovo codice antimafia, che ha esteso la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
- Legge 167/2017, che ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di razzismo e xenofobia

⁶ La revisione 2022 del Modello è stata affidata dall'ANCE (per il tramite della società controllata ANCE Servizi) alla società Il Tiglio e sviluppata con il coordinamento dell'Ing. Dino Bogazzi; al gruppo di lavoro hanno partecipato anche l'ing. Giuliano Marullo, il dott. Alberto Rivieri e il Prof. Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo.

Nel quadro dell'intervento complessivo, il software SQuadra 231, applicativo del Codice di Comportamento, è stato aggiornato dalla società Il Tiglio, sotto la direzione dell'ing. Giuliano Marullo.

La revisione finale del lavoro è stata effettuata dalla Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali con la collaborazione dei competenti Uffici ANCE.

- Legge 179/2017, che ha introdotto la gestione e la tutela del whistleblowing come parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione ex DLgs 231/2001
- DLgs 21/2018, che ha inserito nel Codice penale una serie di reati presupposto già previsti da altre disposizioni di legge in vigore (alcuni delitti contro la personalità individuale, alcuni reati ambientali, i reati di razzismo e xenofobia)
- Legge 3/2019, che ha profondamente modificato il regime di prescrizione dei reati, inclusi quelli presupposto della responsabilità amministrativa; questa legge ha anche modificato il sistema delle misure interdittive previste dal DLgs 231/2001 per i soli reati di corruzione e concussione, ha esteso la responsabilità amministrativa al reato di Traffico di influenze illecite ed ha reso più facilmente perseguibili i reati di corruzione tra privati e di corruzione internazionale
- Legge 39/2019, che ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di frode in competizione sportiva
- Legge 43/2019, che, pur senza modificare il DLgs 231/2001, ha modificato ed esteso il reato di scambio elettorale politico-mafioso
- DL 105/2019, che ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati di violazione del perimetro nazionale cibernetico
- DL 124/2019, che ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati tributari
- DLgs 75/2020, che nell'attuare la direttiva PIF di contrasto ai reati in danno per gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ha modificato il DLgs 231/2001 in più punti:
 - Con riferimento ai reati in danno dello Stato, sono stati inseriti nuovi reati presupposto e la responsabilità amministrativa è stata estesa anche ai reati commessi in danno dell'Unione Europea
 - Con riferimento ai reati di corruzione e concussione, sono stati inseriti nuovi reati presupposto
 - Con riferimento ai reati tributari, sono stati inseriti nuovi reati presupposto
 - È stata estesa la responsabilità amministrativa ai reati di contrabbando
- DLgs 184/2021, che nell'attuare la direttiva UE 713/2019 ha esteso la responsabilità amministrativa ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- DLgs 195/2021, che nell'attuare la direttiva UE 1673/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha modificato alcuni reati presupposto del DLgs 231/2001 (ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio)
- Legge 238/2021 (Legge europea 2019/2020) che, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ha modificato alcuni reati presupposto del DLgs 231/2001 (delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti contro la personalità individuale, abusi di mercato)
- DL 13/2022 (Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, ...) che ha modificato alcuni reati presupposto del DLgs 231/2001 in tema di erogazioni pubbliche (malversazione, indebita percezione e truffa aggravata)
- Legge 22/2022 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale) che ha esteso la responsabilità amministrativa ai delitti contro il patrimonio culturale e al riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

L'esperienza acquisita negli ultimi anni e le positive valutazioni espresse dalle Imprese associate hanno suggerito di mantenere l'impostazione data al Codice di Comportamento ANCE nel 2013.

La revisione 2022 del Codice di Comportamento ANCE in data 1° aprile 2022 è stata valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni con la lettera Prot. m_dg.DAG.04/04/2022.0074482.U riportata nel seguito.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06-68852130/2295 - fax 06-68897359/7770

Il Direttore Generale

Ns riferimento
028.001-4 (2021) IC

Roma, 1° aprile 2022

ALL'ANCE
– Associazione Nazionale Costruttori Edili –

OGGETTO: Codice di comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Procedimento di controllo ex artt. 5 e ss. D.M. Giustizia 26 giugno 2003, n. 201 (G.U. del 4-8-2003, S.G. n. 179) – **Approvazione.**

RIFERIMENTO: Codice di comportamento predisposto dall'ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili (prot. DAG n. protocollo DAG n. 52084.E del 9-03-2022)

Con riguardo al documento indicato in riferimento si comunica che il Codice di comportamento trasmesso da codesta Associazione è stato giudicato idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, offrendo adeguato supporto per la predisposizione di modelli di organizzazione e gestione da parte degli enti associati.

Ad ogni modo, si invita la S.V. a voler recepire le indicazioni rese a titolo di collaborazione da Consob, con parere del 29 marzo 2022, che si allega alla presente, e che Codesta Associazione ha già mostrato di aver fatto sue nella ultima versione inviata a questo Ufficio (prot. DAG n. 73102.E. del 1° aprile 2022).

Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità d'implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

IL DIRETTORE GENERALE


Giovanni Minimo

4. Le Linee Guida di Confindustria

ANCE aderisce a Confindustria e il presente Codice di Comportamento è coerente con le Linee Guida, approvate dal Ministero della Giustizia, emesse da tale Associazione nel mese di giugno 2021.

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, per tutte le Associazioni aderenti al sistema confederale, un prezioso riferimento dottrinale e metodologico.

Il Codice di Comportamento sviluppato da ANCE costituisce la personalizzazione al settore italiano delle costruzioni dei modelli organizzativi e funzionali delineati nelle Linee Guida di Confindustria, sulla base della specifica tipologia di attività e della dimensione media delle aziende del settore, raccogliendo le indicazioni riportate in più punti dello stesso documento:



“Tuttavia, data l’ampiezza delle tipologie di enti presenti nella realtà associativa di Confindustria e la varietà di strutture organizzative di volta in volta adottate in funzione sia delle dimensioni sia del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano, non si possono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico. Le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.”

“La redazione delle Linee Guida di Confindustria non preclude alle Associazioni del Sistema confederale di adottare Codici di comportamento ai sensi dell’art. 6 del decreto 231. In tal caso, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali, i Codici possono approfondire determinati contenuti in considerazione delle peculiarità che riguardano gli specifici settori e contesti territoriali di riferimento e fornire alle imprese, ad esempio, indicazioni più dettagliate rispetto alle aree di rischio e ai protocolli organizzativi da adottare.”

“Infatti, si rende necessaria una ulteriore attività da parte, sia delle associazioni, che direttamente delle imprese, finalizzata alla redazione di un Modello che soddisfi pienamente le esigenze della singola realtà imprenditoriale coinvolta. È impossibile delineare un modello universalmente valido: settori merceologici differenti e soglie dimensionali dell’impresa sono due tra i fattori che influiscono maggiormente sulle sue caratteristiche, ai fini della funzione preventiva che esso deve svolgere.

L’operatività in un settore merceologico in luogo di un altro può infatti aumentare la propensione alla commissione di alcune tipologie di reato.”

5. Modello organizzativo ex DLgs 231/2001 e Rating di legalità

Il Rating di Legalità è il sistema di premialità, ai fini dell'accesso al credito bancario e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, introdotto dall'art. 5 ter del DL 24 gennaio 2012 n°1, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n° 62.

Il Regolamento attuativo, emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM in data 12 novembre 2012 e successivamente aggiornato dalla stessa AGCM con delibera n° 28361 del 28 luglio 2020, determina i criteri e le modalità di attribuzione di tale rating e stabilisce fra i requisiti essenziali per ottenere il punteggio di base (una ★) l'assenza per i rappresentanti dell'impresa (amministratori, institore, direttore generale, direttore tecnico, procuratori, ...) di condanne per reati di cui al DLgs 231/2001 e che nei confronti dell'impresa stessa non siano state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi ex DLgs 231/2001.

Tra i requisiti aggiuntivi richiesti per accedere a valutazioni più elevate (fino al massimo di ★★★) è prevista adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'ottenimento del Rating di Legalità è pertanto strettamente correlato alla implementazione e al possesso di un efficace modello organizzativo ex DLgs 231/2001.

I vantaggi che derivano ad una impresa dal possesso del Rating di Legalità sono significativi e così sintetizzabili:

- Il Decreto interministeriale MEF e MISE n° 57 del 20 febbraio 2014 *Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti* stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli istituti di credito debbono tener conto del rating di legalità delle imprese nel modo seguente:
 - le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, in presenza del rating debbono prevedere almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:
 - a) preferenza in graduatoria;
 - b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
 - c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
 - gli istituti di credito, nelle istruttorie per l'accesso al credito bancario, in presenza del rating debbono considerare l'opportunità di offrire alle imprese i seguenti potenziali vantaggi:
 - a) ridurre le tempistiche di richiesta per un finanziamento
 - b) ridurre i costi di istruttoria per la richiesta di finanziamento
 - c) applicare condizioni economiche più favorevoli
- Il DLgs 50/2016 – *Codice dei Contratti Pubblici* prevede vantaggi per le imprese dotate di rating di legalità che partecipano agli appalti:
 - La riduzione del 30% dell'importo della garanzia fideiussoria nei contratti

- di servizi e forniture (art. 93 comma 7)
- La riduzione del 30% dell'importo della garanzia definitiva nei contratti di servizi e forniture (art. 103 comma 1)
 - Le stazioni appaltanti debbono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità (art. 95 comma 13)
 - Il rating di legalità concorre alla determinazione del rating di impresa (art. 213 comma 7): il rating di impresa, gestito dall'ANAC (art.83 comma 10), valuta l'affidabilità dell'impresa ai fini della concessione di ulteriori premialità sempre nel quadro degli appalti pubblici.

PRIMA PARTE

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Disposizioni generali per la predisposizione del Modello

1. Soggetti interessati

- 1.1** Ai sensi del DLgs n. 231 del 2001, con il termine «ente» si fa riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 2), ossia agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire "lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" (art. 1, comma 3).
- 1.2** Il presente Codice si rivolge agli enti aderenti alle Associazioni Territoriali delle costruzioni, socie effettive dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE). Tali Associazioni Territoriali possono avere la forma di:
- a) Collegi autonomi
 - b) Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli industriali aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria).
- 1.3** Il Codice si rivolge, altresì, agli enti iscritti alle Associazioni Nazionali di settore costituite all'interno dell'ANCE ed alle Organizzazioni imprenditoriali aderenti all'ANCE, in qualità di soci aggregati.
- 1.4** Sono rappresentati dalle organizzazioni socie, appartenenti o aderenti al sistema, gli enti che svolgono le attività di costruzione e specialistiche nel campo dell'esecuzione, promozione, progettazione, ingegneria di opere pubbliche o private. Tali enti sono, nel seguito, anche chiamati "imprese di costruzione" o più semplicemente "imprese".
- 1.5** L'adesione al presente Codice da parte dell'impresa è volontaria.
- 1.6** L'impresa è da ritenersi di piccole dimensioni, ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 231 del 2001, tenendo conto del livello di complessità della sua struttura organizzativa, dell'articolazione territoriale dell'attività, e del numero dei dipendenti impiegati su base annua. Nel settore delle costruzioni, a giudizio di ANCE, devono ritenersi in ogni caso di piccole dimensioni almeno le Microimprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea, recepita ed attuata dal legislatore italiano con il Decreto Ministeriale MISE del 18 aprile 2005⁷.

⁷ Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

Circa il 96% delle imprese italiane del settore delle costruzioni è costituito da microimprese.

2. Finalità

- 2.1** Con il presente Codice l'ANCE persegue l'obiettivo della massima diffusione della cultura della legalità tra le imprese aderenti, mediante l'adozione di adeguati criteri di organizzazione e di specifiche politiche aziendali volte all'efficace prevenzione degli illeciti ed in particolare dei reati previsti dal DLgs n. 231 del 2001.
- 2.2** Le previsioni del Codice costituiscono le linee guida per l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione - da parte delle imprese aderenti - dei modelli di organizzazione, gestione e controllo contemplati dal DLgs n. 231 del 2001.

3. Futuri adeguamenti ed aggiornamenti del Codice di Comportamento

- 3.1** Il Codice di Comportamento è sottoposto a periodica revisione da parte dell'ANCE, allo scopo di:
- 1 aggiornare le sue previsioni in coerenza con le modifiche della disciplina normativa (nuovi reati presupposto) e delle situazioni di fatto.
 - 2 accogliere le esigenze di adeguamento offerte dall'analisi della sua applicazione da parte delle imprese e delle Associazioni aderenti;
- 3.2** Al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'azione di cui al precedente punto 3.1.2, le imprese aderenti, anche per il tramite delle rispettive Associazioni di appartenenza, sono invitate a comunicare all'ANCE l'avvenuta adozione ed attuazione dei modelli organizzativi e a segnalare gli aspetti problematici eventualmente rilevati nel conformare i modelli organizzativi alle disposizioni del presente Codice.
- 3.3** La presente revisione ed ogni revisione successiva del Codice è comunicata dall'ANCE al Ministero della Giustizia ed è adeguata alle osservazioni formulate dal Ministero medesimo.
- 3.4** L'ANCE diffonde alle imprese aderenti il Codice ed ogni sua successiva edizione tramite le Associazioni che compongono la propria struttura organizzativa.
- 3.5** In presenza di singole novazioni legislative o giurisprudenziali, ANCE renderà disponibili alle imprese aderenti, sul proprio sito, suggerimenti per un congruente adeguamento del Modello organizzativo (nuovi protocolli e/o adeguamento degli esistenti)⁸, fermo restando che tali suggerimenti saranno periodicamente fatti confluire in una nuova revisione del Codice di Comportamento e sottoposti al Ministero della Giustizia per le valutazioni di competenza.

⁸ Negli anni 2018, 2019 e 2020 Ance ha pubblicato sul proprio sito uno specifico aggiornamento annuale delle Linee Guida emesse nel 2013

4. Codice etico

La predisposizione dei modelli organizzativi presuppone che l'organo dirigente⁹ dell'impresa adotti un "Codice etico"¹⁰, ispirato ai seguenti principi:

4.1 Principio di legalità

- l'attività dell'impresa è orientata al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti, in tutti i paesi nei quali l'impresa opera
- tutti i comportamenti, le operazioni e le transazioni decisi o attuati dall'impresa e da soggetti agenti in nome e per conto dell'impresa devono essere conformi alla legge, alla correttezza professionale, ai principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità, nonché debitamente autorizzati, documentati e registrati

4.2 Rapporti con il mercato

- l'impresa rispetta il principio della libera concorrenza e della correttezza negli affari

4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- nei confronti di rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni è vietato qualsiasi comportamento che possa anche solo essere interpretato come diretto ad acquisirne indebiti favori
- tutte le informazioni fornite, a qualsiasi titolo, alla Pubblica Amministrazione debbono essere veritiere e documentabili

4.4 Rapporti con i committenti pubblici e privati

- le trattative d'affari e i rapporti con gli interlocutori istituzionali e commerciali dell'impresa devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità
- l'impresa previene l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'impresa stessa

4.5 Rapporti con Partner, fornitori e subappaltatori

- le trattative d'affari e i rapporti con i partner, i fornitori e i subappaltatori dell'impresa devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità

4.6 Rapporti con dipendenti e collaboratori

- l'Impresa condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale e qualsiasi forma di discriminazione basata su genere, religione, orientamento sessuale, razzismo e xenofobia
- l'impresa tutela la protezione dei dati personali delle persone fisiche (privacy), nel pieno rispetto della legislazione vigente

⁹ Con il termine "organo dirigente" qui e nel seguito si fa riferimento all'organismo collegiale (Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Gestione) o monocratico (Amministratore unico) al quale la proprietà, espressa dall'assemblea dei Soci, ha conferito i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Impresa. Nel seguito verrà utilizzato anche il termine "Alta Direzione" per indicare l'insieme degli organi e delle persone cui sono attribuite collettivamente o individualmente significative deleghe/procure gestionali.

¹⁰ Sulla base dei principi qui esposti, ANCE ha predisposto un «Codice Etico» per le imprese di costruzione, contenente l'insieme delle norme di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali l'ente informa la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni; nonché delle regole di organizzazione e gestione dell'ente, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle norme di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'ente (Parte Terza del presente Codice di comportamento).

- l'impresa protegge da qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio chi segnala reati o irregolarità (whistleblower) di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro

4.7 Condotta in materia ambientale

- l'impresa ha l'obiettivo della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, beni costituzionalmente protetti, e pertanto, nello svolgimento della propria attività, rispetta tutta la legislazione e la normativa ambientale applicabile

4.8 Condotta in materia di beni culturali

- l'impresa ha l'obiettivo della tutela dei beni culturali e del paesaggio e pertanto, nello svolgimento della propria attività, rispetta tutta la legislazione e la normativa applicabile

4.9 Condotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- l'impresa adotta tutte le misure preventive volte a tutelare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili

4.10 Contrasto del terrorismo e della criminalità

- l'impresa condanna qualsiasi forma di terrorismo e di associazione criminale, nazionale e internazionale
- l'impresa evita qualunque rapporto con soggetti di sospetta integrità morale

4.11 Corretta gestione contabile e fiscale

- l'impresa assicura la massima trasparenza nelle registrazioni contabili al fine di fornire una corretta rappresentazione dell'andamento economico e finanziario
- l'impresa adempie correttamente a tutti gli obblighi tributari di competenza

4.12 Attuazione del Codice Etico

- l'impresa si impegna a che tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori, fornitori e clienti dell'impresa stessa – nonché il personale e funzionari di altre imprese con le quali dovessero essere svolte attività in comune o tra loro coordinate - osservino un costante rispetto dei principi enunciati nel presente Codice Etico
- l'impresa riprova qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione e gestione, anche nell'ipotesi in cui tale comportamento sia stato realizzato a vantaggio o nell'interesse della stessa
- l'impresa si impegna ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, dei principi previsti dal Codice Etico.

5. Modelli di organizzazione e di gestione

- 5.1** L'organo dirigente dell'impresa deve adottare e curare l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione, idoneo a prevenire la commissione di reati in genere ed, in particolare, di quelli (reati presupposto) per i quali è prevista la responsabilità amministrativa

- dell'ente ai sensi del DLgs n. 231 del 2001¹¹.
- 5.2** I modelli devono prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a individuare e tenere sotto controllo le situazioni di rischio¹².
- 5.3** In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli devono contenere:
- 1 l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati
 - 2 specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire
 - 3 specifici protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
 - 4 la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
 - 5 la previsione di un sistema di tutela del whistleblowing, con garanzia dell'anonimato dei soggetti che inviano segnalazioni
 - 6 l'istituzione di un Organismo di Vigilanza
 - 7 un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 5.4** In ogni caso i modelli debbono prevedere un sistema informativo idoneo a rendere tempestivamente conoscibili all'organo dirigente e all'Organismo di Vigilanza, situazioni di criticità.
- 5.5** La ripartizione dei poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale devono rispondere a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e coerenza con l'attività in concreto svolta.
- 5.6** La previsione di eventuali sistemi premianti dei dipendenti basati su obiettivi e risultati dovrà essere rispondente a principi di coerenza e congruità.
- 5.7** L'impresa, su impulso dell'organo dirigente, deve promuovere, anche mediante programmi di informazione e formazione, l'effettiva conoscenza dei contenuti dei modelli da parte di tutti i soggetti che agiscono per l'impresa stessa, direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività a rischio di commissione di reati, anche al fine di evitare che possa essere adottata a giustificazione dell'elusione delle direttive aziendali la mancata conoscenza delle stesse.

6. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

- 6.1** Nel modello adottato dall'organo dirigente debbono essere individuati i processi, le attività o i settori funzionali nel cui ambito possono essere

¹¹ L'ANCE ha predisposto il «Modello di organizzazione gestione e controllo delle attività dell'impresa per la prevenzione di comportamenti illeciti o contrari alle previsioni del Codice Etico», (brevemente: il Modello) che costituisce la Parte Terza del presente Codice di comportamento e contiene: Codice Etico (Sezione A), disposizioni generali (sezione B), disposizioni speciali relative ai processi sensibili (sezione C), un software che ne facilita l'adozione (sezione D). Tale Modello può essere adottato dalle imprese associate ANCE ai sensi dell'Art. 6 comma 3 del DLgs 231/2001.

¹² Non è ipotizzabile che il Modello possa annullare completamente il rischio reato, ma è chiesto che tale rischio venga ricondotto al di sotto di un livello ritenuto accettabile, attraverso un'azione di prevenzione e controllo (trattamento del rischio) dispiegata con continuità.

commessi i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del DLgs n. 231 del 2001; debbono essere altresì identificate le potenziali modalità esecutive degli illeciti.

6.2 In particolare, l'individuazione deve tenere conto:

- 1 per le imprese che operano nel settore dei lavori privati e della promozione immobiliare:
 - a. dei fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ovvero a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti
 - b. dei fattori di rischio riferiti al reato di corruzione fra privati;
- 2 per le imprese che operano nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, dei fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al punto precedente, alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche;
- 3 per le imprese che partecipano a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, dei fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure selettive, di autorizzazione del subappalto, di corretto adempimento contrattuale, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite;
4. per tutte le imprese:
 - a. dei fattori di rischio relativi alle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi;
 - b. del rischio di scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno e del conseguente rischio di alterazione della valutazione degli oneri fiscali e tributari di competenza dell'impresa;
 - c. del rischio di comportamenti idonei ad ostacolare i controlli, preventivi e successivi, sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa da parte dei soggetti e delle autorità competenti;
 - d. del rischio che in caso di situazioni di conflitto di interessi le operazioni di gestione o organizzative interne siano attuate a condizioni svantaggiose per l'impresa o che vengano omesse decisioni vantaggiose per l'impresa;
 - e. in generale, del rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievole dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.
 - f. dei fattori di rischio relativi alle attività che hanno impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi presenti sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei o mobili
 - g. dei fattori di rischio relativi alle attività dalle quali possono derivare danni all'ambiente, inteso come il contesto nel quale l'ente opera, comprendente l'aria, l'acqua, il suolo, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro

- interrelazioni
- h. dei fattori di rischio relativi alle attività dalle quali possono derivare danni ai beni culturali e paesaggistici
 - i. del rischio di comportamenti che, anche solo per carenza di controlli, possano configurare il reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di associazione per delinquere
 - l. dei fattori di rischio connessi con l'utilizzo delle risorse informatiche dell'organizzazione al fine di commettere reati di criminalità informatica, incluso il trattamento non corretto dei dati personali
- 6.3** L'organo dirigente deve curare l'elaborazione e adottare il documento di individuazione delle attività e dei fattori di rischio, che deve contenere la chiara indicazione del collegamento tra i settori o i processi organizzativi tipici delle attività sensibili e le fattispecie penali rilevanti ai sensi del DLgs n. 231 del 2001, meglio identificate nella Sezione B della Seconda Parte del presente Codice..

Il modello deve altresì contenere l'inquadramento giuridico delle fattispecie criminose rilevanti ed il chiaro collegamento tra le possibili condotte illecite e le specifiche attività svolte nell'ambito dell'impresa da chi agisce per essa¹³.

L'organo dirigente dell'impresa deve provvedere al costante aggiornamento del documento, anche su proposta o parere dell'Organismo di Vigilanza.

7. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- 7.1** L'organo dirigente deve adottare un sistema di controllo preventivo articolato, per ciascuna delle attività potenzialmente a rischio, in specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'impresa, in relazione ai reati da prevenire.
- 7.2** Per ciascun protocollo deve essere redatta, in forma scritta, una procedura¹⁴ contenente la descrizione di:
- 1 modalità operative e soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
 - 2 modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- 7.3** I protocolli e le sottostanti procedure devono essere aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.
- 7.4** Devono essere preferenzialmente assicurate la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e chi è tenuto a svolgere i controlli; quando non è possibile garantire tale requisito, deve essere rafforzato il sistema dei controlli indipendenti. I sistemi di controllo interni devono consentire, in coerenza con le competenze funzionali e gerarchiche, la reciproca verifica delle varie fasi dei processi decisionali ed attuativi da parte dei diversi soggetti coinvolti.

¹³ L'analisi dei rischi (parte II del presente Codice) riporta, oltre al contenuto delle norme penali rilevanti, i richiami alle attività tipiche dei processi sensibili, cui è correlata la puntuale disciplina procedimentale organizzativa.

¹⁴ Una procedura può dare attuazione a più protocolli di uno stesso processo

7.5 **Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. Ogni deroga significativa deve essere autorizzata e motivata dal superiore gerarchico del richiedente la deroga stessa e deve essere tempestivamente comunicata all'Alta Direzione e all'Organismo di vigilanza.**

8. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

8.1 L'organo dirigente deve individuare, in funzione delle potenziali modalità esecutive dei reati, precisi protocolli per la gestione delle risorse finanziarie, idonei ad impedire la commissione dei reati stessi. Anche per tali protocolli devono essere predisposte procedure, con i contenuti di cui al precedente punto 7.2.

8.2 I protocolli e le sottostanti procedure devono essere aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

8.3 Le procedure relative alle modalità per la gestione delle risorse finanziarie devono assicurare, nei limiti consentiti dalle dimensioni dell'impresa, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie; quando non è possibile garantire tale requisito, deve essere rafforzato il sistema dei controlli indipendenti.

8.4 Debbono essere stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone. Tale principio non si applica all'eventuale delegato per l'attuazione delle misure volte alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando l'obbligo di correttezza amministrativa e di rendicontazione.

8.5 Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza opportunamente stabilite, sempre assicurando, per quanto consentito dalle dimensioni dell'impresa, la separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.

8.6 Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, deve essere assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.

8.7 Le imprese, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, debbono avvalersi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

8.8 Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

8.9 Le operazioni anomale riferite alle attività indicate nel documento di cui al

punto 6.2, e comunque tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali, devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

8.10 Non possono essere corrisposti compensi, provvigioni, o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o altri soggetti, pubblici o privati, in misura non conforme alle prestazioni rese all'impresa.

8.11 I finanziamenti a partiti, singoli candidati, associazioni, comitati, organizzazioni e istituzioni devono avvenire nel rispetto della legge e in piena trasparenza.

9. Obblighi di informazione

9.1 L'organo dirigente deve individuare specifici protocolli che prevedano l'obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza di tutti gli eventi che possono evidenziare il rischio di carenze o violazioni, ovvero necessità di adeguamento, del modello stesso¹⁵. Anche per tali protocolli devono essere predisposte procedure, con i contenuti di cui al precedente punto 7.2.

9.2 I protocolli e le sottostanti procedure devono essere aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

9.3 Oltre agli obblighi di informazione previsti dalle procedure di cui ai punti precedenti, l'organo dirigente deve assicurare piena libertà a tutto il personale dell'impresa di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare, con garanzia di riservatezza (tutela del whistleblowing), eventuali carenze o violazioni del modello di organizzazione e gestione.

10. Sistema disciplinare.

10.1 L'impresa deve introdurre un sistema disciplinare¹⁶ idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

10.2 In particolare, costituisce illecito disciplinare del soggetto competente all'attuazione della misura:

- 1) il mancato rispetto delle procedure costituenti il modello;
- 2) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività

¹⁵ In particolare, a titolo non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente segnalate all'Organismo le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di Aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni anche nell'ambito del Gruppo che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- modifiche al sistema delle deleghe degli amministratori, dei poteri di firma, nonché l'assetto organizzativo;
- altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del DLgs 231/2001.

¹⁶ ANCE ha predisposto uno specifico sistema disciplinare all'interno del Modello complessivo (Parte Terza, sezione A punto 7)

svolta;

3) la violazione o l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo.

- 10.3** L'Organismo di Vigilanza deve segnalare al datore di lavoro le violazioni commesse dal personale dipendente dell'impresa (operai, impiegati e dirigenti) e venute a sua conoscenza, perché venga valutata l'adozione di una sanzione disciplinare.
- 10.4** La sanzione deve essere stabilita ed applicata dal datore di lavoro, o da altra funzione aziendale a ciò competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Edilizia).
- 10.5** L'Organismo di Vigilanza deve segnalare all'organo dirigente le violazioni commesse da soggetti diversi dal personale dipendente dell'impresa, perché venga valutata l'adozione di adeguati provvedimenti idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure.
- 10.6** I provvedimenti debbono essere assunti dall'organo dirigente o da altra funzione competente.
- 10.7** In caso di violazioni commesse da componenti dell'organo dirigente, la segnalazione deve essere effettuata anche al Collegio Sindacale, o ad organo equivalente, se presente.
- 10.8** L'Organismo di Vigilanza deve relazionare sulle segnalazioni e sulle conseguenti sanzioni all'interno della relazione periodica di cui al successivo punto 11.11 comma 12.
- 10.9** Le disposizioni la cui violazione comporta l'applicazione di misure disciplinari sono inserite nel codice disciplinare dell'impresa e sono oggetto di espressa previsione ed accettazione nei contratti di collaborazione, consulenza, servizio, fornitura.

11. Sistema dei controlli operativi e gerarchico funzionali

- 11.1** L'impresa deve dotarsi di un sistema di controlli operativi e gerarchico funzionali che verifichi la corretta applicazione delle direttive aziendali, inclusi i protocolli di prevenzione reati introdotti.
- 11.2** Fanno parte del sistema dei controlli (di primo e secondo livello):
- l'autocontrollo effettuato dallo stesso soggetto che svolge l'attività, di norma sulla base di prassi o check list formalizzate (es.: al ricevimento di un assegno, controllare che non sia postdatato)
 - il controllo incrociato fra più soggetti che partecipano allo stesso processo (es.: chi autorizza il pagamento a un fornitore è persona diversa da chi controlla la completezza/correttezza della fornitura)
 - il controllo gerarchico/funzionale, effettuato dal responsabile della funzione o processo. Il controllo gerarchico/funzionale può essere effettuato su tutte le singole attività o a campione
 - gli audit effettuati periodicamente su tutte le attività costituenti un processo (situazione sicuramente presente nelle imprese che si sono

dotate di un sistema gestionale formalizzato).

- 11.3** Le anomalie evidenziate dal sistema dei controlli debbono sempre essere gestite e segnalate per via gerarchica e delle stesse deve essere data comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Fatto salvo il caso di situazioni di particolare gravità, la segnalazione all'Organismo di Vigilanza può essere effettuata con la periodicità concordata con lo stesso Organismo.
- 11.4** L'Organismo di Vigilanza, nel quadro della più complessiva verifica dell'attuazione del Modello, ha il compito di monitorare l'efficacia del sistema dei controlli operativi e gerarchico funzionali, ma non può sostituirsi ad esso.

12. Organismo di vigilanza

- 12.1** L'impresa deve dotarsi di un organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione, nonché di curare il loro aggiornamento.
- 12.2** L'Organismo di Vigilanza deve essere nominato dall'organo dirigente e deve essere composto, se monosoggettivo, da persona non appartenente agli organi sociali dell'impresa¹⁷ o delle imprese da questo controllati. In caso di composizione plurisoggettiva, possono far parte dell'organismo persone appartenenti agli organi sociali dell'impresa, purché prive di deleghe operative. La funzione di organismo di Vigilanza può essere assegnata al Collegio Sindacale, quando esistente.
- 12.3** I componenti dell'organismo devono possedere adeguata preparazione e documentata professionalità. L'organo dirigente dell'impresa deve verificare, prima della nomina, il possesso da parte dei candidati dei requisiti di onorabilità e competenza e l'assenza di cause di incompatibilità. A tal fine il modello organizzativo deve specificare i requisiti soggettivi necessari alla nomina.
- 12.4** L'organo dirigente dell'impresa deve prevedere, nel modello organizzativo, la durata dell'incarico e le condizioni per l'eventuale rinnovo, nonché le modalità di revoca e decadenza dall'incarico dei componenti dell'organismo.
- 12.5** All'organismo devono essere assicurate autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
- 12.6** All'organismo non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'impresa.
- 12.7.** L'Organismo di Vigilanza deve rispondere della propria attività direttamente all'organo dirigente.
- 12.8** Al fine di svolgere, con la necessaria autonomia e indipendenza, la propria funzione, all'organismo deve essere riconosciuta autonomia di spesa, anche sulla base di un preventivo annuale approvato dall'organo dirigente, su proposta dell'Organismo stesso.
- 12.9** In ogni caso, l'organismo, deve poter estendere la propria autonomia di spesa autonomamente in presenza di situazioni eccezionali o urgenti,

¹⁷ Fa eccezione il caso dell'impresa di piccole dimensioni nella quale il ruolo di Organismo di Vigilanza può essere svolto dallo stesso Organismo Dirigente

- che saranno oggetto di successiva relazione.
- 12.10** Tutti componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché tutti i soggetti dei quali l'organismo si avvalga, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o mansioni.
- 12.11** Con riferimento al GRPD 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali, i componenti dell'OdV e l'organismo nel suo insieme agiscono in qualità di *soggetto autorizzato al trattamento dei dati*, nel rispetto delle istruzioni che debbono essere impartite dal Titolare del Trattamento per garantire che il trattamento stesso avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento^{18,19}.
- 12.12** L'organismo deve vigilare costantemente sull'effettiva attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'impresa. A tal fine deve:
- 1 svolgere attività ispettiva con modalità predeterminate e rese note all'organo dirigente;
 - 2 avere accesso a tutti i documenti riguardanti i modelli organizzativi dell'impresa redatti ai fini del presente Codice;
 - 3 poter chiedere informazioni a tutto il personale dipendente e dirigente dell'impresa impiegato nelle aree di rischio, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
 - 4 poter chiedere informazioni al responsabile della funzione di controllo di gestione e del controllo interno, ovvero al Responsabile del sistema gestionale integrato, ove presenti;
 - 5 poter esigere informazioni, nell'esercizio della propria attività, anche dall'organo dirigente;
 - 6 poter chiedere informazioni a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni all'impresa;
 - 7 poter prendere visione della documentazione relativa all'attività dell'impresa svolta nelle aree di rischio;
 - 8 ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio specificamente individuati;
 - 9 proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste dal sistema disciplinare;
 - 10 sottoporre i modelli a verifica periodica e curarne l'aggiornamento;
 - 11 all'esito di ogni attività ispettiva, redigere verbale analitico il cui contenuto deve essere comunicato all'organo dirigente e, ove previsto, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
 - 12 redigere con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente e, ove previsto, al presidente del collegio sindacale, o organo equivalente;
 - 13 avere la possibilità di avvalersi di consulenti esterni, al solo fine dello svolgimento dell'attività e limitatamente al compimento di operazioni tecniche.

¹⁸ Si veda al proposito il parere emesso in data 21 maggio 2020 dal Garante per la Protezione dei dati personali

¹⁹ Nella predisposizione del più complessivo sistema di gestione per la privacy, le imprese possono fare utile riferimento alle Linee Guida Privacy per il Settore delle Costruzioni, predisposte nel 2021 da Isteco – Istituto per lo Sviluppo Tecnologico nelle Costruzioni su incarico delle associazioni di categoria aderenti (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, CNA Costruzioni e ANAEPA Confartigianato).



13. Whistleblowing

La Legge 179/2017 – *Tutela degli autori di segnalazioni di reati* (whistleblowing) è intervenuta sull'art. 6 del DLgs 231/2001 introducendo come ulteriore requisito tassativo perché un Modello di organizzazione e gestione possa essere valutato adeguato la presenza all'interno dello stesso di un sistema strutturato per la tutela dei dipendenti e collaboratori che segnalino condotte illecite con riferimento ai reati presupposto dello stesso DLgs 231/2001.

Il sistema di tutela del whistleblower, che costituisce quindi una parte essenziale del Modello di organizzazione e gestione, deve prevedere:

1. a carico del personale (apicale e sottoposto), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate delle condotte illecite che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte
2. canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante
3. misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge
4. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione
5. misure di tutela dei diritti e della privacy del denunciato
6. all'interno del sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

14 Imprese di piccole dimensioni.

- 14.1** Le imprese di piccole dimensioni, come definite al punto 1.6., possono adottare modelli organizzativi semplificati in ragione delle caratteristiche della propria struttura aziendale, tenendo conto degli obiettivi di trasparenza e verificabilità delle attività dell'impresa ed in coerenza con quanto disposto al punto 5.2.
- 14.2** Anche per le imprese di piccole dimensioni l'adozione del modello organizzativo presuppone l'adozione da parte dell'organo dirigente di un Codice etico ispirato ai principi indicati nel punto 3.1.
- 14.3** Nelle imprese di piccole dimensioni i compiti indicati nel punto 11.1 possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

15. Attuazione ed aggiornamento del modello

15.1 L'efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione richiede quindi:

- 1 la predisposizione, l'approvazione e diffusione del Codice Etico. Il Codice Etico può essere redatto dall'impresa a partire da quello predisposto da ANCE nella Terza Parte Sezione A del presente documento;
- 2 la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- 3 l'effettuazione dell'analisi dei rischi di commissione reati. Tale analisi può essere effettuata dall'impresa a partire da quanto indicato da ANCE nella Seconda Parte del presente documento;
- 4 la predisposizione, l'approvazione e diffusione del Modello di Organizzazione e Gestione nelle sue Disposizioni Generali che contengono al loro interno anche il Sistema Disciplinare e lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza. Le Disposizioni Generali del MOG possono essere redatte dall'impresa a partire da quanto predisposto da ANCE nella Parte Seconda Sezione B del presente documento;
- 5 la predisposizione, l'approvazione e la diffusione delle Procedure in attuazione dei Protocolli definiti nelle Disposizioni Speciali relative ai processi sensibili del MOG. I Protocolli ritenuti necessari per una impresa di costruzione sono stati predisposti da ANCE nella Parte Seconda Sezione C del presente documento;
- 6 per tutti i responsabili dell'attuazione delle Procedure di cui al punto precedente dovrà essere fornita comunicazione formale (se dipendenti) o predisposta apposita clausola contrattuale con riferimento anche alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare (se collaboratori o società esterne);
- 7 l'OdV deve svolgere regolarmente la propria attività di vigilanza.

15.2 Il modello deve essere modificato quando sono individuate significative e/o ripetute violazioni o elusioni delle prescrizioni, tali da rendere evidente l'inadeguatezza del modello a garantire una efficace prevenzione dei rischi.

15.3 Il modello deve altresì essere modificato quando intervengono mutamenti nel sistema normativo oppure nell'organizzazione o nell'attività dell'impresa, tali da comportare la necessità di variare taluna delle componenti di cui ai precedenti punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

15.4 Le modifiche debbono essere adottate dall'organo dirigente su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ovvero direttamente.

15.5 Sulle modifiche dei modelli elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, l'Organismo di Vigilanza, prima della loro adozione, deve esprimere un parere in merito alla adeguatezza e idoneità a prevenire la commissione dei reati. Tale parere deve essere verbalizzato.

16. Imprese dotate di sistema gestionale certificato

16.1 Le imprese dotate di sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 da un organismo di certificazione accreditato hanno già soddisfatto parte degli adempimenti previsti dal punto 7, almeno per i processi organizzativi inclusi nell'ambito di certificazione.

- 16.2** Se il sistema certificato comprende solo alcuni dei processi organizzativi interessati o delle attività a rischio, l'impresa deve provvedere ad integrare il sistema di gestione per la qualità predisponendo le procedure mancanti.
- 16.3** Le imprese dotate di sistema di gestione per la sicurezza certificato secondo la norma ISO 45001 (in precedenza BS OHSAS 18001) da un organismo di certificazione accreditato, ovvero gli enti dotati di un sistema gestionale conforme alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro asseverato da un organismo paritetico²⁰, hanno già adempiuto, per le parti corrispondenti, a quanto previsto dal punto 7 con riferimento alle attività relative alla salute e sicurezza sul lavoro.²¹
- 16.4** Le imprese dotate di sistema di gestione per l'ambiente certificato secondo la norma ISO 14001 ovvero il regolamento EMAS da un organismo di certificazione accreditato, hanno già parzialmente adempiuto a quanto previsto dal punto 7 con riferimento alle attività di prevenzione dei reati ambientali.

²⁰ Cfr anche l'art. 51 commi 3-bis e 3-ter del DLgs 81/2008, che per comodità di consultazione è riportato nel seguito:

Articolo 51 - Organismi paritetici

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti;

²¹ Cfr anche l'art. 30 del DLgs 81/2008, che per comodità di consultazione è riportato nel seguito:

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.


3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

16.5 Nella predisposizione del sistema di gestione per la sicurezza o l'ambiente, eventualmente da sottoporre a successiva certificazione o asseverazione, le imprese possono fare utile riferimento alle corrispondenti Linee Guida predisposte nel 2009 da ANCE in collaborazione con ICIC.



16.6 Le imprese dotate di sistema di gestione anticorruzione certificato secondo la norma ISO 37001 da un organismo di certificazione accreditato, hanno già parzialmente adempiuto a quanto previsto dal punto 7 con riferimento ai reati di natura corruttiva.

16.7 Nella predisposizione del sistema di gestione anti corruzione, eventualmente da sottoporre a successiva certificazione, le imprese possono fare utile riferimento alle Linee Guida Anticorruzione per il Settore delle Costruzioni, predisposte nel 2018 da Isteco – Istituto per lo Sviluppo Tecnologico nelle Costruzioni su incarico delle associazioni di categoria aderenti (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, CNA Costruzioni, ANAEP Confartigianato e OICE). Tale progetto interassociativo ha ricevuto l'apprezzamento dell'allora Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dott. Raffaele Cantone.



16.8 In presenza di un sistema gestionale certificato come conforme ad una o più delle norme richiamate in precedenza, il Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati può essere efficacemente realizzato individuando ed indicando, per ogni protocollo previsto dalle Disposizioni speciali del Modello ANCE, il riferimento alla specifica procedura del sistema gestionale integrato che già include tale protocollo.

16.9 Si raccomanda che l'Organismo di Vigilanza utilizzi per i propri controlli i Riesami della Direzione, il risultato degli audit interni previsti dai singoli sistemi gestionali esistenti e il risultato degli audit di certificazione, mantenimento o rinnovo effettuati dall'Istituto di certificazione.

16.10 Il Modello di organizzazione e gestione ex DLgs 231/2001 costituisce parte integrante del più complessivo sistema gestionale integrato dell'impresa.

17. Responsabilità nelle commesse acquisite in raggruppamento o da un consorzio stabile

17.1 Il raggruppamento temporaneo di concorrenti (ATI) può essere di tipo verticale, orizzontale o misto e le imprese aderenti hanno la facoltà di costituire una società consortile giuridicamente distinta, alla quale affidare la realizzazione comune della commessa.

17.2 Nel caso (comune nelle ATI verticali, più raro nelle ATI orizzontali) in cui non venga costituita una società consortile a valle dell'acquisizione di un contratto, ogni componente dell'ATI esegue, con la propria organizzazione di impresa, una parte ben identificata della commessa,

all'interno della quale rappresenta il soggetto al quale può essere contestata la responsabilità amministrativa per eventuali reati inclusi nel DLgs 231/2001 e commessi nel quadro della specifica attività di realizzazione. Il personale che opera nel cantiere temporaneo o mobile è pertanto soggetto al Modello di prevenzione reati dell'impresa di appartenenza, ove questa se ne sia dotata.

17.3 Nel caso (più raro nelle ATI verticali, abituale nelle ATI orizzontali) in cui, a valle dell'acquisizione di un contratto, venga costituita una società consortile giuridicamente distinta, tale società dovrebbe dotarsi di un autonomo Modello di prevenzione reati al quale deve adeguarsi tutto il personale che opera all'interno della consortile stessa.

17.4 Anche in presenza della società consortile, potrebbero essere imputati alla responsabilità amministrativa di un'impresa componente l'ATI (mandataria o mandante) i reati di natura dolosa commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa impresa da parte del personale da questa eventualmente distaccato presso la consortile. Appare pertanto opportuno che, indipendentemente dalla auspicata realizzazione di un Modello prevenzione reati nella società consortile, ciascuna impresa evidenzii all'interno del proprio modello che il personale distaccato presso le società consortili di realizzazione è comunque soggetto anche al completo rispetto del Codice Etico e del Modello di prevenzione reati dell'impresa di appartenenza .

17.5 In caso di acquisizione della commessa da parte di un consorzio stabile che esegue la commessa attraverso lo strumento giuridico della assegnazione ad uno o più soci²², la responsabilità amministrativa relativa a reati dolosi o colposi commessi da personale del socio in corrispondenza della attività commerciale ovvero di realizzazione è da ricondurre esclusivamente al socio assegnatario. Qualora possieda una propria struttura indipendente, il consorzio stabile dovrà adottare un Codice Etico, un Organismo di Vigilanza e un Modello prevenzione reati relativo esclusivamente alle attività direttamente svolte dal personale del consorzio (ad esempio promozione commerciale, presentazione delle offerte, ecc.).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89 del DLgs 81/2008, nel caso dei consorzi stabili, il socio assegnatario è identificato come impresa affidataria, alla quale competono direttamente (e non su delega del consorzio) tutte le responsabilità in tema di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile²³.

²² Rispondono a tale definizione oltre ai Consorzi stabili anche i Consorzi artigiani e i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro, cioè i consorzi operanti nel settore dei lavori pubblici e definiti da leggi speciali, da non confondere con i Consorzi ordinari ex art. 2602 del codice civile

²³ **DLgs 81/2008**

CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ;

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Il socio a cui sia stata assegnata l'esecuzione dei lavori assume pertanto gli obblighi relativi alla vigilanza sulla sicurezza e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento previsti per l'impresa affidataria, oltre che gli obblighi di competenza dell'impresa esecutrice.

18. I gruppi di imprese

- 18.1** Il fenomeno dei gruppi societari rappresenta una soluzione organizzativa diffusa anche nel settore delle costruzioni, per diverse ragioni, tra cui l'esigenza di diversificare l'attività e ripartire i rischi ed è indipendente dalla dimensione dell'impresa capogruppo.
- 18.2** Il DLgs 231/01 non affronta la tematica del Gruppo Societario, ma l'estensione / propagazione della responsabilità amministrativa dalla impresa controllata alla controllante è stata oggetto di pronunciamenti giurisprudenziali e di studio da parte di numerosi autori. In particolare viene sempre ipotizzata la estensione della responsabilità amministrativa anche alla società controllante quando il soggetto che commette il reato nella controllata svolge un ruolo anche nella controllante²⁴.
- 18.3** Ferma restando l'autonomia organizzativa di ogni singola società appartenente al gruppo, la società capogruppo dovrebbe invitare le controllate ad adottare un Modello 231, modello che non è e non può essere quello della capogruppo, tenendo in conto le specificità (campo di attività e struttura organizzativa) delle singole società.
- 18.4** Ciascuna società controllata dovrà nominare il proprio OdV, non può infatti essere previsto un unico l'OdV competente su tutte le imprese del gruppo.
- 18.5** Confindustria raccomanda di non costituire, nelle società del gruppo, Organismi di Vigilanza composti dai medesimi soggetti: se la vigilanza fosse esercitata da un unico OdV costituito presso la controllante o da una pluralità di OdV formalmente indipendenti ma di identica composizione, si rischia di aumentare la responsabilità della capogruppo e la risalita della responsabilità amministrativa.
- 18.6** Non è abitualmente considerata scorretta la presenza negli OdV collegiali delle società controllate, di un componente l'OdV della controllante (in genere diverso dal Presidente), a condizione che questa sia una libera scelta dell'organo dirigente della controllata e non una imposizione della controllante; in questo modo può essere anche garantito e facilitato lo scambio di informazioni fra i due OdV, con la finalità di rafforzare l'attività di vigilanza nell'interesse di entrambe le società.

²⁴ Ad esempio dirigente della società controllante che è anche amministratore della società controllata

SECONDA PARTE

MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI

Sommario

Premessa

A. L'impresa di costruzione "standard"

1. Le aziende di complessità "standard"
2. Le aziende di complessità limitata
3. Le aziende complesse
4. Il monitoraggio dei rischi nel tempo

B. Mappatura processi/reati

I processi delle aziende di complessità standard

1. Processo di Governance e Alta Direzione
2. Processo di approvvigionamento
3. Processo commerciale
4. Processo di costruzione e di gestione del contratto
5. Processo finanziario
6. Processo amministrativo
7. Processo di gestione di erogazioni pubbliche
8. Processo di gestione dei sistemi informativi
9. Processo di gestione delle risorse umane
10. Processo di gestione per la sicurezza
11. Processo di gestione per l'ambiente
12. Processo attività immobiliare

C. Analisi dei rischi

Le famiglie di reati presupposto

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico
2. Criminalità informatica
3. Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento
6. Delitti contro l'industria e il commercio
7. Reati societari
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10. Delitti contro la personalità individuale
11. Abusi di mercato
12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17. Reati ambientali
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
19. Razzismo e xenofobia
20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
21. Reati tributari
22. Contrabbando
23. Delitti contro il patrimonio culturale
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
25. Riepilogo analisi dei rischi reato

Premessa

La presente Seconda Parte del Codice di Comportamento ANCE:

- definisce le caratteristiche di una impresa di costruzione “standard”
- ne descrive i processi tipici e analizza il rischio che al loro interno possano essere commessi uno o più dei reati presupposto del DLgs 231/2001. Nel caso in cui, come risultato di questa prima analisi qualitativa (definita “*mappatura processi/reati*”), l’evento reato risultasse ragionevolmente possibile, il processo, o una sua attività, viene considerato “*sensibile*”.
- partendo dalla “*mappatura processi/reati*” di cui al punto precedente, effettua una ulteriore “*analisi dei rischi reato*”, organizzata per famiglia e sottofamiglia di reati presupposto, con approfondimento quando possibile delle modalità con le quali tali reati potrebbero essere commessi all’interno dei diversi processi sensibili dell’impresa, per individuare protocolli di prevenzione idonei a contrastare, e quindi ridurre, il rischio che il reato venga effettivamente commesso.

L’analisi dei rischi reato è basata sulle caratteristiche dell’impresa di costruzione di “complessità standard”, ma vengono evidenziati gli ulteriori fattori di rischio specifico che alla singola azienda potrebbero derivare dalla dimensione, dalla storia pregressa o da eventuali processi produttivi atipici, abitualmente non considerati caratteristici di una impresa di costruzione.

Vengono inoltre forniti alcuni criteri per verificare, a valle della prima implementazione del modello di prevenzione reati, che il livello di rischio associato all’evento indesiderato (la commissione del reato) sia mantenuto sotto controllo nel tempo.

L’insieme dei protocolli di prevenzione, focalizzato sulle caratteristiche di una impresa di costruzione standard ed organizzato per processo, è presentato nella Terza Parte del Codice di Comportamento ANCE.


MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI

A. L'impresa di costruzione "standard"

1 LE AZIENDE DI COMPLESSITÀ “STANDARD”

Il Codice di Comportamento ANCE, nello sviluppare l'analisi dei rischi reato e il conseguente Modello tipo di organizzazione e gestione, ha preso come riferimento una impresa di costruzioni *standard*, definita come l'impresa la cui complessità organizzativa è compresa all'interno delle due situazioni limite descritte di seguito:

- *Limite inferiore*: essere sufficientemente sviluppata dal punto di vista organizzativo da avere individuato ed assegnato al proprio interno (o in outsourcing formalizzato) le principali funzioni e responsabilità descritte nell'organigramma proposto di seguito:



Nessuna differenza deriva dall'aver eventualmente adottato una forma di governance diversa dal Consiglio di Amministrazione e si sottolinea che una pluralità delle funzioni e responsabilità identificate nell'organigramma può fare capo alla stessa persona fisica (ad esempio l'Amministratore unico può svolgere contemporaneamente anche le funzioni di Direttore Generale e di Responsabile Tecnico).

L'esperienza ANCE fa ritenere che tale livello di complessità minimo caratterizzi abitualmente le imprese di costruzioni con un organico stabile pari o superiore alle dieci unità.

- *Limite superiore*: avere raggiunto una organizzazione di particolare complessità, caratterizzata ad esempio da un assetto divisionale per specializzazione e/o da unità di business territoriali (diverse dai soli cantieri di realizzazione).

L'esperienza ANCE fa ritenere che tale superiore livello di complessità caratterizzi quasi esclusivamente i consorzi stabili, i contraenti generali e,

più in generale, le grandi imprese di costruzioni, con giro d'affari annuo in lavori superiore ad alcune decine di milioni di euro.

Da quanto sopra esposto deriva che la larga maggioranza delle imprese associate ANCE ha una complessità organizzativa *standard*.

Si presuppone che queste aziende abbiano già implementato uno o più sistemi gestionali integrati (qualità, ambiente e sicurezza) capaci di supportare l'applicazione e il controllo del Modello di prevenzione reati e dei suoi protocolli.

Per queste imprese l'analisi dei rischi effettuata da ANCE (identificazione dei reati applicabili e dei processi sensibili) è direttamente applicabile e i protocolli di prevenzione proposti sono da ritenere già adeguati alla gravità e probabilità del sottostante reato che si intende prevenire.

Per questa tipologia di imprese, un approfondimento dell'analisi dei rischi standard sviluppata da ANCE appare consigliabile in due situazioni:

- in presenza di processi produttivi non previsti dal Codice di Comportamento ANCE in quanto considerati non tipici delle normali imprese di costruzioni (esempio gestione di parcheggi in concessione, produzione e vendita di calcestruzzo) è necessario che l'impresa sviluppi autonomamente l'analisi dei rischi relativa ai reati correlabili a tali ulteriori processi ed individui gli opportuni protocolli di prevenzione
- in presenza di criticità pregresse (ad esempio precedenti contestazioni di responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001) alle quali non ha già fatto seguito una revisione del Modello di organizzazione e gestione, è ragionevole ipotizzare che la probabilità di commissione dello specifico reato sia superiore a quella ipotizzata come standard da ANCE e che, quindi, i protocolli di prevenzione debbano essere rafforzati.

2 LE AZIENDE DI COMPLESSITÀ LIMITATA

Ricadono in questa categoria le aziende nelle quali non è sostanzialmente possibile identificare responsabili di funzione diversi dal Proprietario/Amministratore e nelle quali, come conseguenza, la totalità delle attività a rischio reato doloso si concentrano in tale figura apicale.

L'esperienza ANCE fa ritenere che tale livello limitato di complessità caratterizzi prevalentemente le imprese di costruzioni con un organico stabile inferiore alle dieci unità, qualunque sia la natura giuridica della società (società individuale, sas, srl o spa).

Per tali imprese, come previsto dall'art. 6 comma 4 del DLgs 231/2001, la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta dallo stesso organo dirigente.

Ferma restando, anche per tale tipologie di imprese, l'opportunità di implementare ed adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati ricadenti fra quelli presupposto della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001, ANCE ritiene che la limitata complessità delle stesse e la conseguente concentrazione della totalità delle attività a rischio reato nella sola figura apicale (da considerare alter ego della proprietà) possa suggerire un approccio differenziato ai reati dolosi e ai reati colposi:

- *Con riferimento ai reati dolosi*, l'assetto organizzativo prevede, come già detto, che la totalità delle attività a rischio reato sia svolta esclusivamente dal solo soggetto apicale: in questa situazione la correttezza del comportamento può essere garantita esclusivamente dall'eticità di tale soggetto e, in caso di reato, non appare possibile ipotizzare comportamenti in violazione fraudolenta del modello tale da evitare l'addebito all'Impresa della responsabilità amministrativa. Dal punto di vista organizzativo, la limitata complessità dell'impresa e/o lo schema delle deleghe adottato dalla proprietà comportano la coincidenza della figura preposta alla regolazione e al controllo (la figura apicale delegata) con la figura che svolge le attività a rischio (la stessa figura apicale), senza che tale situazione sia realmente modificabile.
- *Con riferimento ai reati colposi*, ed in particolare ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies DLgs 231/2001), le attività a rischio reato sono invece svolte da una pluralità di soggetti (Datore di lavoro, RSPP, medico competente, Direttori Tecnici, capocantiere, preposti e gli stessi dipendenti) e le misure di natura organizzativa, inclusi i protocolli previsti dal Codice di Comportamento ANCE, sono da considerare come la strumentazione più efficace per prevenire le situazioni che potrebbero essere causa dell'evento inquadabile come reato colposo.

Tutto ciò premesso, ANCE ritiene congruente con la natura e la dimensione di questa tipologia di imprese limitare l'analisi dei rischi e l'utilizzo dei protocolli formalizzati di prevenzione reati ai soli processi/attività sensibili relativi ai reati colposi, ad esempio quelli commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

3 LE AZIENDE COMPLESSE

Ricadono in questa categoria, come già detto, le aziende di costruzione che hanno sviluppato una organizzazione di particolare complessità, caratterizzata ad esempio da un assetto divisionale per specializzazione e/o da unità di business territoriali (diverse dai soli cantieri di realizzazione).

Appartengono sicuramente a questa categoria, per la natura delle attività svolte, anche i consorzi stabili e i contraenti generali, ma la complessità è normalmente elevata anche per le imprese di costruzioni di grande dimensione (qualche decina di milioni di euro di giro d'affari annuo in lavori), incluse quelle che operano abitualmente anche sui mercati esteri.

Si ritiene che queste aziende abbiano già implementato e consolidato un efficace sistema gestionale integrato (qualità, ambiente, sicurezza, anticorruzione, ...) capace di supportare l'applicazione e il controllo del Modello di prevenzione reati e dei suoi protocolli.

Per queste imprese, l'analisi dei rischi effettuata da ANCE per le imprese standard (identificazione dei reati applicabili e dei processi sensibili) rappresenta il punto di partenza, da completare sempre con una ulteriore analisi personalizzata:

- in presenza di processi produttivi non previsti dal Codice di Comportamento ANCE in quanto considerati non tipici delle normali imprese di costruzioni, (esempio concessioni di costruzione e gestione, produzione e vendita di calcestruzzo e/o componenti prefabbricati, realizzazioni in finanza di progetto) è necessario che l'impresa sviluppi autonomamente l'analisi dei reati correlabili a tali ulteriori processi
- così come già detto per le imprese di complessità standard, in presenza di criticità pregresse (ad esempio precedenti contestazioni di responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001) alle quali non ha già fatto seguito una revisione del Modello di organizzazione e gestione, è ragionevole ipotizzare che la probabilità di commissione dello specifico reato sia superiore a quella ipotizzata come standard da ANCE e che, quindi, i protocolli di prevenzione debbano essere rafforzati.
- è necessario verificare l'opportunità di diversificare l'analisi dei rischi per ciascuna macro unità operativa (divisione, stabilimento, unità di business territoriale), con successivo confronto ed eventuale omogeneizzazione dei risultati ottenuti
- è opportuno verificare che i criteri di gravità e probabilità adottati come standard da ANCE siano adeguati anche per l'impresa in esame, ovvero definire nuovi criteri basati sulla gravità del reato (eventualmente misurata attraverso il livello della sanzione prevista dal DLgs 231/2001), e sulla probabilità di commissione dello stesso (eventualmente misurata attraverso la frequenza di ripetizione dell'attività considerata critica)

4 IL MONITORAGGIO DEI RISCHI NEL TEMPO

Qualunque sia la complessità dell'azienda, il rischio che il personale della stessa (apicali e sottoposti) commetta un reato presupposto della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001 varia nel tempo, essendo funzione di una pluralità di parametri:

- *Adeguatezza del Modello di prevenzione reati predisposto*: si può ritenere che un modello conforme al presente Codice di Comportamento, con implementazione di tutti i protocolli di prevenzione suggeriti, costituisca il miglior punto di partenza, al quale corrisponde un livello di rischio da considerare accettabile¹, ma l'esperienza della singola azienda potrebbe in ogni caso identificare punti di debolezza da eliminare all'interno di un processo di miglioramento
- *Livello di consapevolezza e formazione del personale*: da raggiungere mediante una formazione iniziale specifica, da erogare in seguito anche al personale neoassunto destinato ad operare all'interno di processi sensibili
- *Tempestiva gestione delle novità legislative e delle eventuali modifiche organizzative dell'azienda*: attività affidata al monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza
- *Efficacia dell'attività dell'Organismo di Vigilanza* in tema di verifica della congruenza fra i comportamenti prescritti dal modello e quelli effettivamente presenti in azienda
- *Turnover del personale in posti chiave*, con conseguente rischio di variazione del livello di controllo della conformità esercitato da tale personale

l'Organismo di Vigilanza è responsabile di verificare nel tempo l'andamento del rischio commissione reati, attraverso il controllo dell'affidabilità del Modello di prevenzione reati implementato dall'azienda.

¹ Il rischio commissione reati non può, per sua natura, mai essere nullo

MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI

B. Mappatura processi/reati

I PROCESSI DELLE AZIENDE DI COMPLESSITÀ STANDARD

I macroprocessi che caratterizzano una impresa di costruzione di complessità standard possono essere identificati come segue:

- 1 Processo di Governance e Alta Direzione
- 2 Processo di approvvigionamento
- 3 Processo commerciale
- 4 Processo di costruzione e di gestione del contratto
- 5 Processo finanziario
- 6 Processo amministrativo
- 7 Processo di utilizzo di erogazioni pubbliche
- 8 Processo di gestione dei sistemi informativi
- 9 Processo di gestione delle risorse umane
- 10 Processo di gestione per la sicurezza
- 11 Processo di gestione per l'ambiente
- 12 Processo attività immobiliare (quando presente)

Per ciascuno dei dodici processi verranno presi in esame:

- La estensione del processo
- La identificazione e la descrizione delle principali attività che costituiscono il processo
- I reati presupposto correlabili al processo in esame

1 PROCESSO DI GOVERNANCE E ALTA DIREZIONE

1.1 Estensione del processo

Ricadono in questo processo tutte le attività organizzative e di controllo di competenza specifica della proprietà e degli organi apicali elettivi dell'impresa:

Il processo di Governance e Alta Direzione è in particolare finalizzato alla predisposizione di un efficace assetto organizzativo e di "sistemi di controllo" che possano garantire la migliore esecuzione delle attività caratteristiche dell'impresa, nel rispetto della legge e dei principi esplicitati nel Codice Etico.

1.2 Descrizione delle attività

Il processo nel suo complesso coinvolge sia attività specifiche della Proprietà che quelle dell'organo di direzione da questa nominato.

La responsabilità della Proprietà consiste principalmente nella scelta della natura giuridica della società (tipicamente Srl o SpA), nel conseguente modello di governance da adottare (nel caso di SpA modello tradizionale, monistico o dualistico) e nella nomina dei componenti degli organi elettivi previsti dalla natura giuridica dell'impresa e dal modello di governance adottato (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Sorveglianza, Collegio Sindacale).

La responsabilità dell'organo dirigente è ben espressa dall'art. 2086 del Codice Civile che recita:

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Approfondendo il concetto di *assetto organizzativo, amministrativo e contabile*, si possono fare le seguenti considerazioni:

- Per quanto concerne l'**assetto organizzativo**, deve intendersi l'insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti, e in particolare:
 - Definire e formalizzare l'assetto organizzativo complessivo dell'impresa (organigramma, sistema delle deleghe e dei poteri)
 - Assegnare le responsabilità dei singoli processi/funzioni a personale dotato delle adeguate competenze
 - Garantire che venga implementato, almeno per i principali processi aziendali, un sistema di procedure che ne garantisca il corretto ed efficace svolgimento, con particolare riferimento a quelli sensibili
 - Garantire che venga implementato un efficace sistema di controlli interni

- Presidiare in quanto Datore di Lavoro, anche attraverso un corretto utilizzo delle deleghe, la sicurezza del personale e dei terzi
- Garantire la formazione del personale
- **L'assetto amministrativo e contabile** riguarda, invece, la rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio, e in particolare:
 - Definire e formalizzare l'assetto organizzativo specifico dei processi amministrativo e finanziario dell'impresa (organigramma e mansionario), anche a valle dei responsabili di tali processi
 - Assegnare le responsabilità delle singole attività a personale dotato delle adeguate competenze
 - Implementare un sistema efficace di controlli interni, garantendo la costante separazione fra controllore e controllato (ad esempio, chi autorizza il pagamento delle fatture deve essere funzione diversa da chi effettua materialmente il pagamento)
 - Presidiare la costante salvaguardia del patrimonio aziendale, a tutela degli azionisti/soci e dei creditori
 - Garantire la correttezza e la conservazione di tutte le scritture contabili, incluso il bilancio e le dichiarazioni relative a contributi e tributi

La predisposizione di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione ex DLgs 231/2001 consente all'organo dirigente anche di fare fronte agli obblighi ex art. 2086 del Codice Civile.

1.3 Mappatura dei reati presupposto correlabili al processo

La pervasività del ruolo dell'organo dirigente è tale che, quando il rischio che venga commesso uno qualsiasi dei reati presupposto supera il livello di accettabilità, tale fatto individua normalmente una *colpa in organizzazione* dell'impresa, con responsabilità diretta od omissiva dello stesso organo dirigente.

Nessun addebito può essere ovviamente rivolto all'organo dirigente (o all'Alta Direzione che opera su delega dello stesso organo dirigente) per il solo fatto che si manifesti un evento reato, se il livello di rischio relativo al reato stesso era stato portato al di sotto del livello di accettabilità mediante adeguati strumenti di organizzazione e controllo (ricordiamo ancora una volta che il rischio reato può essere solo ridotto, mai annullato).

Ricondurre al processo di Governance e Alta Direzione la totalità dei reati presupposto non è di nessuna utilità pratica per la predisposizione di un Modello di Organizzazione e Gestione efficace per la prevenzione degli stessi reati.

Il presente Codice di Comportamento delle Imprese di costruzione pertanto identifica e valuta i rischi connessi con i reati presupposto analizzando i processi nei quali il rischio stesso si concretizza, anche quando la responsabilità primaria della carenza organizzativa potrebbe essere riconducibile all'organo dirigente o all'Alta Direzione.

2. PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

2.1 Estensione del processo

Approvvigionamento di:

- Materiali, attrezzature, macchinari ed apprestamenti
- Servizi di manutenzione (incluse le manutenzioni di attrezzature e macchinari)
- Prestazioni professionali
- Subappalti


2.2 Descrizione delle attività

Il processo nel suo complesso coinvolge la funzione tecnica, la funzione acquisti e la funzione amministrativa e finanziaria; le principali attività che costituiscono il processo sono:

- Valutazione e qualificazione dei fornitori
- Richiesta d'acquisto
- Selezione del fornitore
- Emissione dell'ordine
- Ricevimento dei materiali o delle prestazioni
- Ricevimento, contabilizzazione e pagamento delle fatture passive

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO



2.3 Mappatura processi/reati

Il *processo di approvvigionamento* (forniture, attrezzature, apprestamenti e macchinari, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti) risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di frode in pubblica fornitura, di reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati di corruzione fra privati, di violazione del diritto d'autore, di reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza (per inadeguata selezione di forniture, attrezzature, apprestamenti, macchinari e subappaltatori), di reati ambientali (per inadeguata selezione di forniture, apprestamenti, attrezzature, macchinari e subappaltatori) o di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita e dei reati tributari.

3. PROCESSO COMMERCIALE

3.1 Estensione del processo

Attività commerciali e di formalizzazione dei contratti relative a:

- Gare ed appalti pubblici
- Trattative fra privati


3.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Identificazione delle opportunità e decisione di partecipare (da soli o in Raggruppamento di Imprese)
- Analisi tecnica e stima costi
- Predisposizione e riesame dell'offerta
- Trattativa con il cliente
- Aggiudicazione e stipula del contratto

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO COMMERCIALE



3.3 Mappatura processi/reati

Il *processo commerciale* (partecipazione a gare ed appalti pubblici, partecipazione a richieste d'offerta private) risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, corruzione fra privati, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei delitti di criminalità organizzata e dei reati tributari.

4. PROCESSO DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO

4.1 Estensione del processo

Il processo comprende tutte le attività gestionali relative a:


- Attività di costruzione in cantiere
- Gestione del contratto e contabilizzazione degli stati di avanzamento
- Fatturazione attiva, incasso e contabilizzazione
- Gestione delle varianti e riserve

4.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Gestione del cantiere
- Attività di costruzione
- Gestione del contratto, inclusa la contabilizzazione degli stati di avanzamento
- Fatturazione attiva, incasso e contabilizzazione
- Gestione varianti e riserve

PROCESSO DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE DEL CONTRATTO



4.3 Mappatura processi/reati

Il *processo di costruzione e di gestione del contratto* (realizzazione dell'opera o erogazione del servizio) risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di frode in pubblica fornitura, di delitti di criminalità organizzata, di corruzione, di concussione e induzione a dare o promettere utilità (questi ultimi quando chi agisce per l'impresa abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), di corruzione fra privati, di delitti contro la personalità individuale (caporalato), di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita, di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di reati colposi gravi per violazione delle norme sulla sicurezza, di reati ambientali, di delitti contro il patrimonio culturale e dei reati tributari.

I reati con violazione delle norme sulla sicurezza e i reati ambientali, ancorché riconducibili al processo di costruzione, sono esaminati all'interno dei processi specifici di gestione per la sicurezza e di gestione ambientale.

5 PROCESSO FINANZIARIO

5.1 Estensione del processo

Attività finanziarie relative a:

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei fondi aziendali
- Impiego di disponibilità liquide
- Partecipazioni societarie


5.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Gestione della liquidità, pagamenti e incassi (tesoreria)
- Acquisizione e gestione di finanziamenti
- Investimenti finanziari
- Partecipazioni societarie

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO FINANZIARIO



5.3 Mappatura processi/reati

Il *processo finanziario* (gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide, partecipazioni societarie) risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di corruzione, concussione e induzione indebita (questi ultimi quando chi agisce per l'impresa abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), truffa aggravata ai danni dello Stato, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati societari, dei delitti con finalità di terrorismo, dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e dei reati tributari

6 PROCESSO AMMINISTRATIVO

6.1 Estensione del processo

Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a:

- Gestione del patrimonio societario e tutela di soci e fornitori
- Bilancio
- Adempimenti fiscali e tributari
- Controllo di gestione


6.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Gestione societaria
- Redazione dei documenti con valenza amministrativa
- Tenuta delle scritture contabili
- Redazione del bilancio
- Adempimenti in tema di tasse e contributi

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO AMMINISTRATIVO



6.3 Mappatura processi/reati

Il *processo amministrativo* (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili, bilancio, controllo di gestione, adempimenti fiscali e tributari) risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di corruzione, induzione indebita e concussione (questi ultimi quando chi agisce per l'impresa abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio), truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, reati societari, reati tributari.

7 PROCESSO DI GESTIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

7.1 Estensione del processo

Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:

- Investimenti produttivi
- Innovazione tecnica e tecnologica
- Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi
- Formazione del personale
- Iniziative di terzi oggetto di significative erogazioni pubbliche (esempio superbonus 110%, bonus facciate e simili) che coinvolgono l'impresa come esecutrice e gestore di tali erogazioni


7.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Istruttoria
- Autorizzazione
- Presentazione della domanda
- Gestione del finanziamento
- Sviluppo del progetto
- Rendicontazione

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE FONDI PUBBLICI



7.3 Mappatura processi/reati

Il *processo di gestione di erogazioni pubbliche* (investimenti produttivi, innovazione tecnica e tecnologica, ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi, formazione del personale) risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di corruzione, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati societari.

8 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

8.1 Estensione del processo

Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.


8.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi
- Protezione dei dati
- Utilizzo dei sistemi informativi
- Controlli specifici

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI



8.3 Mappatura processi/reati

Il *processo di gestione dei sistemi informativi* (tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali) risulta sensibile al rischio della commissione dei reati di frode informatica ai danni dello Stato e di criminalità informatica.

9 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

9.1 Estensione del processo

Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente


9.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Ricerca, selezione ed assunzione del personale
- Formazione del personale
- Valutazione del personale
- Gestione amministrativa del personale

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE RISORSE UMANE



9.3 Mappatura processi/reati

Il *processo di gestione delle risorse umane* risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di frode informatica ai danni dello Stato, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei reati societari, dei delitti contro la personalità individuale, di impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare.

10 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

10.1 Estensione del processo

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili


10.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Definizione delle responsabilità per la sicurezza
- Valutazione dei rischi salute e sicurezza
- Oneri per la sicurezza
- Controllo operativo per la sicurezza
- Formazione del personale in tema di sicurezza
- Visite mediche obbligatorie
- Monitoraggio degli adeguamenti legislativi

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA



10.3 Mappatura processi/reati

Il *processo di gestione per la sicurezza* risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di omicidio colposo ovvero di lesioni colpose gravi o gravissime, con violazione delle norme sulla sicurezza (derivanti da insufficiente valutazione in fase di pianificazione dei livelli di rischio connessi con le attività, ovvero di inadeguata attuazione delle misure di prevenzione pianificate).

11 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

11.1 Estensione del processo

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per l'ambiente, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili


11.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Definizione delle responsabilità per l'ambiente
- Analisi dei rischi ambientali
- Gestione dei rifiuti
- Controllo operativo per l'ambiente
- Formazione sugli aspetti ambientali
- Controllo degli adeguamenti legislativi

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO GESTIONE PER L'AMBIENTE



11.3 Mappatura processi/reati

Il *processo di gestione ambientale* risulta sensibile al rischio di commissione di reati ambientali di natura dolosa o colposa.

12 PROCESSO ATTIVITÀ IMMOBILIARE

12.1 Estensione del processo

Quando l'attività immobiliare è svolta dall'impresa, il processo include tutte le attività commerciali e di vendita relative alla costruzione in proprio e alla conseguente attività immobiliare.


12.2 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Identificazione delle opportunità immobiliari
- Sviluppo del progetto immobiliare
- Acquisizione delle autorizzazioni necessarie
- Costruzione in proprio
- Scelta Agenzia immobiliare
- Vendita unità immobiliari
- Fatturazione attiva e contabilizzazione

Lo schema di responsabilità e la successione dei singoli sottoprocessi/attività sono illustrati nella figura seguente.

PROCESSO ATTIVITA' IMMOBILIARE



12.3 Mappatura processi/reati

Il *processo attività immobiliare* (partecipazione a gare ed appalti pubblici, partecipazione a richieste d'offerta private, costruzione in proprio ed attività immobiliare), quando presente, risulta sensibile al rischio di commissione dei reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, corruzione fra privati, dei reati in tema di erogazioni pubbliche, dei delitti con finalità di terrorismo, dei delitti di criminalità organizzata e dei reati tributari.

I reati con violazione delle norme sulla sicurezza e i reati ambientali, ancorché riconducibili alla attività di costruzione in proprio, sono esaminati all'interno dei processi specifici di gestione per la sicurezza e di gestione ambientale.

MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI

C. Reati presupposto e analisi dei rischi

PREMESSA

Dopo aver identificato, nella precedente Sezione B, i processi sensibili dell'impresa di costruzione di complessità standard e la correlazione (mappatura) fra gli stessi processi e le famiglie di reati presupposto della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001, in questa sezione, per ciascuna famiglia e sottofamiglia di reati presupposto:

- Viene riportato l'articolo del DLgs 231/2001 che identifica i reati presupposto costituenti ciascuna famiglia e la relativa sanzione ad essi associata
- Viene meglio caratterizzato ciascun reato, riportando il testo normativo che lo definisce e lo sanziona
- Viene, quando necessario, approfondita l'analisi dei diversi profili di reato e di rischio relativamente all'impresa di costruzione di complessità standard

1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

(articolo modificato dall'art. 5 comma 1° del DLgs 75/2020)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati²:

Art. 316-bis. Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 4.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 356 – Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente³, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

² Gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis sono stati modificati dal DL 13/2022

³ **Art. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture**

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti(dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 640. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549:

- 1 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2 se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter – Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

Legge 898/1986 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

Art. 2:

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti).

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

1.2 Analisi dei rischi

I reati presupposto oggetto del presente articolo del DLgs 231/2001, tutti in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea, sono classificabili in cinque sottofamiglie:

- *Reati in materia di erogazioni pubbliche (artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis cp)*, quando il reato consiste in artifici e raggiri finalizzati al conseguimento indebito di una erogazione ovvero nell'utilizzo di una erogazione ricevuta per finalità diverse da quelle previste (malversazione)
- *Truffa (art. 640 cp)*, quando il reato consiste in artifici e raggiri finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto
- *Frode in pubblica fornitura (art. 356 cp)*, quando il reato, senza che siano necessari specifici raggiri, consiste nella dolosa inesecuzione di un contratto pubblico di fornitura di cose o servizi
- *Frode informatica (art. 640 ter cp)*, quando il reato consiste nel procurarsi un profitto alterando senza diritto dati presenti in un sistema informatico o telematico pubblico

- *Frode ai danni dei Fondi Europei Agricoli (art. 2 Legge 898/1986)*, conseguire indebitamente, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico di un Fondo Europeo agricolo

Per una società di costruzione standard, i comportamenti che possono configurare tali sottofamiglie di reati sono così identificabili:

- **Reati in materia di erogazioni pubbliche**, possono costituire reati di questa natura:
 - False dichiarazioni in una domanda per avere accesso ad una erogazione pubblica
 - Falsificazione dei rendiconti delle attività svolte con erogazione pubblica (ad esempio attività di formazione, superbonus 110%, ecc)
 - utilizzo in modo difforme di un anticipo contrattuale finalizzato a consentire la mobilitazione di risorse per l'esecuzione del contratto stesso
 - utilizzo in modo difforme di un finanziamento finalizzato ad opere di consolidamento sismico della sede o all'acquisto di macchinario
- **Truffa**, possono costituire truffa:
 - False dichiarazioni di requisiti o omissione nella comunicazione di informazioni ostative in sede di partecipazione ad un appalto pubblico
 - False dichiarazioni in sede di richiesta di autorizzazioni o licenze (ad esempio di una attestazione SOA, di una licenza edilizia, di una pratica di condono)
 - Falsificazione dei SAL relativi ai contratti acquisiti
 - Falsificazione dei SAL relativi all'edilizia convenzionata
- **Frode in pubblica fornitura**, possono costituire frode in pubblica fornitura:
 - la fornitura di materiali ed apparecchiature di marca e qualità diversa da quella prevista contrattualmente (giunti, pompe, rivestimenti, ...)
 - l'utilizzo di materiali (cemento, ferro, isolanti, ...) in quantità e/o con prestazioni inferiori a quelle previste a capitolato
 - la realizzazione di impiantistica non a norma, ecc.
- **Frode informatica**:
 - Abitualmente una società di costruzione standard non ha accesso ai sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione
- **Frode ai danni dei Fondi Europei Agricoli**:

Con riferimento al reato di *Frode a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*, si evidenzia che lo stesso risulta non applicabile alle imprese del settore delle costruzioni.

1.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare i reati presupposto oggetto del presente articolo interessano i seguenti processi aziendali:

- Approvvigionamento
- Commerciale

- Costruzione in cantiere e gestione dei contratti
- Utilizzo di erogazioni pubbliche
- Gestione dei sistemi informativi
- Gestione delle risorse umane
- Attività immobiliare

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

2. CRIMINALITÀ INFORMATICA

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(articolo introdotto dall'art.7, Legge 48/2008 e modificato dall'art. 9, DLgs 93/2013)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati⁴:

Art. 491 bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 615 quinquies – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

⁴ Gli artt. 615 quater, 615 quinquies, 617 quater e 617 quinquies cp sono stati così modificati dalla Legge 238/2021

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema telematico o informatico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni

Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata

Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Il Decreto Legge 21 settembre 2019 n° 105

Art. 1. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Comma 11.

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2.2 Analisi dei rischi

I reati presupposto oggetto del presente articolo del DLgs 231/2001 sono classificabili in cinque sottofamiglie:

- *Falsità di documenti informatici (art. 491 bis cp)*

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (artt. 615 ter e 615 quater cp)*
- *Danneggiamenti di sistemi informatici di terzi (artt. 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies cp)*
- *Frode nei servizi di certificazione della firma elettronica (Art. 640 quinquies cp)*
- *Violazione del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica (Legge 105/2019 art. 1)*

Per una società di costruzione standard, i comportamenti che possono configurare tali sottofamiglie di reati sono così identificabili:

- ***Falsità di documenti informatici:***
 - Falsità nelle rendicontazioni elettroniche di attività
 - Eliminazione fraudolenta di documenti informatici con valenza probatoria presenti nel proprio sistema informatico
- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:***
 - Detenzione e utilizzo di password di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate
 - Detenzione e utilizzo di password rilasciate a terzi per l'accesso a siti a pagamento o comunque non di pubblico dominio (es.: banche dati legislative) al fine di acquisire informazioni senza averne titolo
- ***Danneggiamenti di sistemi informatici di terzi:***
 - Rischio reato assolutamente non ipotizzabile per una azienda di costruzione standard
- ***Frode nei servizi di certificazione della firma elettronica:***
 - Rischio reato assolutamente non ipotizzabile per una azienda di costruzione standard
- ***Violazione del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica:***
 - Rischio reato assolutamente non ipotizzabile per una azienda di costruzione standard

2.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare i reati presupposto oggetto del presente articolo interessano i seguenti processi aziendali:

- Gestione dei sistemi informativi
- Gestione delle risorse umane

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ANCHE TRANSNAZIONALE

ART. 24-ter.

Delitti di criminalità organizzata *(articolo introdotto dall'Art. 59, Legge 94/2009)*

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Legge 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale

Art. 10. - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. abrogato dal DLgs 231/2007
6. abrogato dal DLgs 231/2007
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 - Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scórano in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (*Riduzione in schiavitù*), 601 (*Tratta e commercio di schiavi*) e 602 (*Alienazione e acquisto di schiavi*), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (*Prostituzione minorile*), 600-ter (*Pornografia minorile*), 600-quater (*Detenzione di materiale pornografico*), 600-quater.1 (*Pornografia virtuale*), 600-quinquies (*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*), 609-bis (*Violenza sessuale*), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (*Atti sessuali con minorenne*), 609-quinquies (*Corruzione di minorenne*), 609-octies (*Violenza sessuale di gruppo*), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (*Adescamento di minorenni*), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il

colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Articoli del Codice di procedura penale richiamati:

Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
 - 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
 - 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
 - 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 - 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
- 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

Articoli del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 richiamati:

Articolo 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articoli della Legge 16 marzo 2006 n. 146 richiamati

Art. 3 - Definizione di reato transnazionale

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel

massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Articoli del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 richiamati

Art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articoli del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 richiamati

Art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articoli del DLgs 25 luglio 1998 n. 286 richiamati

Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
 - a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493.
Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3.2 Analisi dei rischi

I reati presupposto oggetto dell'art. 24-ter del DLgs 231/2001 e della Legge 146/2006 sono classificabili in tre sottofamiglie:

- *Reati di criminalità organizzata transnazionale (Legge 146/2006)*
- *Sequestro di persona (art. 630 cp)*
- *Reati di associazione per delinquere (artt. 416 e 416 bis e ter cp, art. 74 DPR 309/1990) e scambio elettorale politico-mafioso*

Per una impresa di costruzione standard si possono fare le seguenti valutazioni:

- **Reati di criminalità organizzata transnazionale:** i reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale non sono "tipici" del settore costruzioni, anche se possono essere, in linea di principio, ipotizzati per le non numerose imprese di costruzioni che operano anche all'estero. ANCE non ha ritenuto di approfondire il modello di prevenzione, gestione e controllo a fronte di questa specifica tipologia di reato, ed invita le imprese interessate ad una analisi dei rischi basata sulla specifica realtà aziendale, con particolare riferimento sia alle modalità organizzative delle attività svolte all'estero (società locali, filiali, cantieri direttamente gestiti dalla impresa italiana) che alla natura/frequenza dei flussi (di persone, di merci, finanziari) fra l'impresa e il terminale estero.
- **Sequestro di persona:** questa tipologia di reato non è ipotizzabile per una impresa di costruzioni standard
- **Reati di associazione per delinquere e scambio elettorale politico-mafioso:** i condizionamenti della criminalità organizzata nel contesto produttivo italiano purtroppo coinvolgono in modo significativo anche il settore delle costruzioni.

L'associazione per delinquere ex art. 416 cp si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti:

- a. da un vincolo associativo (tendenzialmente permanente, o comunque stabile) che coinvolge almeno tre persone
- b. dall'indeterminatezza del programma criminoso (diversamente da quanto avviene ad esempio nel concorso di persone nel reato)
- c. dall'esistenza di una struttura organizzativa criminosa.

L'associazione per delinquere è di tipo mafioso (art. 416 bis cp) quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato permanente, che si consuma con l'ingresso nell'associazione (mafia, ndrangheta, camorra e analoghe associazioni anche transnazionali) e sussiste fino all'abbandono o allo scioglimento.

L'elemento soggettivo del reato della persona fisica è il dolo specifico che consiste nella coscienza delle caratteristiche dell'organizzazione e nella volontà dell'ingresso in essa; la partecipazione può esplicarsi in forme diverse (mettersi a disposizione del sodalizio criminale, avere rapporti d'affari, fornire

mezzi materiali, supportare economicamente l'associazione ecc.), purché la prestazione sia in grado di dare un contributo effettivo al mantenimento in attività dell'associazione e dei suoi scopi illeciti.

Per quanto riguarda l'imputazione alle persone giuridiche della responsabilità amministrativa derivante dalle diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata (incluse le associazioni di tipo mafioso), occorre distinguere due casi:

- possono essere chiamati a rispondere enti per loro natura non criminali, ma che occasionalmente, a causa della condotta di persone riconducibili all'ente, appoggiano, favoriscono, promuovono, o concorrono ad un'associazione criminosa;
- possono essere incriminati enti creati con l'unica finalità di consentire o agevolare la commissione di un reato, come ad esempio un'associazione a delinquere in sé.

La prima ipotesi è quella più aderente alle finalità di prevenzione del DLgs 231/2001; può pertanto incorrere nella responsabilità amministrativa conseguente il reato di associazione a delinquere un ente lecito inserito in un circuito lecito in cui figure apicali o soggetti subordinati si associano con altre persone per commettere reati, anche con l'intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo ente cui appartengono.

L'impresa di per sé illecita, costituita allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, è da considerare un'ipotesi residuale, non tutelabile attraverso la predisposizione di un efficace modello di organizzazione e gestione; corretta appare la previsione del legislatore che all'art. 16 comma 3 del DLgs 231/2001 applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività agli enti costituiti *allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati....*

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere, o concorrere (anche nella forma del "concorso esterno"⁵) ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa.

Il presente codice di comportamento intende fornire alle imprese associate ANCE protocolli di prevenzione applicabili all'insieme delle attività svolte dalle stesse, restando nella responsabilità di ciascuna impresa identificare eventuali protocolli aggiuntivi in funzione del livello di rischio connaturato con la propria attività e con la localizzazione geografica dell'impresa e/o della singola attività. Fondamentale riferimento operativo è costituito dalla Legge 190/2012⁶ (detta anche Legge anticorruzione) che, all'Art. 1, comma 53, identifica le attività

⁵ Codice Penale - Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 110 c.p.: Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

⁶ **Legge 190/2012 – Art. 1**

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

imprenditoriali considerate critiche ai fini delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Tali attività, tutte rilevanti nella filiera delle costruzioni e già a suo tempo individuate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

La stessa Legge 190/2012 all'Art. 1 comma 52 prevede l'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nelle attività imprenditoriali considerate critiche (la cosiddetta white list).

Si segnala poi che l'associazione per delinquere costituisce uno strumento per compiere altri reati, non necessariamente inclusi nell'elenco dei reati presupposto. Si pensi, ad esempio, con riferimento al settore delle costruzioni, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.).

Le diverse possibili manifestazioni dei reati di associazione per delinquere rendono quindi necessaria una attività di prevenzione orientata non solo al contrasto dei sottostanti delitti specifici, ma soprattutto alla verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale (esempio dazioni di denaro, erogazione di prestazioni non contabilizzate, assunzione di personale, ...).

Lo scambio elettorale politico-mafioso costituisce una specifica condotta di questa natura.

3.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero

53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonché per l'attività di verifica.

57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

configurare i reati presupposto di criminalità organizzata interessano i seguenti processi aziendali:

- Approvvigionamento
- Commerciale
- Costruzione e gestione del contratto
- Finanziario
- Amministrativo
- Gestione delle risorse umane

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

(articolo modificato dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012, dall'art. 1 comma 9, Legge 3/2019 e dall'art. 5 comma 1b del DLgs 75/2020)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2

4.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 314 – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 317. Concussione. – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. – Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis. Circostanze aggravanti. – La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il

pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari. – Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. – Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321. Pene per il corruttore. –Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322. Istigazione alla corruzione. – Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 – Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Art. 346 bis – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio

o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

4.2 Analisi dei rischi

I reati presupposto oggetto dell'art. 25 del DLgs 231/2001 sono classificabili in tre sottofamiglie:

- *Peculato e abuso d'ufficio (artt. 314, 316 e 323 cp)*
- *Concussione e induzione indebita (artt. 317, 319 quater e 322 bis cp)*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis cp)*

Per una impresa di costruzione standard si possono fare le seguenti valutazioni:

- ***Peculato e abuso d'ufficio***: questi reati sono presupposto della responsabilità amministrativa solamente nei casi in cui offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Con riferimento a tali reati presupposto occorre anche considerare che trattasi di reati propri del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio: per essere causa di responsabilità amministrativa dovrebbero pertanto essere commessi da soggetti riconducibili all'impresa di costruzione in concorso con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, nell'interesse o vantaggio dell'impresa e in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Nonostante la marginalità delle situazioni di rischio, si ritiene che debbano essere presidiate con attenzione tutte le attività nelle quali l'impresa utilizza risorse finanziarie dell'Unione Europea.

- ***Concussione e induzione indebita***: si è in presenza di reati propri della Pubblica Amministrazione, il cui soggetto attivo è di regola un pubblico funzionario. Nel caso di induzione indebita a dare o promettere utilità, il reato è imputabile anche al privato che concorre con il soggetto pubblico nella realizzazione del reato.

La differenza tra il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità:

- la *concussione* consiste nell'abuso coattivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno indebito (ad esempio, rifiuto di rilascio di una autorizzazione o certificazione dovuta) che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità
- *l'induzione indebita* si realizza, invece, nel caso di abuso del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale (ad esempio, ritardo intenzionale nel rilascio di una autorizzazione o certificazione dovuta),

condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire comunque un tornaconto personale.

Con riferimento alle imprese di costruzione, occorre anche ricordare che nel nostro ordinamento non è raro che la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale ex art. 357 cp o incaricato di pubblico servizio ex art. 358 cp) sia estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, che tale qualifica sia attribuita ad esponenti di una impresa di costruzione privata, investita dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni (ad esempio gestione di alcune concessioni pubbliche), nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti.

- **Corruzione:** limitando l'analisi ai soli reati di natura corruttiva, in taluni casi possono configurarsi sia *corruzioni attive* (es. l'amministratore o il dipendente della singola società corrompe un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'impresa qualcosa), sia *corruzioni passive* (es. l'esponente dell'impresa - nello svolgimento di un'attività di natura "pubblicistica" - riceve denaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio).

La responsabilità amministrativa per *corruzione passiva* si verificherà con minore frequenza della corruzione attiva, giacché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica senza, cioè, che sia configurabile un interesse o vantaggio dell'ente.

Il rischio reato connesso alla *corruzione attiva* è particolarmente elevato in tutte le tipologie di imprese che hanno significative interfaccia con la Pubblica Amministrazione; fra queste, ovviamente, anche le imprese di costruzione che necessitano di autorizzazioni ed operano nel settore degli appalti pubblici.

L'analisi del rischio, partendo dalle modalità con le quali la corruzione attiva può essere commessa, deve prendere in esame:

- I processi nei quali l'evento corruzione è possibile, esempio la richiesta di finanziamenti pubblici, di autorizzazioni e certificazioni, l'attività commerciale e di rendicontazione nel quadro degli appalti pubblici
- I processi nei quali può essere generato il corrispettivo della corruzione, esempi tipici il processo amministrativo e quello finanziario (omaggi, regalie e generazione di risorse finanziarie extracontabili), il processo approvvigionamenti (incarichi di consulenza non giustificati e non rendicontati), il processo di costruzione (esecuzione di prestazioni senza corrispettivo adeguato), il processo di gestione delle risorse umane (assunzione di personale riconducibile al corrotto)

Per quanto riguarda lo specifico reato di *corruzione in atti giudiziari*, si precisa che tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo status di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza⁷.

⁷ cfr. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 15.208 del 25/2/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale

4.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare i reati presupposto di Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio interessano i seguenti processi aziendali:

- Commerciale
- Costruzione e gestione del contratto
- Finanziario
- Amministrativo
- Utilizzo di erogazioni pubbliche
- Gestione delle risorse umane
- Attività immobiliare

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

Si segnala che la corretta implementazione di un sistema gestionale anticorruzione conforme alla norma ISO 37001:2016, ancorché non prevista dal Legislatore come esimente specifica, è da considerare idonea per la predisposizione di adeguati protocolli di prevenzione a fronte dell'insieme dei reati ex art. 25 del DLgs 231/2001.

5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

(articolo introdotto dall'art. 6, Legge 409/2001 e modificato dall'art. 15 comma 7, Legge 99/2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

5.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 453. *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:

- 1 chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2 chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3 chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4 chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Art. 454. *Alterazione di monete*

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 455. *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457. *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 459. *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

5.2 Analisi dei rischi

I reati presupposto di *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* oggetto dell'art. 25 - bis del DLgs 231/2001 sono classificabili in due sottofamiglie:

- *Reati che prevedono la contraffazione, l'alterazione o l'importazione dei valori tutelati:*
 - Contraffazione e spendita di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo (artt.453, 454, 455, 459, 460 e 461 cp)
 - Contraffazione, alterazione, o introduzione nello Stato e commercio di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (artt. 473 contraffazione e 474 importazione cp)
- *Reati che prevedono il solo utilizzo dei valori/beni contraffatti o alterati:*
 - Spendita o utilizzo di monete o valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede (artt. 457 e 464 cp)
 - Utilizzo di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni contraffatti o alterati (artt. 473 utilizzo e 474 utilizzo cp)

I reati che prevedono la contraffazione, l'alterazione o l'importazione dei valori tutelati (monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento) non appaiono ipotizzabili per una impresa di costruzione standard.

Il rischio di commissione dei reati che prevedono il solo utilizzo dei valori/beni contraffatti o alterati, è invece presente anche nell'impresa di costruzione standard.

5.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare i reati presupposto di utilizzo dei valori/beni (monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento) contraffatti o alterati interessano i seguenti processi aziendali:

- Approvvigionamento
- Finanziario
- Gestione delle risorse umane

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 25-bis.1.

Delitti contro l'industria e il commercio (articolo introdotto dall'art. 15 comma 7, Legge 99/2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

6.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6.2 Analisi dei rischi

I delitti contro l'industria e il commercio oggetto dell'art. 25 – bis.1 del DLgs 231/2001 sono classificabili in due sottofamiglie:

- *Frodi e contraffazioni (artt. 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater cp)*
- *Turbata libertà e illecita concorrenza (artt. 513, e 513 bis cp)*

I delitti relativi a frodi e contraffazioni non appaiono, per loro natura, ipotizzabili per una impresa di costruzione standard.

Il rischio della commissione dei delitti appartenenti al secondo sottogruppo è invece presente anche nell'impresa di costruzione standard.

6.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare delitti contro l'industria e il commercio interessano i seguenti processi aziendali:

- Approvvigionamenti
- Commerciale
- Costruzione e gestione del contratto
- Gestione delle risorse umane

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

7. REATI SOCIETARI

Art. 25-ter

Reati societari.

(articolo introdotto dall'art. 3, DLgs. 61/2002, modificato dagli artt. 31 e 39, Legge 262/2005 e dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012, dall'art. 12, legge 69/2015, e dall'art.6 DLgs 38/2017)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c) abrogata;
 - d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;]⁽¹⁾
 - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
 - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
 - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
 - r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

⁽¹⁾ *L'articolo 2623 del codice civile è stato abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 262/2005; il reato corrispondente è stato trasferito nel TUF (art. 173 bis), ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter*

7.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice civile richiamati:

Art. 2621. False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis - Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter - Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[Art. 2623. Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.]

N.B.: articolo del codice civile abrogato dall'art. 34 comma 2 della Legge 262/2005. Il testo corrispondente è stato trasferito nel TUF (art. 173 bis) ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter del DLgs 231/2001

[Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

N.B.: articolo del codice civile abrogato dall'art. 37 n° 34 del DLgs 39/2010. Il delitto corrispondente (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) è ora previsto dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo, ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter del DLgs 231/2001.

Art. 2625. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i

conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. -Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno .

Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635. - Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

7.2 Analisi dei rischi

I *reati societari* oggetto dell'art. 25 – ter del DLgs 231/2001 sono classificabili in tre sottofamiglie:

- *Reati societari propriamente detti (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2636 e 2638 cc)*
- *Reati societari delle società quotate o con titoli quotati in mercati regolamentati (artt. 2622, 2629 bis e 2637 cc)*
- *Corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis cc)*
- **Reati societari propriamente detti**

I reati societari possono qualificarsi come propri⁸ perché soggetti attivi possono essere solo, a seconda dei casi, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Tale caratteristica individua come critiche le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale e ai poteri di tali soggetti, nonché alla completezza e correttezza dei flussi informativi dagli stessi soggetti verso l'Organismo di Vigilanza.

La valutazione di gravità di questa sottofamiglia di reati è variata nel tempo, come indicato dai numerosi provvedimenti di legge che sono intervenuti sull'art. 25-ter del Decreto.

Dopo una iniziale depenalizzazione (DLgs 61/2002) del falso in bilancio per le società non quotate, considerato reato di danno (perseguitabile su richiesta del danneggiato) e non di pericolo (perseguitabile d'ufficio), la Legge 69/2015, ha inteso rafforzare la lotta alla corruzione anche attraverso il contrasto al falso in bilancio, potenziale strumento di costituzione di "fondi neri": il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 cc è stato quindi riclassificato come delitto di pericolo punibile con la reclusione e perseguibile d'ufficio.

⁸ Sono definiti reati propri quelli che si configurano solo se il soggetto agente assume una particolare qualifica

In tutti casi costituisce falso in bilancio l'esporsi fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

In conclusione, per una impresa di costruzione standard, così come per la generalità delle imprese, la disciplina del falso in bilancio oggi vigente ha ampliato le situazioni nelle quali è possibile essere inquisiti ed ha aumentato le potenziali sanzioni, sia a carico della persona fisica che commette il reato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) che della stessa impresa per responsabilità amministrativa.

- ***Reati societari delle società quotate o con titoli quotati in mercati regolamentati***

L'impresa di costruzione standard, così come definita in precedenza, non è quotata in borsa e non opera con titoli quotati in mercati regolamentati: ne consegue che questa tipologia di reati presupposto risulta non applicabile.

- ***Corruzione tra privati:***

Per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, il DLgs 38/2017 ha profondamente modificato l'art. 2635 del codice civile ed ha introdotto nello stesso codice due nuovi articoli (art. 2635 bis e art. 2635 ter), prevedendo una nuova fattispecie di reato ed alcune pene accessorie.

Relativamente alle modifiche apportate al codice civile, il Decreto 38/2017, ha aumentato in modo significativo il rigore delle disposizioni previgenti per la corruzione, anche passiva, tra privati:

- estendendo l'ambito di applicabilità del reato dalle sole società commerciali anche agli enti privati
- eliminando la previsione che la corruzione privata, per essere punibile, dovesse recare nocumento alla società, ma sanzionandola come fatto illecito di per sé
- prevedendo come reato, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti
- prevedendo che l'illecito possa essere posto in essere anche per interposta persona
- estendendo l'ambito dei soggetti punibili a chiunque svolga funzioni direttive nell'ambito dell'organizzazione o dell'ente
- prevedendo l'interdizione temporanea dei soggetti condannati, se recidivi, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 2635 ter)
- prevedendo come nuovo reato presupposto anche l'istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.

La successiva Legge 3/2019 ha ulteriormente modificato i due articoli del cc prevedendo per i corrispondenti reati la perseguibilità d'ufficio.

Anche per la corruzione fra privati, così come visto in precedenza per la corruzione a danno della Pubblica Amministrazione, l'analisi del rischio deve prendere in esame:

- I processi nei quali l'evento corruzione fra privati (attiva e/o passiva) è possibile, esempio l'attività commerciale fra privati, la costruzione e la gestione del contratto, gli approvvigionamenti (stipula e successiva gestione dell'ordine), la assunzione di personale, l'attività immobiliare.

- I processi nei quali può essere generato il corrispettivo della corruzione attiva, esempi tipici il processo amministrativo e quello finanziario (omaggi, regalie e generazione di risorse finanziarie extracontabili), il processo approvvigionamenti (incarichi di consulenza non giustificati e non rendicontati), il processo di costruzione (esecuzione di prestazioni senza corrispettivo adeguato), il processo di gestione delle risorse umane (assunzione di personale riconducibile al corrotto)

7.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare reati societari propriamente detti interessano i seguenti processi aziendali:

- Governance e Alta Direzione
- Amministrativo

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare reati di corruzione fra privati interessano i seguenti processi aziendali:

- Commerciale
- Approvvigionamenti
- Costruzione e gestione del contratto
- Finanziario
- Amministrativo
- Gestione delle risorse umane
- Attività immobiliare

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

Si segnala che la corretta implementazione di un sistema gestionale anticorruzione conforme alla norma ISO 37001:2016, ancorché non prevista dal Legislatore come esimente specifica, è da considerare idonea per la predisposizione di adeguati protocolli di prevenzione anche a fronte del reato di corruzione fra privati.

8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Art. 25-quater

Delitti con finalità di terrorismo o di everSIONE dell'ordine democratico

(articolo introdotto dall'art. 3, Legge 7/2003)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everSIONE dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

8.1 Identificazione dei reati presupposto

L'articolo 25-quater non identifica specifici reati presupposto, ma fa riferimento a reati di qualsiasi natura, purché commessi con una delle due seguenti finalità:

- Terrorismo
- Eversione dell'ordine democratico

La conseguente sanzione pecuniaria per responsabilità amministrativa è funzione della sanzione associata al reato commesso con finalità di terrorismo o di everSIONE dell'ordine democratico.

8.2 Analisi dei rischi

Per una impresa di costruzione standard il rischio della commissione di reati di questa natura appare trascurabile.

L'impresa di per sé illecita, costituita allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati di terrorismo o di everSIONE dell'ordine democratico, è da considerare un'ipotesi residuale, non tutelabile attraverso la predisposizione di un efficace modello di organizzazione e gestione; corretta appare la previsione del legislatore che all'art. 16 comma 3 del DLgs 231/2001 applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività agli enti costituiti *allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati....*

8.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero sostanziare il rischio di *Delitti con finalità di terrorismo o di everSIONE dell'ordine democratico* sono riconducibili alla inadeguata selezione, sotto questo profilo, del personale e quindi al processo

- Gestione delle risorse umane

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Art 25 quater. 1

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

(articolo introdotto dall'art. 8, Legge 7/2006)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

9.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

9.2 Analisi dei rischi

Il reato di mutilazione degli organi genitali femminili non appare ipotizzabile per le imprese di costruzione.

9.3 Protocolli di prevenzione

Nessun protocollo di prevenzione appare necessario

10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Art. 25-quinquies

Delitti contro la personalità individuale.

(articolo introdotto dall'art. 5, Legge 228/2003 e modificato dall'art. 10 Legge 38/2006, dall'art. 3, DLgs 39/2014 e dall'art.6 Legge 199/2016)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

10.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati⁹:

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter. Pornografia minorile

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

⁹ Gli artt. 600-quater e 609-undecies cp sono stati così modificati dalla Legge 238/2021

Art. 600-quater. Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000.

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Art. 601. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 603-bis - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

10.2 Analisi dei rischi

I delitti contro la personalità individuale oggetto dell'art. 25 – quinquies del DLgs 231/2001 sono classificabili in tre sottofamiglie:

- *Riduzione in schiavitù (artt. 600, 601 e 602 cp)*
- *Prostituzione e pornografia minorile (artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies e 609 undecies cp)*
- *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis cp)*

- **Riduzione in schiavitù**

I reati appartenenti a questa sottofamiglia non appaiono ipotizzabili per le imprese di costruzione.

- **Prostituzione e pornografia minorile**

I reati appartenenti a questa sottofamiglia non appaiono ipotizzabili per le imprese di costruzione.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato)**

La Legge 199/2016, cosiddetta anticaporalato, oltre a introdurre i reati ex art. 603 bis cp fra i reati presupposto del DLgs 231/2001 ha profondamente innovato il previgente art. 603 bis del Codice Penale - *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* che oggi nella nuova formulazione sanziona sia il reclutatore che l'utilizzatore della manodopera oggetto di sfruttamento.

Lo stesso art 603 bis individua quattro specifici indicatori della situazione di sfruttamento: reiterata corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali applicabili; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il reato è considerato dal legislatore di particolare gravità, in quanto viene prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote e la applicazione delle sanzioni interdittive ex articolo 9, per una durata non inferiore ad un anno.

Appare evidente che, per le imprese di costruzione, il rischio relativo a questo reato presupposto non è trascurabile, con particolare riferimento alle attività svolte negli stabilimenti di produzione e nei cantieri.

Particolarmente significativi per le imprese di costruzione sono poi sia gli indicatori delle situazioni di sfruttamento, (fra i quali la sotto retribuzione rispetto agli standard nazionali e la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro) che le aggravanti (ancora rischio per la sicurezza e numero di lavoratori reclutati maggiore di tre).

10.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare il reato di *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* reati interessano i seguenti processi aziendali:

- Costruzione e gestione del contratto
- Gestione delle risorse umane

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

11. ABUSI DI MERCATO

Art. 25 sexies

Abusi di mercato

(articolo introdotto dal comma 3 dell'art. 9, Legge 62/2005 - Legge comunitaria 2004.)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto

11.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del DLgs 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria¹⁰

Parte V – titolo I-bis - ABUSI DI MERCATO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 180 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;

b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) , del regolamento (UE) n. 596/2014;

c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 182 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c) , il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) ;

¹⁰ Così come modificati dalla Legge 238/2021

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (benchmark).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

Art. 183 - Esenzioni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) , del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento 1184.

Capo II – Sanzioni penali

Art. 184 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) .

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Capo III - Sanzioni amministrative

Art. 187-bis - Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2., 3. e 4. abrogati

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter - Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
3. abrogato
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
- 5., 6. e 7. abrogati.

Art. 187 quinquies - Responsabilità dell'Ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

11.2 Analisi dei rischi

I reati di abuso di mercato non sono “tipici” dell’impresa di costruzione standard, anche se possono essere commessi da un’impresa associata ANCE che sia una società emittente di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e/o detenga partecipazioni rilevanti in tali società quotate o sia un investitore molto attivo sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; per estensione, alcune forme di abuso di mercato potrebbero essere commesse da un’impresa associata ANCE controllata da tali società quotate e/o detentrici di partecipazioni rilevanti in tali società quotate o investitore molto attivo sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Tipicamente in questi due casi, richiamati nel seguito per brevità come “imprese attive in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione”, il presente Codice di Comportamento ANCE rinvia esplicitamente all’analisi dei rischi e ai protocolli di prevenzione contenuti nella corrispondente sezione “Abusi di mercato” delle Linee Guida 231 (rev. giugno 2021) emesse da Confindustria, associazione alla quale ANCE aderisce.

11.3 Protocolli di prevenzione

Per le imprese di costruzione standard:

I possibili comportamenti che potrebbero configurare il reato di *Abusi di mercato* interessano i seguenti processi aziendali:

- Alta Direzione e governance

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l’adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

Per le imprese attive in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione:

Si rinvia ai protocolli previsti dalle Linee Guida 231 emesse da Confindustria.

12. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007 e modificato dall'art. 30 del DLgs 81/2008)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Decreto Legislativo 81/2008

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle

misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
- 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

12.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 589. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

12.2 Analisi dei rischi¹¹

Le problematiche della sicurezza assumono una particolare rilevanza per le imprese di costruzione, soprattutto in funzione dell'attività svolta nei cantieri temporanei o mobili; ne consegue che è fondamentale che l'impresa sia ben consapevole dei presupposti della responsabilità amministrativa derivante dai reati colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro¹².

¹¹ Si deve tener conto anche di quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare Prot. 15/VI/0015816/MA001.A001 datata 11 luglio 2011; tale circolare allega il documento, predisposto dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., avente per oggetto: **Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del DLgs 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del DLgs 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007**

¹² Le argomentazioni riportate in questo paragrafo sono tratte dalla Circolare n° 83607/2012 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza Volume III – Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato

I concetti di interesse e di vantaggio previsti come presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente non possono essere estesi *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-*septies* del DLgs 231/2001, stante la natura colposa degli stessi.

In proposito, va osservato che il concetto di interesse dell'ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell'autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l'agire colposo, stante l'assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo vantaggio dell'ente, valutabile *ex post*, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell'impresa e non attraverso l'accertamento dello scopo che ha ispirato l'autore del reato presupposto.

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all'art. 25-*septies* sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorché nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata, così come l'ipotesi che l'ente abbia tratto comunque un vantaggio, ad esempio nella forma di un risparmio dei tempi di lavorazione e/o dei costi correlati alla sicurezza.

In materia di sicurezza del lavoro, analizzando brevemente le figure tipizzate dalla normativa primaria, titolari di obblighi di sicurezza, ed in particolare la loro posizione funzionale, è inoltre possibile concludere che alla categoria dei soggetti apicali vanno sicuramente ricondotte sia la figura del *datore di lavoro* che quella del *dirigente*, per la cui nozione si fa rimando all'art. 2 comma 1, rispettivamente, lett. b) e d) del DLgs 81/2008.

12.3 Protocolli di prevenzione

I reati in tema di sicurezza, proprio per la loro natura colposa, hanno ricevuto una particolare attenzione da parte del Legislatore e l'art 30 del Testo Unico Sicurezza (DLgs 81/2008), caso unico fra tutti i reati presupposto, identifica le caratteristiche che deve possedere il Modello di organizzazione e gestione per essere considerato adeguato, e conseguentemente, ove correttamente implementato, per essere considerato esimente dalla responsabilità amministrativa.

I commi da 1 a 4 del già citato art. 30 stabiliscono infatti:

1. Che il modello ex DLgs 231/2001 venga adottato ed efficacemente attuato ed assicurati:
 - il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
 - le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
 - altre attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

- le attività di sorveglianza sanitaria
 - le attività di formazione e informazione dei lavoratori
 - le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
 - l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
 - verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. che il modello organizzativo e gestionale preveda idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività precedenti.
 3. che il modello organizzativo preveda:
 - in funzione delle dimensioni dell'impresa e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio
 - un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 4. che il modello organizzativo preveda anche:
 - un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate
 - il riesame e l'eventuale modifica del modello stesso in presenza di violazioni significative delle norme relative alla sicurezza, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività dell'impresa.

Particolare rilevanza, soprattutto per le imprese più esposte ai rischi reati colposi in materia di sicurezza, come le imprese di costruzione, assumono poi i commi 5 e 5 bis dello stesso articolo 30.

Il comma 5, prevede efficacia esimente, con riferimento alle parti corrispondenti, per i Modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi ritirato e sostituito dalla norma ISO 45001:2018).

Con Lettera Prot. 15/VI/0015816/MA001.A001 del 11 luglio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 dello stesso DLgs 81/2008: tale documento evidenzia che *“l'unica parte non corrispondente tra le Linee Guida UNI - INAIL, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiesto all'art. 30 del DLgs 81/2008, è l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*. Questo significa che la corretta implementazione di un sistema gestionale per la sicurezza conforme alle Linee Guida UNI-INAIL o alla norma BS OHSAS 18001 (oggi ISO 45001) soddisfa pienamente i requisiti esimenti previsti dall'art. 30, ad eccezione del solo sistema sanzionatorio¹³.

Il comma 5 bis dello stesso articolo art. 30 riconosce efficacia esimente anche ai Modelli organizzativi indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, quali le *procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle*

¹³ Si ricorda che il Modello di organizzazione e gestione previsto come esimente dal DLgs 231/2001 deve includere, oltre a quanto richiesto dall'art. 30, anche una parte generale che regolamenti altri aspetti specifici del modello (nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, tutela del whistleblowing, flussi informativi da e per l'OdV, ecc).

piccole e medie imprese, recepite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il DM 13 febbraio 2014.

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare il reato di *Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* interessano marginalmente i seguenti processi aziendali:

- Approvvigionamento
- Commerciale
- Costruzione e gestione del contratto
- Amministrativo
- Gestione delle risorse umane
- Attività immobiliare

e in modo sostanziale il processo dedicato alla prevenzione dei reati stessi

- Gestione per la sicurezza

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

Con riferimento a quanto esposto in questo paragrafo, si deve aggiungere che:

- La norma ISO 45001, come in precedenza lo standard OHSAS 18001, è certificabile da enti di certificazione accreditati.
- La norma ISO 45001, la norma UNI-INAIL e le procedure semplificate del febbraio 2014 possono essere oggetto di asseverazione da parte degli "organismi paritetici"¹⁴.

Gli organismi paritetici che possono validamente asseverare il modello per la sicurezza adottato dalle imprese di costruzione debbono avere le caratteristiche identificate nella Circolare del Ministero del Lavoro del 29 luglio 2011, ovvero:

- 1) essere espressione di associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- 2) essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'azienda
- 3) essere soggetto operante nel settore di riferimento dell'azienda (es. edilizia) e "non in diverso settore"
- 4) essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico

Per le imprese associate Ance, queste caratteristiche sono possedute dalla rete degli Enti Paritetici Territoriali, a diffusione provinciale sull'intero territorio nazionale, coordinata dal CNCPT.

Con riferimento specifico al settore delle costruzioni, si segnala che l'ente italiano di normazione ha recentemente emesso la norma UNI 11751-1:2019 avente per oggetto *Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile*.

¹⁴ **Art. 51 comma 3-bis.** Gli organismi paritetici, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività.

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

(articolo introdotto dall'art.63 (oggi 72) comma 3, DLgs 231/2007 e modificato dall'art. 3 comma 5, Legge 186/2014)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

13.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati¹⁵:

Art. 648 - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Art. 648-bis - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter. 1. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie,

¹⁵ Si segnala che il DLgs 195/2021 di recepimento della direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, pur non intervenendo direttamente sul DLgs 231/2001, ha apportato alcune significative modifiche al Codice penale (artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1), prevedendo in particolare l'estensione dei reati presupposto delle condotte di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni.

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Articoli del DLgs 231/2007 richiamati

Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane Spa., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.
3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
- 3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

Art. 63. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
- 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67. (26)
- 1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.

13.2 Analisi dei rischi

I delitti oggetto del presente articolo del DLgs 231/2001 sono classificabili in tre sottofamiglie:

- *Ricettazione (art. 648 cp)*
- *Riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter cp)*
- *Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cp)*

Per una società di costruzione standard, possono essere effettuate le seguenti valutazioni:

- ***Ricettazione***

Questa fattispecie di reato punisce chi compie attività negoziali (acquisto, ricezione, occultamento) idonee a trasferire cose o danaro, frutto di un reato commesso a monte, nel proprio patrimonio; risponde di ricettazione anche il soggetto che mette in contatto le parti pur indirettamente.

Questi reati non debbono essere scambiati con il riciclaggio (che prevede il compimento di operazioni consapevolmente volte ad impedire in modo definitivo od anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità), con l'autoriciclaggio (che prevede che il reimpiego del denaro, dei beni o delle altre utilità sia effettuato dallo stesso autore del reato) o con il meno grave incauto acquisto ex art. 712 cp (reato di colpa per non aver effettuato accertamenti sulla legittimità della provenienza del bene).

- ***Riciclaggio***

Il reato di riciclaggio, relativo al reimpiego dei proventi di reati commessi da terzi, è tipizzabile con uno specifico processo (*lavaggio*) in tre fasi distinte:

- nella prima fase (*collocamento*) i proventi derivanti da attività criminali altrui (solitamente consistenti in denaro contante) vengono raccolti e collocati nel mercato sotto forma di moneta scritturale, mediante operazioni in grado di rendere più difficilmente individuabili le circostanze di ingresso del denaro stesso

- la seconda fase (*stratificazione*) consiste nella movimentazione del denaro tramite una serie di operazioni sempre più complesse, finalizzate ad ostacolare la ricostruzione documentale dei vari trasferimenti
- nell'ultima fase (*reimpiego*) il denaro proveniente dall'attività criminale, reso ormai non tracciabile, viene reimpiegato nell'economia legale, in operazioni tipiche delle attività economiche e imprenditoriali.

All'esito delle operazioni di cui sopra, pertanto, il denaro proveniente da condotte illecite risulta "lavato" e apparentemente legale, consentendo alla criminalità organizzata di acquisire quote anche significative dell'economia legale, con forte condizionamento e distorsione della stessa.

Per la significativa incidenza e rilevanza di tali operazioni nel contesto economico e sociale non solo italiano ma anche transnazionale, il Legislatore con il DLgs 231/2007 - *Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo* ha creato a carico delle tipologie di imprese, definite soggetti obbligati¹⁶, considerate a maggior rischio riciclaggio a causa della tipologia di attività svolta, un impianto normativo di tipo gestionale e amministrativo (parallelo al sistema repressivo)¹⁷, incluso l'obbligo di segnalare all'UIF ogni operazione ritenuta sospetta.

Non vi è alcun dubbio che il complesso sistema di prevenzione antiriciclaggio definito dal DLgs 231/2007 costituisca, per i soggetti obbligati, parte integrante e imprescindibile del Modello di organizzazione e gestione ex DLgs 231/2001.

Le imprese di costruzione non sono annoverabili fra i soggetti obbligati e pertanto possono limitarsi ad adottare i protocolli di prevenzione ritenuti, anche alla luce del DLgs 231/2007, adeguati alla tipologia di attività svolta (ad esempio attività immobiliare), alle proprie dimensioni e alla tipologia di clientela.

Si segnala che lo stesso DLgs 231/2007, come forma di contrasto al riciclaggio, prevede (art. 49) una forte limitazione all'utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore; tali limitazioni debbono ovviamente essere recepite nei protocolli di prevenzione della singola azienda.

L'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie (art. 648 ter cp) è un reato della stessa natura del riciclaggio, dal quale si differenzia solo per l'assenza di comportamenti volti ad ostacolare l'identificazione della provenienza da reato degli stessi beni.

¹⁶ Tra queste tipologie, definite "soggetti obbligati", si annoverano (**Art. 3**):

- (i) gli intermediari bancari e finanziari (banche, Poste, istituti di moneta elettronica e di pagamento, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, assicurazioni, fiduciarie, etc.);
- (ii) gli altri operatori finanziari (mediatori creditizi, agenti finanziari, cambiavalute, etc.);
- (iii) i professionisti, sia in forma individuale, sia associata o societaria (commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati che compiano professionalmente operazioni di natura finanziari o immobiliare, revisori legali, etc.);
- (iv) gli operatori non finanziari (prestatori di servizio relativi a società e trust, società di riscossione del credito, società che esercitano attività di custodia e trasporto di valori a mezzo di guardie particolari giurate, etc.);
- (v) i prestatori di servizi di gioco (su rete fisica ovvero online).

¹⁷ **Art. 15 comma 2:** I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

- **Autoriciclaggio**

la Legge 186/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio, concettualmente equivalente al reato di riciclaggio esaminato in precedenza, con la variante che il riciclaggio è commesso dalla stessa persona che ha commesso il reato dal quale derivano le risorse riciclate. Si configura l'autoriciclaggio quando i proventi del reato sono impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, mentre non sono considerate punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Il nuovo reato presupposto, essendo correlato principalmente ai processi amministrativo e finanziario, rappresenta un rischio da considerare non trascurabile per qualsiasi impresa, indipendentemente dal settore operativo di appartenenza.

Si possono anticipare alcune problematiche rilevanti per la messa a punto del Modello di organizzazione e gestione:

- L'inserimento del reato di autoriciclaggio fra quelli presupposto del DLgs 231/2001 consentirà alla procura della repubblica di richiedere, anche in via cautelare, il sequestro per equivalente della intera somma di cui si ipotizza l'autoriciclaggio, indipendentemente dal fatto che il reato i cui proventi sono impiegati, sostituiti o trasferiti sia o meno incluso fra i reati presupposto del DLgs 231/2001 (situazione analoga a quella già in essere per il reato di associazione per delinquere)
- I tempi di prescrizione del nuovo reato di autoriciclaggio, 8 anni, decorrono dal momento della sua commissione e non da quello della commissione del reato che ne è presupposto; questo rende di fatto l'autoriciclaggio un reato a "consumazione prolungata", dalla difficile prescrizione
- Particolare criticità potrebbero assumere, alla luce di quanto detto sopra, i reati tributari: i proventi derivanti dall'evasione fiscale vengono di norma trasferiti o impiegati in attività economico/finanziaria; per integrare il reato di autoriciclaggio è però necessario, come specificato dall'art. 648 ter.1 c.p., che ricorra anche l'ostacolo all'identificazione della loro provenienza.
- Si deve in ogni caso ritenere che non sono da considerare operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza da reato tutte quelle inerenti l'attività gestionale ordinaria della società, coerenti con il suo oggetto sociale ed effettuate con modalità ed importi usuali rispetto al tipo dell'operazione compiuta.

I due principali documenti interpretativi emessi ad oggi (Confindustria¹⁸ ed ABI¹⁹) assumono una posizione contrastante rispetto alla imputabilità della

¹⁸ **Circolare Confindustria 19867 del 12 giugno 2015:** ai fini del MOG 231, configurare l'autoriciclaggio rispetto a fattispecie diverse dai reati presupposto del DLgs 231/2001 sovraccaricherebbe eccessivamente il sistema di prevenzione dell'impresa, vanificandone l'efficacia: "sul piano operativo – si legge – ne potrebbe derivare un'attività di aggiornamento del Modello Organizzativo pressoché impraticabile."

D'altra parte, aggiunge la circolare, "l'interpretazione estensiva sembra violare le fondamentali garanzie di tutela previste dal DLgs 231."

In sostanza l'autoriciclaggio rileva ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato-base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231/2001.

¹⁹ **Circolare ABI 6/2015 del 1 dicembre 2015:** per i casi in cui «la provenienza del denaro sia riconducibile a reati non rientranti nel catalogo di cui agli artt. 24 ss. DLgs n. 231 del 2001 – in primo luogo vengono in considerazione i reati fiscali, la realizzazione di alcune tipologie dei quali determina non tanto la creazione di nuove disponibilità illecite, ma la permanenza nel patrimonio della banca, quale profitto dell'illecito, della somma corrispondente all'importo delle

responsabilità amministrativa nel caso di autoriciclaggio di denaro proveniente da reati che non sono presupposto del DLgs 231/2001. Sul punto non esiste certezza di impostazione, ma recentemente la Cassazione, nella pronuncia n. 25979/2018, sembra aver accolto la tesi più estensiva, non escludendo la configurabilità del delitto a carico dell'ente anche per reati presupposto non espressamente previsti dal DLgs 231/2001.

13.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare i reati di *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* interessano i seguenti processi aziendali:

- Approvvigionamento
- Finanziario
- Gestione risorse umane
- Attività immobiliare

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

imposte evase – i presidi devono strutturarsi focalizzando il contenuto del Modello organizzativo non tanto sul controllo circa la provenienza del denaro, quanto sulle modalità di utilizzo dello stesso, in modo da far emergere eventuali anomalie o elementi non ordinari e impedendo il ricorso a tecniche idonee ad ostacolare in concreto l'individuazione della provenienza illecita dei beni.»
In conclusione, per l'ABI l'autoriciclaggio è ammissibile anche nel caso di reati esclusi dal perimetro del DLgs 231/2001".

14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(articolo introdotto dall'art. 3, DLgs 184/2021)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
 - b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

14.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 493-ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti e i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Art. 493-quater – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Art. 640-ter – Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

14.2 Analisi dei rischi

Gli illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti non sono “tipici” del settore delle costruzioni.

L'utilizzo di strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro strumento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi appare, come in tutti i settori produttivi, teoricamente possibile, mentre la falsificazione e la frode informatica appaiono più improbabili nel settore delle costruzioni.

14.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero costituire *delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti* interessano i seguenti processi aziendali:

- Finanziario

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 25-novies.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(articolo introdotto dall'art. 7, Legge 99/2009)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941

15.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli della Legge 22 aprile 1941, n. 633 richiamati:

Art. 171

1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- e) (soppresso)
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 181-bis

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e

sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

15.2 Analisi dei rischi

I *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* in linea generale non sono "tipici" del settore costruzioni, e soprattutto dell'impresa di costruzione standard.

Fanno potenzialmente eccezione i delitti ex art 171 bis della Legge 633/1941, relativi alla violazione del diritto d'autore relativo a programmi per elaboratore (software) proprietari utilizzati dall'impresa nel quadro della propria attività imprenditoriale.

15.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* interessano i seguenti processi aziendali:

- Gestione dei sistemi informativi

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 25-decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

(articolo introdotto dall'art. 4, Legge 116/2009 e modificato dall'art. 2 del DLgs 121/2011)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

16.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 377 bis. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

16.2 Analisi dei rischi

Il reato può concretizzarsi nel quadro di indagini dell'autorità giudiziaria ed è relativo al caso specifico di violenza, minaccia o illecita promessa nei confronti di persona che avrebbe la facoltà di non rispondere al fine di indurla a non rendere dichiarazione ovvero a rendere dichiarazione mendace.

16.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare *il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* interessano i seguenti processi aziendali:

- Amministrativo

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

17. REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies

Reati ambientali

(articolo introdotto dall'art. 2 del DLgs 121/2011 e modificato dall'art. 1 comma 8 della legge 68/2015)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
1. bis per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote^{1-bis}. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2 [il DLgs 21/2018 ha soppresso l'art. 260 del DLgs 152/2006 sostituendolo con l'art. 452 quaterdecies del cp, di analogo contenuto];
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo [i commi 6, 7 e 8 dell'art. 260-bis risultano inapplicabili a valle dell'abolizione del SISTRI effettuata con il DL 135/2018];

- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

17.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 452-bis. - Inquinamento ambientale.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater. - Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies. - Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies. - Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

N.B.: Il DLgs 121/2011 che ha introdotto gli art. 727 bis e 733-bis nel codice penale ha anche precisato che:

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Articoli del DLgs 3 aprile 2006 n. 152 richiamati (Norme in materia Ambientale):

Art. 137 - Controllo degli scarichi - Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257 - Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 10.000 euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.
8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 bis. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

N.B.: Il DL 135/2018 ha soppresso a far data dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTR), e confermato il sistema di tracciabilità cartacea articolato in: formulari, registri e MUD con la possibilità di compilazione e tenuta di formulari e registri su carico e scarico in formato digitale (art. 194-bis del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006); i commi 6, 7 e 8 dell'art. 260-bis richiamati dall'art. 25 undecies del DLgs 231/2001 risultano pertanto inapplicabili.

Art. 279 - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività - sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Articoli della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 richiamati (*Applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*):

Articolo 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:
- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del suddetto Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.

Articolo 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.
2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

Articolo 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 (5). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5 bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Articoli della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 richiamati

(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente):

Articolo 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 richiamati

(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni):

Art. 8 - Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 - Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

17.2 Analisi dei rischi

I reati ambientali oggetto del presente articolo del DLgs 231/2001 sono classificabili in quattro sottofamiglie:

- *Inquinamento (artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies cp; artt. 137, 256, 257 e 279 DLgs 152/2006: art. 3 Legge 549/1993)*
- *Inquinamento commesso da navi (artt. 8 e 9 DLgs 202/2007)*
- *Danneggiamento dell'habitat e delle specie protette (artt. 727 bis e 733 bis cp: artt. 1, 2, 3 bis e 6 Legge 150/1992)*
- *Traffico e gestione non autorizzata di rifiuti, nel caso di attività svolta conto terzi (art. 452 quaterdecies cp; artt. 256, 258, e 259 DLgs 152/2006)*

Per una società di costruzione standard, possono essere effettuate le seguenti valutazioni:

- ***Inquinamento***

Con la Legge 68/2015, il legislatore ha inserito nel codice penale due nuovi reati specifici a gravità crescente: inquinamento ambientale (art. 452-bis) e disastro ambientale (art. 452-quater).

Fino alla definizione di questi due reati, la magistratura ha applicato ai disastri ambientali il più generico art. 434 cp, cosiddetto "disastro innominato" (*Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.*) che non costituiva reato presupposto del DLgs 231/2001.

Con i due nuovi reati introdotti nel codice penale e qualificati come reati presupposto della responsabilità amministrativa, il legislatore ha di fatto identificato e sanzionato come reati distinti tre diversi livelli di gravità di danneggiamento dell'ambiente:

- *Incorretta gestione di rifiuti, scarichi ed emissioni*²⁰ (in terra, acqua od aria) senza autorizzazione o superando i valori limite previsti dal DLgs 152/2006: è un reato di pericolo connesso al superamento delle soglie di rischio autorizzate (nel caso di attività inquinanti lecite) e già sanzionato dal DLgs 152/2006 come contravvenzione (cioè ammenda più arresto) per la quale è possibile l'oblazione
- *Inquinamento ambientale*: è un reato di evento sanzionato come delitto (cioè multa più reclusione), consistente nella compromissione o in un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
- *Disastro ambientale*: è un reato di evento sanzionato come delitto (cioè multa più reclusione), consistente alternativamente:
 - 1) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) nell'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

²⁰ Qui si intendono i rifiuti, gli scarichi e le emissioni prodotti dalla attività dell'impresa

I comportamenti (dolosi o colposi) che possono dare origine ai due nuovi reati più gravi sono della stessa natura dei comportamenti già sanzionati dal TUA (DLgs 152/2006) e dall'art. 25 undecies del DLgs 231/2001: abbandono di rifiuti non autorizzati, scarichi od emissioni (in terra, acqua od aria) in quantità superiore ai limiti di legge.

Per una impresa di costruzione non è trascurabile il rischio di comportamenti, dolosi o colposi, che possono configurare queste tipologie di reato presupposto.

- ***Inquinamento commesso da navi***

Questa tipologia di reati presupposto non è ipotizzabile per una impresa di costruzioni standard

- ***Danneggiamento dell'habitat e delle specie protette***

Questa tipologia di reati presupposto non è ipotizzabile per una impresa di costruzioni standard

- ***Traffico e gestione non autorizzata di rifiuti (attività svolta conto terzi)***

Questa tipologia di reati presupposto non è ipotizzabile per una impresa di costruzioni standard. Le imprese di costruzione che svolgessero anche attività di gestione e trasporto rifiuti conto terzi dovrebbero effettuare una analisi dei rischi aggiuntiva con riferimento specifico a questo processo.

- ***Le condotte illecite punite come contravvenzione***

Si segnala che l'art. 25-undecies ha reso particolarmente critica la responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di condotte illecite punite a titolo di colpa, considerando che rientrano in questa categoria le contravvenzioni (pena dell'arresto e/o dell'ammenda), così come da disposizione generale derivante dall'Art. 42 comma 4 del codice penale²¹.

Mentre le Direttive europee prevedono, per la sussistenza del reato ambientale, *l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza"*, tale seconda figura non è prevista dall'art. 25-undecies, secondo cui ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia), è elemento sufficiente per l'imputazione del reato alla persona fisica e, conseguentemente, anche all'ente ex DLgs. 231/2001.

Si può realizzare in questo modo un effetto moltiplicatore particolarmente elevato delle sanzioni a carico delle imprese (contravvenzione più sanzione per responsabilità amministrativa), insieme ad una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale.

Ne consegue l'opportunità che le imprese non sottovalutino questa problematica e predispongano, anche se non esplicitamente previsto dalla legge come esimente, un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS, da considerare il più efficace modello di organizzazione e controllo per la prevenzione di questa tipologia di reati.

²¹ **Art. 42 cp - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva**

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

17.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare *un reato ambientale* interessano marginalmente i seguenti processi aziendali:

- Approvvigionamento
- Gestione delle Risorse Umane
- Attività immobiliare

e in modo sostanziale il processo dedicato alla prevenzione dei reati stessi

- Gestione per l'ambiente

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

Si ritiene inoltre che debba essere prestata considerazione alla raccomandazione di adottare un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001:2015.

18. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo introdotto dall'art. 2, DLgs 109/2012 e modificato dall'art. 30 Legge 161/2017)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis e 3ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

18.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del DLgs 25 luglio 1998 n° 286 richiamati

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (come modificato dall'art. 1 del DLgs 109/2012)

Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
 - a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
 - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

18.2 Analisi dei rischi

Per una impresa di costruzione standard i due reati presupposto previsti dall'art. 25 duodecies del DLgs 231/2001 presentano un profilo di rischio notevolmente diverso:

- **Reato di immigrazioni clandestine (art. 12 DLgs 286/1986)**
Questa tipologia di reati presupposto non è ipotizzabile per una impresa di costruzioni standard
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 DLgs 286/1986)**
Il rischio che una impresa di costruzione standard commetta questa tipologia di reato, soprattutto nella assunzione di manovalanza per i cantieri, deve essere valutato e tenuto sotto controllo.

18.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare *il reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare* interessano seguenti processi aziendali:

- Gestione delle Risorse Umane

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

19. RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 25-terdecies.

Razzismo e xenofobia

(articolo introdotto dall'art. 5, Legge 167/2017)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (*richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21*), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

19.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 604-bis cp - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

19.2 Analisi dei rischi

Il reato di razzismo e xenofobia non appare ipotizzabile per le imprese di costruzione.

19.3 Protocolli di prevenzione

Nessun protocollo di prevenzione appare necessario

20. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Art. 25-quaterdecies

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
(articolo introdotto dall'art. 5, Legge 39/2019)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

20.1 Identificazione dei reati presupposto

Legge 13 dicembre 1989 n. 401

Art. 1 - Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 52 a euro 516. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 52 a euro 516.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
- 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
- 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o

la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

20.2 Analisi dei rischi

I reati di *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* non appaiono ipotizzabili per le imprese di costruzione.

20.3 Protocolli di prevenzione

Nessun protocollo di prevenzione appare necessario

21. REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari

(articolo introdotto dall'art. 39 comma 2, DL 124/2019 e modificato dall'art. 5 comma 1c del DLgs 75/2020)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

21.1 Identificazione dei reati presupposto

Delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1 È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2- bis Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare

complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 - Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro tre milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 - Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 6. - Tentativo

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.

1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1 È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater - Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

21.2 Analisi dei rischi

Il DL 124/2019 ha apportato rilevanti modifiche al DLgs 74/2000, recante la disciplina dei reati tributari, intervenendo su alcune fattispecie di reato con inasprimento delle pene o riduzione delle soglie di punibilità.

Tutte le sanzioni sono poi aumentate di un terzo se, a seguito della commissione di uno dei reati tributari, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

A questo si aggiunge l'estensione della responsabilità amministrativa da reato degli enti ai delitti fiscali più gravi, tutti connotati da fraudolenza.

L'inasprimento delle pene comporta che nel corso delle indagini su ipotesi di reato relative ai principali delitti fiscali (fra i quali tutti quelli considerati reati presupposto ex DLgs 231/2001) è oggi consentito al Pubblico Ministero fare ricorso alle intercettazioni ai sensi dell'art. 266 cpp, trattandosi di reati non colposi con pena massima superiore a 5 anni. Va precisato che, per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, le intercettazioni sono consentite solo nell'ipotesi aggravata, punita con la reclusione da un anno a sei anni.

È opportuno segnalare anche che il DL 124/2019 ha inserito nel DLgs 74/2000 un apposito articolo (art. 12-ter)²² dedicato alla cosiddetta confisca di sproporzione, estendendone l'applicabilità anche a taluni reati tributari.

Pur considerando che l'intervento risponde ad una precisa istanza di conformarsi alle indicazioni provenienti dal legislatore comunitario (Direttiva UE 2017/1371, cosiddetta Direttiva PIF), **Confindustria** in un documento del dicembre 2019 ha evidenziato il rischio, in assenza di un adeguato coordinamento, di un cumulo tra le sanzioni amministrative già previste a carico dell'ente per le violazioni fiscali e quelle pecuniarie ed interdittive ai sensi del DLgs 231/2001, dando luogo a un trattamento nel complesso sproporzionato e in contrasto con il principio del *ne bis in idem*.

Quello che al momento appare certo è che, a valle del DL 124/2019, la prevenzione dei reati tributari non è solo un obbligo etico, ma anche un obiettivo strategico finalizzato a garantire la permanenza dell'azienda sul mercato: il livello delle sanzioni e la potenziale applicabilità di alcune di esse anche in via cautelare prima dell'eventuale rinvio a giudizio e della sentenza di merito mettono infatti a rischio la stessa sopravvivenza dell'impresa.

I reati tributari comportano sempre un interesse e/o un vantaggio per l'azienda e la loro natura è tale da poter affermare che il rischio di commissione degli stessi (prevalentemente da parte di personale apicale) è sostanzialmente indipendente dal settore produttivo dell'azienda, incluso il Settore delle costruzioni.

Le potenziali modalità di commissione dei reati variano invece, nella pratica, con il settore produttivo e con le dimensioni dell'azienda.

Il successivo intervento del Legislatore effettuato con il DLgs 75/2020 è articolato e risente in modo puntuale dalla necessità di fare fronte alle richieste della

²² **Art. 12-ter . (Casi particolari di confisca)**

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

- a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
- b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3;
- c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8;
- d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1;
- e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2 »;

Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; in particolare viene ampliato lo spettro dei reati ex DLgs 74/2000 già introdotti dal DL 124/2019.

I reati tributari oggetto del presente articolo del DLgs 231/2001 sono classificabili in due sottofamiglie:

- *Evasione IVA in ambito transfrontaliero (artt. 4, 5 e 10 quater DLgs 74/2000)*
- *Altri reati tributari (artt. 2, 3, 8, 10 e 11 DLgs 74/2000)*

Per una società di costruzione standard, possono essere effettuate le seguenti valutazioni:

- ***Evasione IVA in ambito transfrontaliero***

È da sottolineare che i tre reati in oggetto (art. 4 - *Dichiarazione infedele*, art. 5 - *Omessa dichiarazione* e art. 10 quater - *Indebita compensazione*) costituiscono presupposto per l'esistenza della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001 solo al **contemporaneo** verificarsi di tre circostanze:

- essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri
- essere finalizzati ad evadere l'Imposta sul Valore Aggiunto
- comportare una evasione di imposta di importo superiore a dieci milioni di euro

Quella che viene perseguita, attraverso i singoli reati di scopo, è pertanto l'evasione IVA in ambito transfrontaliero nei casi in cui la stessa ha dimensioni economicamente rilevanti.

Si ritiene che tale quadro di riferimento non sia applicabile all'impresa di costruzioni standard.

- ***Altri reati tributari***

Il rischio di commissione delle altre tipologie di reati tributari è invece presente anche nell'impresa di costruzione standard.

21.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare *reati tributari* interessano seguenti processi aziendali:

- Approvvigionamento
- Commerciale
- Costruzione e gestione del contratto
- Amministrativo
- Finanziario
- Gestione delle Risorse Umane
- Attività immobiliare

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

22. CONTRABBANDO

Art. 25-sexiesdecies.

Contrabbando

(articolo introdotto dall'art. 5 comma 1d del DLgs 75/2020)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

22.1 Identificazione dei reati presupposto

DLGS 43/1973 – TESTO UNICO DOGANALE

TITOLO VII - VIOLAZIONI DOGANALI

CAPO I - CONTRABBANDO

Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

Art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano

indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisca depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisca in misura superiore a quella consentita.

Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 291-bis - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di 5,16 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di 5,16 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Art. 291-ter - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di 26 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi

per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Art. 292 - Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Art. 293 - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Art. 294 - Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato

Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516.

In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
 - b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
 - c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

TITOLO VII - VIOLAZIONI DOGANALI

CAPO II - CONTRAVVENZIONI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 302 - Differenze tra il carico ed il manifesto

Qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza, il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito per ogni collo non annotato con l'ammenda non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore al quadruplo di essi. Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato, e per le merci alla rinfusa, quando si accertano, rispetto al manifesto, eccedenze superiori al dieci per cento o deficienze superiori al cinque per cento, la pena è della sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

Art. 303 - Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana

Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. La precedente disposizione non si applica: a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.

Art. 304 - Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti

Qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate alla esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta. Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.

Art. 305 - Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità

Qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine. Se, invece, all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa non inferiore al decimo

e non superiore alla intera differenza dei diritti di confine. Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da accertamento comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'articolo 143, secondo comma.

Art. 306 - Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione

Qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità accertate dalla dogana di partenza. Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.

Art. 307 - Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita

Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di euro 103 e non maggiore di euro 516 per ogni collo alterato.

Art. 308 - Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati

Qualora nella verifica delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento, il concessionario del magazzino è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata. Se vi è una deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena della sanzione amministrativa nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al venti per cento, ancorché relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno. Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena della sanzione amministrativa è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata. Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

Art. 309 - Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia

Quando nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti od imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantità e di qualità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.

Art. 310 - Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione

Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata e per le quantità eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della sanzione amministrativa anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione.

Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'esportazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della sanzione amministrativa anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione.

La sanzione amministrativa non si applica quando la differenza di quantità non supera il cinque per cento.

Art. 311 - Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione

Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio e non maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre.

Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, non maggiore del decuplo dei diritti dovuti per l'esportazione delle merci medesime.

Art. 312 - Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione

Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio, non maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa.

Se le merci esportate temporaneamente, in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, non maggiore del decuplo dei diritti dovuti per l'esportazione delle merci medesime.

Art. 313 - Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione

Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, non maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti.

Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, non maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.

Art. 314 - Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione

Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento.

22.2 Analisi dei rischi

Alcune considerazioni preliminari, applicabili a qualsiasi tipologia di impresa:

- Anche per i reati di contrabbando si pone il tema della responsabilità dell'ente in presenza dell'estinzione dei delitti punibili con la sola multa, così come prevede l'art. 334 del Testo Unico Doganale (*Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'amministrazione doganale*). Ricordiamo infatti che, per l'articolo 8 del DLgs 231/2001, l'estinzione del reato, mentre libera da ogni addebito la persona fisica colpevole, non esclude in alcun modo la responsabilità amministrativa dell'ente.
- Può essere evidenziato che il reato di cui all'Art. 291-quater - *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri* era già previsto come reato presupposto di responsabilità amministrativa dalla Legge 146/2006 quando commesso in un contesto transnazionale; le sanzioni in presenza dell'aggravante del contesto transnazionale sono molto più elevate, quindi il nuovo art. 25 sexiesdecies non riassume quanto previsto dalla Legge 146/2006.
- Il Testo Unico Doganale prevedeva già una sanzione amministrativa a carico dell'impresa:

Articolo 329 - Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti.

Le precedenti disposizioni non si applicano:

a) quando il condannato è persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;

b) ai soprastanti all'esercizio di trasporti, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Al momento si deve ritenere che la eventuale sanzione amministrativa ex DLgs 231/2001 vada ad aggiungersi a quanto già previsto, a carico dell'ente, dall'art. 329 del Testo Unico delle Dogane.

Si ritiene in ogni caso che il rischio reato di contrabbando per una impresa di costruzioni standard che opera esclusivamente sul territorio nazionale sia trascurabile.

Per imprese di costruzioni che operano anche all'estero o che importano rilevanti quantità di materiali/prodotti dall'estero, appare opportuno raccomandare una analisi dei

rischi più puntuale, in funzione dei paesi nei quali operano e delle modalità con le quali sono svolte le relative attività (stabile organizzazione, cantieri temporanei, associazioni con imprese locali, ecc.). Specifici protocolli di prevenzione dovrebbero riguardare il rapporto con lo spedizioniere doganale utilizzato.

22.3 Protocolli di prevenzione

Nessun protocollo di prevenzione appare necessario per le imprese di costruzione standard

23. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art 25 septiesdecies

Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto dall'art. 3, Legge 22/2022)

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

23.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 518-bis. – Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Art. 518-ter. – Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 518-quater. – Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-octies. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Art. 518-novies. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Art. 518-decies. – Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Art. 518-duodecies. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 518-quaterdecies. – Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

23.2 Analisi dei rischi

I delitti contro il patrimonio culturale appaiono non applicabili alle imprese di costruzione, con l'unica eccezione del reato di cui all'art. 518-duodecies nel caso in cui nell'area di cantiere vengano rinvenuti e non gestiti correttamente reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

23.3 Protocolli di prevenzione

I possibili comportamenti di una impresa di costruzione standard che potrebbero configurare *delitti contro il patrimonio culturale* interessano seguenti processi aziendali:

- Costruzione e gestione del contratto

La Sezione C della Terza Parte del presente Codice di Comportamento riporta i protocolli di prevenzione dei quali si raccomanda l'adozione per ridurre il rischio reato al di sotto del livello di accettabilità.

24. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Art 25 duodevicies

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

(articolo introdotto dall'art. 3, Legge 22/2022)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

24.1 Identificazione dei reati presupposto

Articoli del Codice penale richiamati:

Art. 518-sexies. – *Riciclaggio di beni culturali*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 518-terdecies. – *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

24.2 Analisi dei rischi


Il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici non appare ipotizzabile per le imprese di costruzione.

24.3 Protocolli di prevenzione

Nessun protocollo di prevenzione appare necessario

25. RIEPILOGO ANALISI DEL RISCHIO REATI

La valutazione, per ciascuna fattispecie di reato, del **livello di rischio** (inteso come combinazione della gravità delle conseguenze e della verosimiglianza/probabilità del reato) è concettualmente schematizzabile nella figura seguente:



Il rischio viene convenzionalmente classificato in quattro livelli: trascurabile, basso, medio e alto.

Ai fini dell'analisi oggetto del presente Codice di Comportamento si deve determinare il **livello di rischio inerente** (o **rischio iniziale**), definito come il livello di rischio di una impresa di costruzione standard che non abbia implementato alcun protocollo specifico per la prevenzione dei reati.

La tabella alla pagina seguente riporta, in funzione della tipologia di reato, la valutazione effettuata da ANCE del rischio inerente per una impresa di costruzione standard.

Partendo dall'analisi del rischio iniziale, deve essere poi effettuato un idoneo **trattamento dei rischi**, consistente nella adozione di protocolli di prevenzione proporzionati al livello del rischio iniziale. Il rischio non eliminato a valle dell'adozione di tali protocolli è definito **rischio residuo**.

I protocolli di prevenzione suggeriti da ANCE e riportati nella Sezione C della Parte Terza del presente Codice sono tali, quando correttamente implementati, da consentire ad una impresa di costruzione standard di limitare il rischio residuo ad un livello non superiore a **basso**.

Rischio inerente per fattispecie di reato

Fattispecie di reato	Sottofamiglia di reati	Rischio inerente
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)	<i>Reati in materia di erogazioni pubbliche</i>	medio
	<i>Truffa</i>	
	<i>Frode in pubblica fornitura</i>	
	<i>Frode informatica</i>	non applicabile
<i>Frode ai danni dei Fondi Europei Agricoli</i>		
Criminalità informatica (art. 24 bis)	<i>Falsità documenti informatici</i>	basso
	<i>Accesso abusivo a sistema informatico o telematico</i>	
	<i>Danneggiamento di sistemi informatici di terzi</i>	non applicabile
	<i>Frode nel servizio di certificazione della firma elettronica</i>	
<i>Violazione sicurezza cibernetica</i>		
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter) e Legge 146/2006	<i>Reati di criminalità organizzata transnazionale</i>	non applicabile
	<i>Sequestro di persona</i>	
	<i>Associazione per delinquere e scambio elettorale politico mafioso</i>	medio
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio (art. 25)	<i>Peculato e abuso d'ufficio</i>	basso
	<i>Concussione e induzione indebita</i>	medio
	<i>Corruzione</i>	alto
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)	<i>Contraffazione di valori</i>	non applicabile
	<i>Spendita di valori contraffatti</i>	basso
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)	<i>Frodi e contraffazioni</i>	non applicabile
	<i>Turbata libertà e illecita concorrenza</i>	basso
Reati societari (art. 25 ter)	<i>Reati societari propriamente detti</i>	medio
	<i>Reati societari società quotate</i>	non applicabile
	<i>Corruzione fra privati</i>	medio
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)	<i>Tutti</i>	trascurabile
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1)	<i>Tutti</i>	non applicabile
Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)	<i>Riduzione in schiavitù</i>	non applicabile
	<i>Prostituzione e pornografia minorile</i>	
	<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>	medio
Abusi di mercato (art. 25 sexies)	<i>Tutti</i>	trascurabile

Rischio inerente per fattispecie di reato (segue)

Fattispecie di reato	Sottofamiglia di reati	Rischio inerente
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)	<i>Tutti</i>	alto
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)	<i>Ricettazione</i>	medio
	<i>Riciclaggio</i>	
	<i>Autoriciclaggio</i>	
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)	<i>Tutti</i>	basso
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)	<i>Violazione del diritto d'autore relativo a programmi per elaboratore (software) proprietari</i>	basso
	<i>Violazione del diritto d'autore di altra natura</i>	non applicabile
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)	<i>Tutti</i>	basso
Reati ambientali (art. 25 undecies)	<i>Inquinamento</i>	medio
	<i>Inquinamento commesso da navi</i>	non applicabile
	<i>Danneggiamento dell'habitat e delle specie protette</i>	
	<i>Traffico e gestione non autorizzata di rifiuti</i>	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)	<i>Immigrazioni clandestine</i>	non applicabile
	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	basso
Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies)	<i>Tutti</i>	non applicabile
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 24 quaterdecies)	<i>Tutti</i>	non applicabile
Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	<i>Evasione IVA in ambito transfrontaliero</i>	non applicabile
	<i>Altri reati tributari</i>	medio
Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)	<i>Tutti</i>	non applicabile
Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)	<i>Tutti gli altri reati</i>	non applicabile
	<i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</i>	basso
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)	<i>Tutti</i>	non applicabile

TERZA PARTE

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Sommario

A. Codice Etico

1. Adozione, aggiornamento e diffusione
2. Regole di comportamento
3. Modalità di attuazione

B. Disposizioni generali

1. Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione
2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati
3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio
4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni
5. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie
6. Protocolli relativi agli obblighi di informazione all'OdV
7. Controlli operativi e gerarchico funzionali
8. Whistleblowing
9. Sistema disciplinare
10. Organismo di Vigilanza
11. Organigramma
12. Personalizzazione dell'analisi dei rischi

C. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili

Premessa

1. Processo di Governance e Alta Direzione
2. Processo di approvvigionamento
3. Processo commerciale
4. Processo di costruzione e gestione delle commesse
5. Processo finanziario
6. Processo amministrativo
7. Processo di gestione di erogazioni pubbliche
8. Processo di gestione dei sistemi informativi
9. Processo di gestione delle risorse umane
10. Processo di gestione per la sicurezza
11. Processo di gestione per l'ambiente
12. Processo attività immobiliare

D. Il software SQuadra 231

Premessa

1. Le caratteristiche di SQuadra231
2. Le modalità di utilizzo di SQuadra231

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

A. Codice Etico

A. Codice Etico

1. Adozione, aggiornamento e diffusione

In piena sintonia con le posizioni espresse e tutelate dal sistema associativo al quale aderisce, l'Impresa [... *denominazione*] è consapevole di contribuire con il proprio operato, con senso di responsabilità ed integrità morale, al processo di sviluppo dell'economia italiana ed alla crescita civile del paese.

L'impresa crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'agire presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.

Adozione

Questo Codice etico è stato adottato dall'Impresa con delibera del proprio organo dirigente.

Attraverso l'adozione del Codice, l'Impresa si è data l'insieme delle regole:

- di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni, i collaboratori, il mercato e l'ambiente, alle quali l'Impresa informa la propria attività interna ed esterna, esigendone il rispetto da parte di tutti i collaboratori, i consulenti e, per quanto di competenza, gli interlocutori esterni;
- di organizzazione e gestione dell'Impresa, finalizzate alla realizzazione di un sistema efficiente ed efficace di programmazione, esecuzione e controllo delle attività tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l'Impresa.

Quanto previsto dal Codice etico e (limitatamente agli aspetti applicabili) dal Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati è esplicitamente esteso al personale dell'impresa distaccato ad operare all'interno di società controllate o collegate, incluse le società costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori acquisiti.

Aggiornamento

Con successiva ulteriore delibera dell'organo dirigente, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Diffusione

Del Codice è data ampia diffusione interna e lo stesso è a disposizione di qualunque interlocutore dell'Impresa.

Ciascun collaboratore dell'Impresa è tenuto a conoscere e rispettare le previsioni del Codice; l'Impresa vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

2. Regole di comportamento

2.1 Principio di legalità

L'Impresa ha come principio imprescindibile del proprio operato il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei quali opera ed esige tale rispetto da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e in genere da chiunque svolga funzioni di rappresentanza anche di fatto.

2.2 Rapporti con il mercato

L'Impresa crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

L'Impresa ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Impresa e nei rapporti con i Committenti pubblici e privati, con i Partner e con i Fornitori/Subappaltatori.

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale dell'Impresa ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Impresa può giustificare una condotta dei vertici, dei dipendenti o dei collaboratori dell'Impresa che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

In ogni comunicazione con l'esterno, le informazioni riguardanti l'Impresa e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.

2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'Impresa ispira la propria condotta al fine di non indurre la P italiana e/o del paese in cui di volta in volta opera, inclusa l'Unione Europea, alla violazione dei principi di imparzialità cui la stessa è tenuta.

A questo fine condanna qualsiasi comportamento posto in essere per influenzare illegittimamente le decisioni di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che operano per conto della Pubblica Amministrazione.

In particolare i rapporti con i dipendenti pubblici devono essere conformi ai principi ed alle previsioni dettati dal DPR n° 62 del 16 aprile 2013 - *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*.

Non è ammessa alcuna forma di regalo di valore superiore a 150 euro o che possa anche solo apparire come rivolta ad acquisire trattamenti di favore.

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le promesse e le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona.

È severamente vietato conseguire ingiustamente a danno della Pubblica Amministrazione italiana e/o del paese in cui di volta in volta l'impresa opera, inclusa l'Unione Europea, contributi, finanziamenti ovvero erogazioni della stessa natura concessi o erogati sulla base di documenti falsi o mendaci o l'omissione di informazioni dovute. I contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti correttamente ottenuti non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

2.4 Rapporti con i committenti pubblici e privati

L'Impresa impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente.

Nei rapporti con la clientela e la committenza l'Impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Nel partecipare alle gare di appalto, l'Impresa valuta attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni tecniche ed economiche, alla sicurezza e agli aspetti ambientali, facendo rilevare ove possibile tempestivamente le eventuali anomalie.

La formulazione delle offerte sarà tale da consentire il rispetto di adeguati standard qualitativi, di congrui livelli retributivi del personale dipendente e delle opportune misure di sicurezza e tutela ambientale.

L'impresa ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Nella conduzione di qualsiasi trattativa devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano apparire in conflitto di interesse.

2.5 Rapporti con partner, fornitori e subappaltatori

I rapporti dell'Impresa con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.

L'impresa seleziona i propri Partner, fornitori, appaltatori e subappaltatori anche sulla capacità degli stessi di operare in conformità della normativa vigente e di rispettare le regole previste in questo Codice.

Le relazioni con i fornitori dell'Impresa, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme di questo Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte dell'Impresa.

2.6 Rapporti con dipendenti e collaboratori

L'Impresa riconosce la centralità delle risorse umane, quale principale fattore di successo di ogni impresa, in un quadro di lealtà e fiducia reciproche tra datore e prestatori di lavoro. Tutto il personale è assunto dall'Impresa con un regolare contratto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si svolge nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa applicabile.

L'Impresa favorisce il continuo miglioramento della professionalità dei propri dipendenti, anche attraverso lo svolgimento di iniziative formative.

L'Impresa condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale e qualsiasi forma di discriminazione, incluse quelle basate su genere, religione, orientamento sessuale, disabilità, razzismo e xenofobia.

L'impresa si impegna al rispetto della privacy dei dipendenti e dei collaboratori mediante modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili conformi alla legislazione vigente.

L'impresa si impegna alla protezione da qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti di chi segnala reati o irregolarità (whistleblower) di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

2.7 Condotta in materia ambientale

Le attività produttive dell'impresa sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e con l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente nel quale tali attività vengono svolte.

Quando promuove, progetta od affida la progettazione di interventi edilizi, l'Impresa effettua o cura che siano svolte, tra l'altro, tutte le indagini occorrenti per verificare i possibili rischi ambientali derivanti dall'intervento e prevenirne i danni.

L'Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subfornitori una cultura della tutela ambientale, della corretta gestione dei rifiuti e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

2.8 Condotta in materia di tutela del patrimonio culturale

Le attività produttive dell'impresa sono gestite nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, con l'obiettivo di salvaguardare lo stesso in tutti gli ambienti nei quali tali attività vengono svolte, inclusi i cantieri temporanei o mobili.

2.9 Condotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'Impresa garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di analisi dei rischi e di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili.

L'Impresa svolge la propria attività a condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

L'Impresa si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori e subappaltatori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

2.10 Contrasto del terrorismo e della criminalità

L'impresa crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tal fine è fatto obbligo ai suoi amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.

L'impresa condanna qualunque forma di associazione criminale, sia in ambito nazionale che internazionale, e si impegna a non instaurare alcun rapporto con soggetti coinvolti in associazioni criminali e a non finanziarne o agevolarne le attività.

È fatto espresso divieto ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori di porre in essere, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso a forme di organizzazione criminale, associazioni per delinquere, associazioni di tipo mafioso, associazioni finalizzate alla immigrazione clandestina o allo sfruttamento di lavoro irregolare (caporalato), sia in ambito nazionale che internazionale.

L'impresa non eroga finanziamenti, contributi, vantaggi o altre utilità, diretti od indiretti, ai partiti politici, a singoli candidati, movimenti, comitati associazioni, organizzazioni ed Amministrazioni Pubbliche o alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, sia in Italia che all'estero, se non nel rispetto della normativa applicabile ed in piena trasparenza e nell'osservanza delle procedure aziendali interne applicabili.

2.11 Corretta gestione contabile e fiscale

La correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione include la veridicità delle scritture contabili e il corretto adempimento di tutti gli obblighi contributivi e fiscali.

L'integrale rispetto delle norme di legge e la piena osservanza dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza della contabilità e di ogni altro documento in cui siano esposti elementi economici, patrimoniali e finanziari costituiscono valori e criteri imprescindibili.

I dipendenti ed i collaboratori dell'impresa che, a qualunque titolo, sono coinvolti nelle operazioni di formazione del bilancio o di documenti contabili e societari devono

assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Le rilevazioni contabili devono essere accuratamente registrate nel rispetto delle norme di leggi e dei principi di contabilità generalmente ammessi e vigenti, nonché in base alle procedure aziendali predisposte a presidio delle attività contabili, la cui rigorosa osservanza è richiesta ed imposta a tutti i soggetti interessati. In nessun caso, è consentita la registrazione di operazioni basate su informazioni non precise, non complete o che non riflettano la natura dell'operazione sottostante.

Tutti gli obblighi contributivi e fiscali debbono essere correttamente adempiuti dall'Impresa.

3 Modalità di attuazione

3.1 Prevenzione

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'Impresa.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi solo a persone dotate di idonea capacità e competenza.

In relazione alle proprie dimensioni e all'estensione dei poteri delegati, l'Impresa adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione che prevedono protocolli idonei a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole di comportamento di questo Codice, ed a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio.

3.2 Controlli

L'Impresa adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisce per l'Impresa o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice.

3.3 Sanzioni

L'osservanza da parte dei dipendenti dell'Impresa delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione delle norme del Codice da parte del personale dipendente potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

La violazione delle norme del Codice da parte degli amministratori, dei Sindaci o dei componenti l'Organismo di Vigilanza può costituire giusta causa per la revoca del mandato.

La violazione delle norme del Codice da parte dei fornitori, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi e collaboratori può costituire giusta causa per la risoluzione anticipata del rapporto in essere.

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

B. Disposizioni generali

B. Disposizioni generali

1. Adozione, attuazione, aggiornamento e diffusione

- 1.1. Il sistema organizzativo e gestionale dell'Impresa è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico adottato con delibera del proprio organo dirigente.
- 1.2. Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, l'Impresa ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello (o MOG), approvato con delibera del proprio organo dirigente, in conformità alle indicazioni contenute nel Codice di comportamento delle imprese di costruzione predisposto dall'ANCE – Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, cui l'Impresa aderisce tramite l'iscrizione alla Associazione Territoriale di competenza.
- 1.3. Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'Impresa ai sensi del DLgs 231/2001, il Modello di organizzazione e gestione – MOG adottato prevede:

DISPOSIZIONI GENERALI

- l'individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001
- l'individuazione dei processi sensibili relativi alle aree di attività individuate come a rischio
- i criteri adottati per la definizione dei:
 - protocolli per la definizione e l'attuazione delle decisioni in funzione dei reati da prevenire;
 - protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, finalizzati ad impedire la costituzione di fondi fuori bilancio utilizzabili per la commissione di altre tipologie di reato
 - protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
- l'utilizzo dei controlli operativi e gerarchico funzionali per il monitoraggio del rispetto dei protocolli di prevenzione reati
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
- le modalità di gestione e tutela del whistleblowing
- la costituzione di un Organismo di Vigilanza, con individuazione dei poteri e delle modalità di funzionamento dello stesso
- una sintetica descrizione dell'organizzazione aziendale, incluso lo schema delle deleghe e delle responsabilità delle principali funzioni aziendali
- la personalizzazione dell'analisi dei rischi riportata nella Seconda Parte del Codice di Comportamento ANCE

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI PROCESSI SENSIBILI

- la individuazione, per ogni processo sensibile, dei protocolli ritenuti adeguati per mitigare il rischio di commissione dello specifico reato
- la definizione, per ciascun protocollo, della procedura attuativa ritenuta più adeguata per l'impresa
- la individuazione degli eventuali protocolli previsti dal Codice di Comportamento ANCE ma ritenuti non significativi per l'impresa

- 1.4.** Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui vengano individuate significative violazioni delle prescrizioni o si verifichino mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'Impresa, ovvero nella legislazione e normativa di riferimento.
- 1.5.** È fatto obbligo a chiunque operi nell'Impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.
- 1.6.** Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede dell'Impresa ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.
- 1.7.** L'Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

2.1 In relazione alle attività svolte dall'Impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi per le imprese di costruzione, sono individuate le seguenti aree funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di reati presupposto del DLgs 231/2001 o, in generale, di violazione del Codice Etico dell'Impresa.

AREA: Lavori privati

- fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti
- fattori di rischio riferiti al rapporto con il committente privato e con i fornitori

AREA: Edilizia residenziale pubblica

- fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al precedente punto AREA: Lavori privati, anche alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche

AREA: Appalti pubblici

- nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure di gara, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite

AREA: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- fattori di rischio relativi a tutte le attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi

AREA: Comunicazioni sociali e controlli

- fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno
- fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa

AREA: Rapporti con soci creditori e terzi

- fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.
- in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società

AREA: Attività produttiva caratteristica

- fattori di rischio relativi alle modalità di reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di concorrenza
- fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna
- fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare danni al patrimonio culturale

3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio

3.1. Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività dell'Impresa di costruzioni nelle aree funzionali di cui al precedente punto 2:

1. Processo di Governance e Alta Direzione
2. Processo di approvvigionamento
3. Processo commerciale
4. Processo di costruzione e di gestione del contratto
5. Processo finanziario
6. Processo amministrativo
7. Processo di gestione di erogazioni pubbliche
8. Processo di gestione dei sistemi informativi
9. Processo di gestione delle risorse umane
10. Processo di gestione per la sicurezza
11. Processo di gestione per l'ambiente
12. Processo attività immobiliare

3.2. Il Modello prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, i criteri cui attenersi, prevedendo in particolare:

- i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni
- i protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie,
- i protocolli relativi agli obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

4. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- 4.1.** In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.
- 4.2.** Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.
- 4.3.** L'Organigramma dell'Impresa, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, è allegato al Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.
- 4.4.** Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede specifici protocolli, per ognuno dei quali è stata definita una procedura che descrive:
 - a) le modalità per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione (incluso il normale svolgimento delle relative attività), con l'indicazione per ciascuna attività dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
 - b) le modalità di documentazione e di conservazione degli atti generati dalle procedure (documenti di registrazione della conformità), in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse.
- 4.5.** Le procedure interne previste per l'attuazione dei protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'impresa, la separazione e l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è tenuto a svolgere i controlli.
- 4.6.** Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative, in coerenza con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole persone.
- 4.7.** Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite, sempre assicurando, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'impresa, separazione e indipendenza gerarchica tra coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali sono affidati i controlli.
- 4.8.** Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta, è assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari del potere di rappresentanza in forma congiunta.
- 4.9.** Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua motivazione, deve essere comunicata al superiore gerarchico e, quando rilevante, all'Organismo di Vigilanza.
- 4.10.** I protocolli e le procedure attuative sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

5. Protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie

- 5.1.** Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede anche specifici protocolli dedicati alle modalità di gestione delle risorse finanziarie. Finalità principale di tali protocolli è impedire la costituzione di fondi fuori bilancio.
- 5.2.** Le procedure aziendali predisposte in attuazione di tali protocolli assicurano, per quanto possibile in funzione delle dimensioni dell'impresa, la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.
- 5.3.** L'Impresa, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale, anche all'estero di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'Unione Europea.
- 5.4.** Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.
- 5.5.** Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di Vigilanza.
- 5.6.** I protocolli e le procedure attuative relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

6. Protocolli relativi agli obblighi di informazione all'OdV

- 6.1.** Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, specifici protocolli relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
- 6.2.** In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili indicati al punto 3.
- 6.3.** è assicurata piena libertà a tutto il personale dell'Impresa di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità comportamentali.
- 6.4.** I protocolli e le procedure attuative relativi agli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dello stesso Organismo di Vigilanza.
- 6.5.** L'Organismo di Vigilanza si deve attivare per stabilire efficaci modalità di informazione bidirezionale con il Collegio Sindacale od altro organismo di controllo equivalente.

7. Controlli operativi e gerarchico funzionali

- 7.1** L'impresa si è dotata di un sistema di controlli operativi e gerarchico funzionali finalizzati a verificare la corretta applicazione delle direttive aziendali, inclusi i protocolli di prevenzione reati introdotti.
- 7.2** Il sistema dei controlli include:
- Controlli di primo livello:
 - l'autocontrollo effettuato dallo stesso soggetto che svolge l'attività, di norma sulla base di prassi o check list formalizzate
 - il controllo incrociato fra più soggetti che partecipano a fasi diverse dello stesso processo
 - Controlli di secondo livello:
 - il controllo gerarchico/funzionale (su tutte le attività o a campione) effettuato dal responsabile della specifica funzione o processo.
 - gli audit di sistema effettuati periodicamente su tutte le attività costituenti un processo
- 7.3** Le anomalie (non conformità) evidenziate dal sistema dei controlli vengono sempre gestite e segnalate per via gerarchica
- 7.4** Delle anomalie evidenziate viene data comunicazione all'Organismo di Vigilanza:
- immediatamente, in presenza di situazioni di particolare gravità o direttamente riconducibili al pericolo di commissione di un reato presupposto
 - nel quadro dei flussi informativi periodici, negli altri casi
- 7.5** L'Organismo di Vigilanza monitora l'efficacia del sistema dei controlli operativi e gerarchico funzionali, ma non si sostituisce ad esso.

8. Whistleblowing

- 8.1** Il *whistleblower* è colui che, venuto a conoscenza di un illecito o di una irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, decide di segnalarlo all'azienda. Il *whistleblowing* è l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.
- 8.2** La Legge 179/2017 ha modificato l'art. 6 del DLgs 231/2001, rendendo la tutela del *whistleblowing* uno dei requisiti fondamentali che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione per essere considerato esimente di responsabilità dell'ente.
- 8.3** La stessa Legge 179/2017 prevede poi altre misure a tutela del whistleblower:
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo
 - l'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- 8.4** In sintesi, gli enti che adottano un Modello di Organizzazione e Gestione devono rispettare alcuni precisi requisiti:
- deve essere garantita la riservatezza del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione
 - deve essere previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
 - il sistema sanzionatorio deve prevedere sanzioni specifiche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante
 - il Modello di Organizzazione e Gestione deve regolamentare il whistleblowing, identificando il soggetto aziendale responsabile di ricevere e gestire le segnalazioni e deve prevedere:
 - a. uno o più canali di comunicazione che consentano al *whistleblower* di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte
 - b. un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
- 8.5** Con riferimento al soggetto aziendale responsabile di ricevere e gestire le segnalazioni, la scelta più diffusa (anche se non l'unica possibile) nelle aziende di costruzione standard è quella di identificare tale soggetto nell'Organismo di Vigilanza. I punti successivi sono sviluppati congruentemente a questa ipotesi.
- 8.6** Con riferimento ai canali di comunicazione è possibile prevedere:
- un canale cartaceo tradizionale. Può trattarsi di:
 - (i) una cassetta postale riservata all'OdV presso la sede dell'ente, la cui corrispondenza non deve essere né aperta né protocollata (da prevedere espressamente nel regolamento aziendale)
 - (ii) un indirizzo postale al di fuori dell'azienda (es.: presso lo studio del presidente dell'OdV se individuato in un professionista esterno).
 - una casella e-mail dedicata. Alcune soluzioni praticate:
 - (i) una casella e-mail sul dominio aziendale dell'ente. Questa soluzione (ancorché forse più in linea con la norma in materia di privacy ex GDPR 2016/679) rischia di diventare meno efficace sul piano del rispetto della ratio della legge sul whistleblowing. Una casella sul dominio aziendale infatti offre il fianco ad un rischio potenziale che l'amministratore di sistema possa

rimuovere o leggere una segnalazione, vanificando quindi la garanzia, richiesta dalla legge, circa la riservatezza dell'identità del segnalante.

(ii) una casella e-mail al di fuori del dominio aziendale. Utilizzare altri sistemi di posta elettronica, tra cui provider di importanza internazionale, garantisce meglio in merito ai rischi potenziali sopra citati al punto i). Sul piano pratico potrebbero presentarsi alcune difficoltà al momento della sostituzione dell'OdV con nuovi componenti.

➤ un portale dedicato. Si tratta di piattaforme dedicate e gestite da un soggetto specializzato, terzo e indipendente. Grazie all'utilizzo di protocolli di crittografia che garantiscono il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale consente al segnalante di "dialogare" con il destinatario in modo anonimo e spersonalizzato. Questo tipo di piattaforma è personalizzabile per guidare il whistleblower nella segnalazione.

Sul piano del rispetto delle norme in materia di privacy e delle norme in materia di whistleblowing, risulta senz'altro la soluzione più efficace, ancorché preveda un costo di implementazione e manutenzione.

8.7 L'organo dirigente deve garantire che il sito web dell'azienda dia evidenza dell'esistenza dei canali di comunicazione predisposti, renda disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisca l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante (titolare del trattamento è sempre e comunque l'azienda). Se l'azienda non dispone di un sito web, deve identificare modalità adeguate per fornire informazioni equivalenti ai dipendenti, ai fornitori e alle terze parti in genere.

8.8 Le modalità di comportamento dell'OdV al ricevimento della segnalazione del whistleblower:

- Nel caso in cui oggetto della segnalazione sia una ipotesi di reato presupposto del DLgs 231/2001 ovvero una violazione del Codice Etico, del Codice dei Comportamenti o del MOG aziendale, l'OdV gestirà in piena autonomia la segnalazione, effettuando tutti gli accertamenti/approfondimenti ritenuti necessari
- Nel caso particolare in cui oggetto della segnalazione sia una problematica attinente fenomeni di corruzione, inclusa quella fra privati, e la società si sia dotata di un sistema gestionale anticorruzione ISO 37001:2016, il dossier completo (privo ovviamente dell'identità del segnalante) deve essere trasmesso anche alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.
- Nel caso in cui l'oggetto della segnalazione non rientri nelle competenze dell'OdV, lo stesso può archiviare la segnalazione, ovvero decidere di girarla all'ente aziendale competente, motivando e verbalizzando la propria decisione
- Della presa in carico e dell'esito della segnalazione l'OdV fornisce comunicazione riservata al segnalante non anonimo
- A conclusione dei propri approfondimenti, nel caso gli stessi diano esito negativo, l'OdV segnalerà all'organo dirigente il nominativo di chi abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni manifestamente infondate, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare della Società

8.9 La normativa sul whistleblowing non è applicabile alle segnalazioni anonime, come chiarito in più occasioni anche da ANAC.

9. Sistema disciplinare.

9.1. Il Codice disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell'Impresa:

- a. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta per i processi sensibili;
- b. la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai Protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- c. l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- d. l'omissione o la violazione, anche isolata, di qualsiasi protocollo o prescrizione che il Modello ha classificato come CRITICO, inclusi quelli finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro
- e. la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, l'omissione nello svolgimento dei controlli, l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso)
- f. qualsiasi atto di ritorsione nei confronti di un whistleblower.

9.2. La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al dipendente o al dirigente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; saranno quindi applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- circostanze aggravanti (o attenuanti), con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

9.3. Con riferimento ai provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei **lavoratori dipendenti**, essi rientrano tra quelli previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili e sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL dell'edilizia, e precisamente, in ordine di gravità crescente e in applicazione dei criteri di cui al punto precedente:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- multa non superiore a 3 ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso

9.4 In caso di violazione, da parte di **dirigenti**, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Nei contratti individuali stipulati con i dirigenti dell'Impresa, o in apposita lettera integrativa sottoscritta per accettazione, è espressamente indicato che gli inadempimenti alle prescrizioni del Modello di particolare gravità possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto.

Costituisce illecito disciplinare di un dirigente dell'Impresa, oltre a quanto previsto per i dipendenti:

- La mancata formazione e/o il mancato aggiornamento e/o l'omessa comunicazione al personale operante alle proprie dipendenze nelle aree a rischio reato delle procedure e delle prescrizioni del Modello.
- L'omessa supervisione, controllo e vigilanza, in qualità di "responsabile gerarchico", sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti al fine di verificare le loro azioni nell'ambito delle aree a rischio reato.
- L'omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello.

- Il mancato rispetto delle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni di gestione.
- L'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite.

Qualora sia accertata una delle violazioni sopra menzionate sono applicabili le sanzioni previste dal CCNL di riferimento, a partire dal richiamo verbale fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Al Dirigente potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

- 9.5.** I contratti di collaborazione stipulati dall'Impresa con lavoratori parasubordinati, consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati devono contenere il richiamo esplicito dell'esistenza del modello di organizzazione e gestione dell'Impresa ed una clausola di risoluzione del rapporto come conseguenza di eventuali inadempimenti alle prescrizioni dello stesso.
- 9.6.** Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da persone che rivestono, o che di fatto esercitano, **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Impresa** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sono segnalate dall'Organismo di Vigilanza all'organo dirigente per le determinazioni del caso e, per conoscenza, al Collegio Sindacale o ad organo equivalente, quando esistenti.

10. Organismo di Vigilanza

10.1. È costituito un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza - OdV, cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

La composizione dell'Organismo di Vigilanza è individuata nel verbale di nomina dello stesso¹.

10.2. Indipendentemente dalla sua composizione, l'Organismo deve:

- garantire l'**indipendenza** e l'**autonomia** di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali; questo esclude che componenti dell'organismo possano avere anche compiti operativi nell'impresa². Tale autonomia può essere conseguita sottraendo chi effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una posizione di riporto diretto rispetto all'organo dirigente, il quale è, in ultima analisi, responsabile nei confronti dei soci per l'adozione, l'efficace attuazione ed il funzionamento del modello.
- garantire la **continuità dell'azione** di vigilanza
- possedere le necessarie **qualificazioni professionali** (consulenziale per l'analisi dei sistemi di controllo, di auditing, giuridica, amministrativa, relativa alle tematiche di sicurezza), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso
- possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di **onorabilità** e di assenza di conflitti di interesse.

10.3. I componenti dell'Organismo restano in carica fino al rinnovo dell'organismo dirigente che ha provveduto alla loro nomina e possono essere confermati senza limite di mandati.

10.4. Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo, i membri del Consiglio di amministrazione che intrattengano direttamente o indirettamente rapporti economici con la società o i suoi amministratori di rilevanza tale, in rapporto anche alla sua condizione patrimoniale, da condizionarne l'autonomia di giudizio; che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale della società; che siano stretti familiari di amministratori esecutivi.

10.5. L'eventuale componente dell'Organismo scelto tra i dipendenti dell'impresa al momento della nomina non deve trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione della posizione ricoperta nell'ambito dell'impresa.

10.6. L'eventuale esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi nelle condizioni di cui al precedente punto 9.4, e di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidatigli dall'impresa, o da altri enti che abbiano rapporti con l'impresa medesima.

¹ L'Organismo di Vigilanza può essere monosoggettivo o plurisoggettivo e può essere composto sia da soggetti esterni che da soggetti interni all'impresa; nelle società di capitali la funzione di OdV può essere anche svolta dal Collegio Sindacale.

L'articolazione interna dell'organismo di controllo (essenzialmente quante risorse umane e finanziarie destinare ai controlli) deve essere direttamente correlata alla complessità strutturale dell'impresa (dimensioni, caratteristiche organizzative, dislocazione sul territorio, ecc.). A priori non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di numero di dipendenti dell'impresa interessata; la composizione dell'organismo di controllo va infatti valutata caso per caso a seconda dei risultati dell'analisi dei rischi, dalla quale emergano quante e quali aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.

² Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, si deve ricordare che l'art. 6, comma 4 del DLgs 231/2001 in ogni caso consente che i compiti di organismo di vigilanza siano assolti dall'organo dirigente

- 10.7.** Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano dopo la nomina:
1. le situazioni di incompatibilità di cui ai punti 9.4, 9.5, 9.6;
 2. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, o il patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal DLgs 231/2001;
 3. la condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- 10.8.** In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo dirigente potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto ad interim.
- 10.9.** La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza prima dello scadere del suo mandato potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo dirigente, sentito il parere del Collegio sindacale.
- 10.10.** All'Organismo, che risponde della propria attività direttamente all'organo dirigente dell'Impresa, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni e non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Impresa.
- 10.11.** L'Organismo vigila costantemente sull'effettiva completezza ed attuazione del Modello, ed a tal fine:
- a. svolge attività ispettiva con modalità predeterminate e comunicate all'organo dirigente;
 - b. ha accesso a tutti i documenti aziendali riguardanti il Modello;
 - c. può chiedere informazioni a chiunque operi per conto dell'Impresa nell'ambito delle aree a rischio individuate al punto 2 e dei processi sensibili indicati al punto 3, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
 - d. riceve le informazioni specificamente indicate come obbligatorie dal Modello;
 - e. propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al punto 8;
 - f. sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo dirigente le opportune modifiche;
 - g. esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo dirigente, prima della loro adozione.
- 10.12.** All'esito di ogni attività ispettiva l'organismo redige uno specifico verbale, conservato presso lo stesso organismo.
- 10.13.** L'organismo redige con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata all'organo dirigente.
- 10.14.** Al fine dello svolgimento della sua attività, l'organismo dispone di un budget di funzionamento e può avvalersi in autonomia di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche.
- 10.15.** Le anomalie/non conformità rispetto alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e gestione evidenziate dall'Organismo di Vigilanza vengono sempre segnalate al responsabile della struttura aziendale di volta in volta interessata, al fine del loro trattamento e dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del responsabile della violazione degli specifici protocolli.


10.16. L'Organismo di Vigilanza effettuerà un riesame approfondito del Modello di Organizzazione e Gestione, del livello di formazione erogato e della efficacia complessiva del sistema di prevenzione reati in presenza di una delle situazioni seguenti:

- a. segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna della società per responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001, ovvero segnalazione di avviso di garanzia, rinvio a giudizio e/o condanna di personale della società per un reato presupposto del DLgs 231/2001
- b. identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, della violazione sostanziale di un protocollo considerato "critico"
- c. identificazione, nel corso dell'attività ispettiva, di violazioni ripetute dello stesso protocollo, anche se non considerato "critico"

Nel caso a) il riesame dovrà estendersi a tutti i processi interessati dallo specifico reato, mentre nei casi b) e c) potrà essere limitato al singolo aspetto organizzativo (attività o protocollo) all'interno del quale sono state identificate le violazioni.

11. Organigramma

- 11.1. [L'organigramma indicativo mostrato nel seguito può essere considerato tipico per una impresa di costruzioni di medie dimensioni, con l'avvertenza che alcune funzioni/posizioni potrebbero essere poste sotto la responsabilità di una stessa persona fisica (per esempio, il Responsabile Amministrazione e Finanza potrebbe essere anche Responsabile Risorse Umane e Responsabile Sistemi Informativi).]
- 11.2. [Le caselle ombreggiate individuano i soggetti in posizione apicale (Art. 6 del DLgs 231/2001)]



12. Personalizzazione dell'analisi dei rischi

12.1 La Parte Seconda del Codice di Comportamento Ance ha sviluppato una analisi dei rischi reato che l'Associazione considera adeguata per una impresa di costruzione "standard", così come definita nella stessa Parte Seconda del Codice.

12.2 Il processo di analisi dei rischi deve essere ulteriormente personalizzato dalle imprese di costruzione che intendono applicare il presente Codice.

12.3 Se l'impresa si riconosce nel profilo della **impresa di costruzione standard**, deve in ogni caso:

- verificare se nella storia dell'azienda (ultimi 5 anni) esistono criticità rispetto ad alcuni reati specifici, ad esempio se sono in corso indagini o se procedimenti relativi ad uno o più reati presupposto sono passati in giudicato con condanne. In presenza di criticità, i protocolli proposti da Ance a fronte di tali reati debbono essere esaminati con particolare attenzione per acquisire la convinzione che la loro adozione, al momento della commissione (anche solo ipotetica) del reato, avrebbe ragionevolmente impedito l'evento così come ricostruito a posteriori.
- verificare che l'impresa di costruzione non svolga, oltre alle attività considerate standard, anche altri processi produttivi, ad esempio produzione e vendita di calcestruzzo, gestione di un parcheggio in concessione, trasporto di rifiuti conto terzi, ecc. In questo caso l'analisi dei rischi sviluppata da Ance deve essere integrata con l'analisi dei rischi relativa ai processi produttivi aggiuntivi.
- trasformare i singoli protocolli in procedure personalizzate, congruenti con l'assetto organizzativo di dettaglio adottato da ciascuna impresa

12.4 Nel caso in cui l'impresa valuti di essere una **impresa a complessità limitata**, fermo restando quanto detto al punto precedente, può decidere di limitare l'analisi dei rischi e l'utilizzo dei protocolli formalizzati di prevenzione reati ai soli processi/attività sensibili relativi ai reati colposi, ad esempio quelli commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come già illustrato nella Sezione A della Parte Seconda.

12.5 Nel caso in cui l'impresa valuti di essere una **impresa complessa**, l'analisi dei rischi sviluppata da ANCE per le imprese standard (identificazione dei reati applicabili e dei processi sensibili) non è sufficiente, ma può rappresentare il punto di partenza per una analisi che includa:

- l'analisi dei reati correlabili ai processi produttivi non previsti dal Codice di Comportamento ANCE in quanto considerati non tipici delle normali imprese di costruzioni, (esempio concessioni di costruzione e gestione, produzione e vendita di calcestruzzo e/o componenti prefabbricati, realizzazioni in finanza di progetto)
- il rafforzamento di alcuni protocolli di prevenzione, in presenza di criticità pregresse (ad esempio precedenti contestazioni di responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001) alle quali non abbia già fatto seguito una revisione del Modello di organizzazione e gestione.
- la diversificazione dell'analisi dei rischi per ciascuna macro unità operativa (divisione, stabilimento, unità di business territoriale), con successivo confronto ed eventuale omogeneizzazione dei risultati ottenuti

- la verifica che i criteri di gravità e probabilità adottati da ANCE per l'impresa standard siano adeguati anche per l'impresa in esame, ovvero definire nuovi criteri basati sulla gravità del reato (eventualmente misurata attraverso il livello della sanzione prevista dal DLgs 231/2001), e sulla probabilità di commissione dello stesso (eventualmente misurata attraverso la frequenza di ripetizione dell'attività considerata critica).
- L'inserimento dei singoli protocolli in procedure personalizzate, costituenti il più complessivo sistema gestionale integrato adottato dall'impresa.

**MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

C. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili

C. Disposizioni speciali relative ai processi sensibili

Premessa

La parte speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da procedure ed adempimenti specifici che consentono all'impresa di costruzione standard di contrastare i reati 231 che, come risultato dell'analisi dei rischi effettuata nella Seconda Parte del presente Codice³, sono risultati "applicabili" ai processi dell'impresa stessa, vale a dire:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24), con esclusione della frode informatica e della frode ai danni dei Fondi Europei Agricoli: *rischio medio*
- Criminalità informatica (art. 24 bis), limitatamente a falsità nei documenti informatici e accesso abusivo a sistema informatico o telematico: *rischio basso*
- Delitti di criminalità organizzata, anche transnazionale (art. 24 ter e Legge 146/2006), limitatamente a associazione per delinquere e scambio elettorale politico-mafioso: *rischio medio*
- Peculato, concussione, indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25):
 - Peculato e abuso d'ufficio: *rischio basso*
 - Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità: *rischio medio*
 - Corruzione: *rischio alto*
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis), limitatamente alla spendita di valori contraffatti: *rischio basso*
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1), limitatamente ai delitti riconducibili all'attività industriale edilizia: *rischio basso*
- Reati societari (art. 25 ter), con esclusione dei reati relativi alle società quotate: *rischio medio*
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater): *rischio trascurabile*
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), limitatamente alla intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: *rischio medio*
- Abusi di mercato (art. 25 sexies): *rischio trascurabile*
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies): *rischio alto*
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies): *rischio medio*
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1): *rischio basso*
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies), limitatamente alla violazione del diritto d'autore su programmi software proprietari: *rischio basso*

³ Escludendo quindi i reati considerati "non applicabili" e includendo tutti gli altri, indipendentemente dal livello di rischio (trascurabile, basso, medio, alto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies): *rischio basso*
- Reati ambientali (art. 25 undecies), limitatamente all'inquinamento: *rischio medio*
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), con esclusione delle immigrazioni clandestine: *rischio basso*
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies), con esclusione dell'evasione IVA in ambito transfrontaliero: *rischio medio*
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies), limitatamente alla distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: *rischio basso*

L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio reato può presentarsi a livello più elevato mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

Si sottolinea, in linea generale, la rilevanza del fatto che:

- i reati inizialmente oggetto del DLgs 231/01 erano tutti di **natura dolosa**: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere strutturato in modo da garantire che siano impediti i comportamenti a rischio reato (modello basato sul divieto e sulla parallela prevenzione delle situazioni a rischio);
- nel 2008 sono stati introdotti nel DLgs 231/01 anche reati di **natura colposa** commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute ed igiene sul lavoro: per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve viceversa garantire che siano evitati anche comportamenti di natura omissiva e che i provvedimenti di prevenzione assunti siano tecnicamente adeguati ed efficaci (modello di garanzia dell'adempimento);
- con il DLgs 121/2011 sono stati introdotti nel DLgs 231/01 anche alcuni reati ambientali che prevedono solo **sanzioni contravvenzionali** (pena dell'arresto e/o dell'ammenda). Si segnala che, su questa base, per la sussistenza del reato ambientale non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza", ma ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia) è elemento sufficiente per l'imputazione del reato e delle relative sanzioni alla persona fisica e, conseguentemente anche all'ente ex DLgs. 231/2001. Si realizza in questo modo un effetto potenzialmente moltiplicatore delle sanzioni a carico delle imprese (contravvenzione più sanzione per responsabilità amministrativa), insieme ad una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale. Per tale tipologia di reati il modello di organizzazione, gestione e controllo deve essere mirato a prevenire anche l'imprudenza o l'imperizia del personale (modello basato sulla formazione tecnica del personale).

Più in particolare, trattando ciascuno dei reati indicati dal DLgs 231/01, i protocolli e i successivi controlli devono riguardare tutti i processi sensibili:

1. Processo di Governance e Alta Direzione
2. Processo di approvvigionamento
3. Processo commerciale
4. Processo di costruzione e gestione delle commesse
5. Processo finanziario
6. Processo amministrativo
7. Processo di gestione di erogazioni pubbliche
8. Processo di gestione dei sistemi informativi
9. Processo di gestione delle risorse umane
10. Processo di gestione per la sicurezza

11. Processo di gestione per l'ambiente
12. Processo attività immobiliare

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma dell'Impresa (allegato al Modello), alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri.

Per ciascun processo/attività vengono individuati:

- i protocolli di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati
- i protocolli relativi alle modalità di gestione delle risorse finanziarie
- i protocolli finalizzati a garantire un efficace flusso informativo nei confronti della direzione in genere e dell'Organismo di Vigilanza in particolare


Alla impresa di costruzione standard, che abbia valutato come applicabile alla propria realtà produttiva ed organizzativa il singolo protocollo, compete la trasformazione dello stesso in procedure documentate, operando nel modo seguente:

- nel caso di imprese già dotate di un sistema gestionale basato su una adeguata raccolta di procedure documentate, è necessario indicare per ciascun protocollo le procedure di riferimento ed integrare le stesse per rispondere a specifiche prescrizioni che risultassero inizialmente non previste; questa situazione è tipica di imprese di dimensione medio grande, con sistema gestionale qualità, ambiente e sicurezza ben strutturato e certificato, nelle quali siano state predisposte procedure anche per l'area amministrativa e finanziaria (frequentemente non coperta dal sistema gestionale per la qualità)
- nel caso di imprese sprovviste di un sistema gestionale formalizzato, ovvero dotate di un sistema gestionale molto essenziale, ancorché certificato, è possibile predisporre una o più procedure (istruzioni operative), identificando, per ciascuna di esse:
 - Il responsabile dell'attuazione per lo specifico protocollo (**CHI**)
 - La regola da seguire per applicare il protocollo (**COSA**)
 - Le modalità di registrazione del controllo effettuato (**COME**)
 - La fase temporale del controllo (**QUANDO**)

L'individuazione per la specifica realtà organizzativa dei parametri CHI / COSA / COME / QUANDO costituisce la procedura (istruzione operativa) per l'attuazione di quanto previsto dallo specifico protocollo.

Tali istruzioni possono poi essere utilmente riunite in funzione del soggetto che deve attuare lo specifico protocollo (ad esempio, riunione di tutte le istruzioni relative al Responsabile Acquisti), così andando a costituire una procedura generale, o mansionario, per tale posizione.

La figura alla pagina successiva, oltre a fornire la chiave di lettura grafica del contenuto dei singoli protocolli, illustra anche una proposta di istruzione operativa per il protocollo usato come esempio.



Protocollo 01.02	Valutazione della capacità di operare in sicurezza
CRITICO <i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide il primo inserimento del subappaltatore nell'Albo Fornitori accertando, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per la sicurezza e/o degli indicatori di incidentalità dichiarati dallo stesso fornitore, la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro. Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

Protocollo di controllo: rappresenta la prescrizione organizzativa che deve essere recepita, sotto forma di procedura, all'interno del sistema gestionale dell'organizzazione

Identificativo del reato, viene esplicitata la famiglia o la sottofamiglia di reati alla prevenzione dei quali è finalizzato lo specifico protocollo

Possibile istruzione operativa per l'attuazione del protocollo

CHI	il responsabile qualificazione fornitori (<i>identificato nominalmente</i>)
COSA	analizza i dati di incidentalità del fornitore destinato ad operare in cantiere
COME	presenza nel dossier del fornitore di una dichiarazione del fornitore (eventuale esistenza di un SGSSL e indicatori di incidentalità degli ultimi anni) e delle eventuali segnalazioni negative provenienti dai cantieri nei quali il fornitore è stato utilizzato
QUANDO	al momento del primo inserimento nell'albo fornitori qualificati e di ciascun rinnovo della qualificazione

01 PROCESSO DI GOVERNANCE E ALTA DIREZIONE

Protocolli

Sono considerati protocolli riconducibili alla Proprietà quelli relativi alla selezione dell'organo dirigente e degli organi di controllo statutari; sono considerati protocolli riconducibili all'organo dirigente e all'Alta Direzione quelli che derivano dalla responsabilità di predisporre un adeguato *assetto organizzativo, amministrativo e contabile*; la natura e la rilevanza di tali protocolli fa sì che gli stessi siano sostanzialmente finalizzati al contrasto di tutti i reati presupposto del DLgs 231/2001.

Eventuali protocolli relativi a responsabilità specifiche dell'Alta Direzione all'interno di uno dei processi successivi, saranno proposti all'interno di tali processi.

Governance⁴

Protocollo 01.01	Nomina degli Amministratori
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita</i> <i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 sexies – Reati di abuso di mercato</i> <i>Art. 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>

La Proprietà, al momento della nomina degli amministratori (Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico), ovvero del Direttore Generale, deve verificare che gli stessi possiedano adeguati requisiti di onorabilità (assenza di precedenti penali) almeno con riferimento ai reati da considerare di particolare gravità con riferimento alla funzione che sarebbero chiamati a svolgere.

Protocollo 01.02	Nomina del Collegio Sindacale
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>

La Proprietà, nei casi in cui venga nominato il Collegio Sindacale, deve verificare che i suoi membri (in particolare il Presidente), oltre a possedere adeguati requisiti di onorabilità e competenza, non svolgano incarichi di consulenza amministrativa (commercialista) per l'impresa.

Protocollo 01.03	Certificazione del bilancio
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>

Nei casi in cui questo sia compatibile con le dimensioni dell'impresa, la Proprietà dovrebbe assumere la decisione di far certificare il bilancio dell'impresa.

Organo dirigente e Alta Direzione

Protocollo 01.04	Mansioni e responsabilità
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Tutti</i>

Le mansioni e le responsabilità di tutto il personale debbono essere definite e rese note a tutta l'azienda; la catena gerarchica deve essere nota e rispettata.

Nell'attribuzione delle responsabilità, compatibilmente con le dimensioni aziendali, deve essere applicato principio della "segregazione delle funzioni" affidando a più persone i compiti relativi a: analisi e proposta; adozione di decisioni; attuazione delle decisioni prese; effettuazione delle verifiche.

⁴ I tre protocolli di governance che attengono alle competenze e alle responsabilità della Proprietà, pur potendo avere un impatto rilevante sulla efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione realizzato, non sono per loro natura oggetto di monitoraggio diretto da parte dell'Organismo di Vigilanza, che potrà intervenire con una segnalazione all'Alta Direzione solo nel caso in cui la carenza specifica venga evidenziata come causa o concausa della violazione di qualcuno degli altri protocolli.

Protocollo 01.05 Deleghe e procure

CRITICO
Prevenzione reato/i Tutti

Le deleghe e le procure conferite al personale o a terzi debbono essere chiare, giuridicamente valide e formalmente accettate dall'interessato.

Le deleghe e le procure devono contenere precise indicazioni su limiti e soglie quantitative in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità organizzative affidate alle singole persone.

Protocollo 01.06 Procedure

CRITICO
Prevenzione reato/i Tutti

Le procedure aziendali debbono coprire almeno i processi considerati critici e, quando necessario, essere aggiornate nel tempo.

Protocollo 01.07 Codice etico

CRITICO
Prevenzione reato/i Tutti

Deve essere definito uno standard di comportamento aziendale con riferimento agli aspetti etici e di prevenzione dei reati; tale standard deve essere formalizzato, diffuso ed aggiornato quando necessario.

Il Codice Etico deve contenere anche le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti con i partner commerciali e i fornitori.

Protocollo 01.08 Comunicazione

CRITICO
Prevenzione reato/i Tutti

Debbono essere previste modalità di comunicazione con il personale adeguate alle dimensioni dell'impresa (ordini di servizio, riunioni periodiche, email, intranet, ...); tali modalità debbono essere rese operative in modo da essere riconosciute efficaci dallo stesso personale dell'impresa.

Protocollo 01.09 Formazione

CRITICO
Prevenzione reato/i Tutti

La pianificazione dell'attività di formazione deve prevedere che tutto il personale dell'azienda venga formato sulle tematiche etiche e sui contenuti delle procedure aziendali; una specifica formazione deve essere riservata ai neoassunti.

Protocollo 01.10 Retribuzione correlata agli obiettivi

CRITICO Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Nel caso di componenti di retribuzione variabile legati al raggiungimento di specifici obiettivi da parte di una funzione (MBO), è necessario che gli stessi obiettivi siano quantificabili, raggiungibili ed accettati dalla funzione interessata.

Protocollo 01.11 Sistema dei controlli operativi e gerarchico funzionali

CRITICO
Prevenzione reato/i Tutti

Per quanto consentito dalle dimensioni dell'impresa, debbono essere sempre separate le responsabilità di chi agisce da quelle di chi controlla.

Le operazioni rilevanti debbono essere sempre verificabili e deve essere prevista attività di controllo (anche a campione) almeno sulle operazioni considerate critiche.

Le procedure aziendali debbono dare evidenza del sistema dei controlli operativi di primo livello e dei controlli gerarchico funzionali di secondo livello e dare indicazioni per i criteri di reporting all'Alta Direzione e all'Organismo di Vigilanza delle eventuali anomalie riscontrate.

Protocollo 01.12 Certificazione del bilancio

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Reati societari*
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

Nei casi in cui questo sia compatibile con le dimensioni dell'impresa, l'organo dirigente dovrebbe raccomandare alla Proprietà la certificazione del bilancio dell'impresa.

Protocollo 01.13 Rapporti con la PPAA

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 24 – Reati in materia di erogazioni pubbliche*
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Reati societari
Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 25 undecies – Inquinamento
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

Per tutto il personale che ha rapporti istituzionali con la PPAA debbono essere stabilite:

- Le competenze, ovvero chi è autorizzato a contattare/rappresentare l'impresa nei confronti della specifica PPAA (agenzia delle Entrate, ASL, INPS, procure, ufficiali di polizia giudiziaria, ...)
 - L'obbligo di collaborazione nel caso di ispezioni e accertamenti da parte della PPAA
 - L'obbligo di tracciamento dei principali contatti con la PPAA
 - L'obbligo di dare sollecita informazione alla Alta Direzione e all'OdV di qualsiasi accertamento/contestazione/ispezione proveniente dalla PPAA
-

Protocollo 01.14 Omaggi, rappresentanza e ospitalità

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita*
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

Debbono essere definite le tipologie, i limiti e le finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti, le modalità autorizzative, la tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari.

Protocollo 01.15 Sponsorizzazione di eventi

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita*
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

L'Alta Direzione deve approvare il contratto di sponsorizzazione o l'iniziativa di liberalità, individuando la funzione responsabile di verificare l'effettiva esecuzione del contratto in linea con la proposta approvata e di verificare la completezza e l'accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione.

Protocollo 01.16 Sistema sanzionatorio

CRITICO
Prevenzione reato/i *Tutti*

Per il personale dipendente, deve essere implementato uno specifico sistema sanzionatorio (disciplinare), congruente con quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile, finalizzato al rispetto delle procedure operative aziendali e a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente.

Tale sistema sanzionatorio è applicabile anche a chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità di chi segnala condotte illecite o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Per collaboratori e fornitori devono essere previste contrattualmente clausole aventi la stessa finalità.

Per violazioni commesse dall'organismo dirigente (amministratori) deve essere prevista la segnalazione al Collegio Sindacale o ad altro organo equivalente. Eventuali violazioni commesse dall'Organismo di Vigilanza possono costituire giusta causa per la revoca dell'incarico.

Protocollo 01.17 Informativa su eventuali candidature politiche

Prevenzione reato/i *Art. 24-ter - Scambio elettorale politico-mafioso*

Obbligo di comunicazione all'OdV di candidature politiche da parte di figure apicali societarie

Protocollo 01.18 **Informativa su eventuali rapporti economici con candidati ad elezioni politiche**

Prevenzione reato/i *Art. 24-ter - Scambio elettorale politico-mafioso*

Obbligo di comunicazione all'OdV di rapporti economici con soggetti di cui sia nota la candidatura ad elezioni politiche o con loro familiari

Protocollo 01.19 **Flussi informativi straordinari verso l'OdV**

CRITICO
Prevenzione reato/i *Tutti*

Deve essere garantito che l'Organismo di Vigilanza riceva, dalla funzione di volta in volta preposta alla gestione della corrispondente attività, una informazione tempestiva sulle potenziali criticità della gestione aziendale che possono essere correlabili ad uno dei reati previsti dal Decreto, quali, a titolo esemplificativo:

- attività di indagine penale avviate nei confronti dell'impresa, di suoi amministratori o di suoi dipendenti
- esito di verifiche effettuate dalla PPAA (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ...)
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- incidenti sul lavoro di gravità superiore ad una soglia prestabilita
- operazioni societarie o finanziarie, anche nell'ambito del Gruppo, che possono potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale
- procedimenti disciplinari svolti a carico del personale ed eventuali sanzioni applicate

Tali flussi informativi sono aggiuntivi a quelli periodici definiti dallo stesso OdV

Protocollo 01.20 **Flussi informativi dall'OdV**

CRITICO
Prevenzione reato/i *Tutti*

L'organo dirigente deve dare evidenza di aver preso in esame le raccomandazioni provenienti dall'OdV, con particolare riferimento a quelle contenute nel Report Periodico redatto da tale Organismo.

02 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

Protocolli

Valutazione e qualificazione dei fornitori

Protocollo 02.01 Sistema di qualificazione dei fornitori	
Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 – Frode in pubblica fornitura Art. 24 ter - Associazione per delinquere</i>
L'organo dirigente decide le modalità per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che può essere effettuata predisponendo uno specifico Albo Fornitori Qualificati, ovvero effettuata di volta in volta al momento della richiesta di offerta al fornitore, e comunque prima della stipula di ciascun ordine/contratto di fornitura/subappalto. Deve essere previsto che la qualifica del fornitore venga rivalutata in presenza di criticità nel corso dell'esecuzione di eventuali ordini/contratti.	
Protocollo 02.02 Professionisti (progettisti, commercialisti, legali)	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 – Corruzione</i>
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del professionista nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, valutandone, oltre che la competenza, anche l'indipendenza, la legalità e la trasparenza.	
Protocollo 02.03 Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 – Frode in pubblica fornitura Art. 24 ter - Associazione per delinquere</i>
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando che lo stesso dichiara di operare nel rispetto di tutte le leggi e norme applicabili e secondo comportamenti etici. La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori in ogni caso non qualifica soggetti imprenditoriali la cui reputazione in termini di legalità è dubbia sulla base di informazioni disponibili all'impresa.	
Protocollo 02.04 Subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012)	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 ter - Associazione per delinquere</i>
In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012), la funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori o alla stipula dei contratti, nel quadro di rapporti con committente pubblico o privato, garantisce, come condizione per la stipula di contratti di subappalto, l'esecuzione dei seguenti ulteriori protocolli preventivi: <ul style="list-style-type: none">• Verifica della presenza del potenziale subappaltatore nella white list predisposta dalla prefettura competente, ove esistente• Richiesta al subappaltatore del documento unico di regolarità contributiva DURC.	
Protocollo 02.05 Valutazione della capacità di operare in sicurezza	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>
La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per la sicurezza e/o degli indicatori di incidentalità dichiarati dallo stesso fornitore. Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.	

Protocollo 02.06 Valutazione della capacità di operare nel rispetto dell'ambiente

CRITICO
Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies – Inquinamento

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti ambientali, anche sulla base della esistenza di un sistema gestionale per l'ambiente e/o di una dichiarazione dello stesso fornitore relativa ad eventuali procedimenti amministrativi o penali (in giudicato o in corso) relativi a reati di natura ambientale e al possesso delle eventuali autorizzazioni previste dalla normativa ambientale.

Il rispetto dei requisiti ambientali in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

Protocollo 02.07 Fornitori che operano nel ciclo dei rifiuti

CRITICO
Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies - Inquinamento

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero l'utilizzo, del subappaltatore che opera nel ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento) solo dopo aver accertato l'esistenza e la vigenza delle corrispondenti autorizzazioni.

Richiesta d'acquisto

Protocollo 02.08 Programma dei lavori e delle forniture, noleggi e subappalti

Prevenzione reato/i

Art. 24 Frode in pubblica fornitura

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25 undecies - Inquinamento

La funzione tecnica preposta alla elaborazione del programma dei lavori e delle forniture, diversa dalla funzione acquisti, definisce, in modo chiaro e completo, i requisiti delle forniture, dei noleggi e dei subappalti, inclusi quelli relativi agli aspetti sicurezza ed ambiente

Nella predisposizione dei requisiti delle forniture e dei subappalti, garantisce che gli stessi siano pienamente congruenti con le specifiche contrattuali.

Protocollo 02.09 Richiesta d'acquisto

Prevenzione reato/i *Art. 24 Frode in pubblica fornitura*

La funzione preposta accetta la Richiesta d'acquisto, predisposta dalla funzione preposta all'emissione della stessa, dopo averla confrontata con il Budget di commessa e, quando ritenuto opportuno (controllo a campione), con il capitolato di appalto.

Selezione del fornitore

Protocollo 02.10 Ricerca di mercato

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter - Associazione per delinquere

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25 undecies - Inquinamento

La funzione preposta individua i fornitori ai quali chiedere offerta all'interno dell'albo fornitori qualificati (ove esistente) ovvero ne richiede la qualificazione in fase di richiesta di offerta, secondo quanto previsto ai protocolli da 2.02 a 2.07.

Protocollo 02.11 Richiesta d'offerta

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Corruzione tra privati*

Per forniture/servizi di importo superiore ad una soglia determinata, la funzione preposta seleziona un numero minimo di fornitori ai quali far pervenire la Richiesta d'offerta, e controlla che gli importi offerti siano congruenti ai valori medi di mercato.

Ai fini della corretta applicazione del presente protocollo, sono vietati frazionamenti ingiustificati di forniture/servizi analoghi.

Emissione dell'ordine/contratto

Protocollo 02.12 Ordine/contratto d'acquisto

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Corruzione tra privati*
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta individua il fornitore più opportuno, controllando che gli importi offerti siano congruenti con i valori medi di mercato, il totale rispetto delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali e la presenza di tutte le clausole contrattuali ritenute opportune.

La stessa funzione verifica la correttezza del regime IVA applicato all'ordine/contratto, definisce il Centro di costo al quale addebitare le fatture relative ed emette l'Ordine di acquisto o il contratto di noleggio/subappalto, motivando la scelta quando previsto.

La funzione che firma l'Ordine dovrebbe, compatibilmente con le dimensioni aziendali, essere diversa dalla funzione che successivamente firmerà il Mandato di pagamento.

La funzione che firma gli ordini verifica ed approva eventuali modifiche, integrazioni e/o rinnovi degli stessi.

Protocollo 02.13 Clausole contrattuali standard per subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012)

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 24 ter - Associazione per delinquere*

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012), la funzione preposta inserisce nel contratto di subappalto le seguenti clausole:

- impegno del subappaltatore a dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti
- obbligo del subappaltatore a fornire, nei momenti previsti per legge o dal contratto, copia del modello DURC per consentire di verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
- obbligo del subappaltatore a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che detengono la proprietà, la rappresentanza legale e/o l'amministrazione e/o la direzione tecnica delle imprese
- divieto di cessione o di subappalto, ovvero obbligo del subappaltatore a non assegnare alcun subappalto o subcontratto o sub-subappalto a imprese che non siano state approvate preventivamente.

Protocollo 02.14 Clausole contrattuali standard per subappalti lavori e/o forniture in opera

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*
Art. 25 undecies - Inquinamento

La funzione preposta inserisce nel contratto di subappalto le seguenti clausole:

- obbligo del subappaltatore a rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- obbligo del subappaltatore a rispettare tutta la normativa ambientale applicabile.

Protocollo 02.15 Altre clausole contrattuali standard

Prevenzione reato/i *Art. 25 bis – Spendita di valori contraffatti*
Art. 25 bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio

La funzione preposta inserisce nel contratto di fornitura o subappalto le seguenti clausole:

- obbligo del fornitore/subappaltatore di verificare l'esistenza di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni applicabili ai materiali/servizi approvvigionati e, in caso positivo, l'autenticità degli stessi
- obbligo del fornitore/subappaltatore di verificare l'esistenza di titoli di proprietà industriale applicabili ai materiali/servizi utilizzati o forniti e, in caso positivo, modalità per la richiesta, gestione e pagamento per l'uso dei marchi e/o brevetti di terzi o degli altri titoli di proprietà industriale.

Protocollo 02.16	Clausole risolutive espresse per subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012)
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i>
In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012), la funzione preposta inserisce nel contratto di subappalto le seguenti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:	
<ul style="list-style-type: none"> • informativa positiva da parte della Prefettura o cancellazione dalla white list, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti; • sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici (proprietari, rappresentanti legali, amministratori, direttori generali o tecnici); • mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva. 	
Protocollo 02.17	Altre clausole risolutive espresse
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 quinquies – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i> <i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i> <i>Art. 25 undecies - Inquinamento</i>
La funzione preposta inserisce nel contratto di subappalto di lavori, forniture e servizi clausole risolutive espresse per le ipotesi di:	
<ul style="list-style-type: none"> • violazione del codice etico • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro • mancato rispetto degli impegni assunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro • mancato rispetto degli impegni assunti in tema di correttezza nella gestione ambientale. 	
Protocollo 02.18	Sicurezza nei contratti di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature o apprestamenti
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>
La funzione preposta verifica che il contratto di acquisto o nolo specifichi i requisiti e le eventuali certificazioni relative alla sicurezza previste per il macchinario/attrezzatura/apprestamento oggetto del contratto.	
Protocollo 02.19	Contratto di acquisto/nolo di macchinari, attrezzature o apprestamenti
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 octies – Ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
La funzione preposta verifica la regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti acquistati o noleggiati.	
Protocollo 02.20	Contratto di subappalto
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>
La funzione preposta verifica che il contratto di subappalto trasferisca integralmente al fornitore gli oneri per la sicurezza previsti dal contratto originario, per quanto riconducibile alla estensione e tipologia dei lavori oggetto del subappalto.	
Protocollo 02.21	Contratto di acquisto infragruppo
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
La funzione preposta deve garantire, in caso di acquisto da società del gruppo, il confronto con i prezzi di mercato e la congruità economica dell'offerta, che sia rispettato il principio di autonomia fra le Società, che i rapporti siano opportunamente regolati attraverso contratti formalizzati che esplicitino i criteri di remunerazione, che eventuali modifiche o integrazioni siano adeguatamente controllate.	

Protocollo 02.22 Incarichi professionali (progettisti, commercialisti, legali)

CRITICO Art. 25 – Corruzione
Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La Funzione preposta deve formalizzare l'incarico professionale ai consulenti con un contratto specifico, definendo il compenso pattuito (che deve trovare adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale), metodo di pagamento, obblighi e responsabilità del consulente esterno, anche in riferimento al Codice Etico dell'impresa.

Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni

Protocollo 02.23 Controllo delle forniture

Prevenzione reato/i Art. 24 – Truffa in danni dello Stato, Frode in pubblica fornitura

La funzione tecnica preposta ai controlli decide l'accettazione delle forniture e dà evidenza dei controlli effettuati, ad esempio firmando la documentazione specifica. Tali controlli includono la congruenza con le specifiche dell'ordine di acquisto, l'assenza di vizi, difformità e/o difetti, il rispetto delle modalità e delle tempistiche di consegna previste e la verifica della piena corrispondenza dei materiali e delle forniture alle specifiche del capitolato di appalto.

Protocollo 02.24 Controllo di attrezzature, macchinari e apprestamenti

CRITICO Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
Prevenzione reato/i violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La funzione tecnica preposta ai controlli decide l'accettazione in cantiere delle attrezzature, macchinari e apprestamenti di nuovo acquisto e dà evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sulla presenza delle certificazioni di sicurezza e/o di conformità previste dalla legge o dalla vigente normativa.

Protocollo 02.25 Controllo delle prestazioni in cantiere

Prevenzione reato/i Art. 24 – Truffa ai danni dello Stato e Frode in pubblica fornitura
Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 25 undecies - Inquinamento

La funzione tecnica preposta ai controlli decide l'accettazione delle prestazioni in cantiere e dà evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli relativi al rispetto da parte del subappaltatore delle prescrizioni di sicurezza ed ambientali applicabili, firmando la documentazione specifica; il documento di registrazione dei controlli viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo. Tali controlli includono la piena corrispondenza dei materiali, delle forniture e delle prestazioni alle specifiche del capitolato di appalto.

Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione

Protocollo 02.26 Controllo fattura e regolarità contributiva

Prevenzione reato/i Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

La funzione preposta contabilizza la fattura passiva dopo averne accertato la veridicità (fattura emessa da chi ha effettivamente svolto l'operazione, corrispondenza dei dati riportati in fattura e tipologia e quantità dei beni o servizi ceduti o prestati) ed aver effettuato i controlli necessari (il rispetto delle condizioni contrattuali e, per i subappalti: la presenza della documentazione afferente la regolarità dei versamenti contributivi ed assistenziali - prevista dal DLgs 163/2006 e s.m.i.), e dà evidenza del controllo e del suo esito.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie: Pagamento

Protocollo 02.27 Autorizzazione al pagamento

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari.

A valle dei controlli sulla fornitura, la funzione preposta ad autorizzare il pagamento, con delega specifica, firma il Mandato di pagamento che attiva il pagamento nelle modalità previste dal contratto. Tale funzione dovrebbe, compatibilmente con le dimensioni aziendali, essere diversa da quella che ha firmato l'Ordine di acquisto.

Obblighi di informazione

Protocollo 02.28 Attività della funzione acquisti

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 bis – Falsità in segni di riconoscimento
Art. 25 bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25 undecies – Inquinamento
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari.

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

Protocollo 02.29 Attività della funzione amministrativa

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari.

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

Protocollo 02.30 Attività della funzione tecnica

Prevenzione reato/i

Art. 24 Truffa ai danni dello Stato e Frode in pubblica fornitura
Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25 undecies - Inquinamento

La funzione preposta alla gestione della commessa e/o del cantiere deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di approvvigionamento, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta alla gestione della commessa, e/o del cantiere, deve comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di vigilanza ogni violazione evidenziata in cantiere relativa al mancato rispetto, da parte del subappaltatore, delle prescrizioni di sicurezza o ambientali, quando tale mancato rispetto ha comportato il diniego della firma per approvazione di una fattura passiva.

03 PROCESSO COMMERCIALE

Protocolli

Identificazione delle opportunità

Protocollo 03.01 Risccontro formale della valutazione a partecipare

Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Il Responsabile Commerciale decide di partecipare alla gara, all'appalto o alla trattativa fra privati, sentito eventualmente il parere della funzione tecnica, e lascia registrazione di tale decisione

Protocollo 03.02 Responsabile commerciale della singola offerta

CRITICO Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Il Responsabile Commerciale decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario commerciale la responsabilità della predisposizione e del riesame della singola offerta a committente pubblico o privato, e lascia registrazione di tale decisione

Protocollo 03.03 Costituzione di ATI – gare con committente pubblico

CRITICO Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita

Il Responsabile Commerciale, nel caso di costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese - ATI, deve evitare di instaurare rapporti con partner la cui reputazione in termini di legalità (per proprietà, comportamenti, notizie di stampa o precedenti penali) è dubbia sulla base di informazioni note alla impresa.

Nel caso di partecipazione a gare pubbliche, è da considerare come protocollo preventivo la previsione di legge che tutti i membri dell'ATI debbono presentare in fase di offerta dichiarazione attestante l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui art. 80 del codice contratti pubblici DLgs 50/2016⁵, a pena di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento; le stazioni appaltanti pubbliche sono infatti tenute, per l'appaltatore aggiudicatario, a verificare d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni presentate dai costituenti l'ATI.

Protocollo 03.04 Costituzione di ATI – gare con committente privato

CRITICO Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Il Responsabile Commerciale, nel caso di costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese - ATI, deve evitare di instaurare rapporti con partner la cui reputazione in termini di legalità (per proprietà, comportamenti, notizie di stampa o precedenti penali) è dubbia sulla base di informazioni note alla impresa.

Nel caso di partecipazione ad iniziative private, si segnalano le seguenti modalità (non obbligatorie per legge), da prendere in considerazione soprattutto nel caso in cui l'impresa sia mandataria dell'ATI:

- nel caso di partner titolare di attività imprenditoriali ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Legge 190/2012 art. 1 comma 53), verifica della presenza dello stesso nella white list predisposta dalla prefettura competente (ovviamente solo nel caso in cui tali white list sono state predisposte)
- in tutti i casi, richiesta del documento unico di regolarità contributiva - DURC

Protocollo 03.05 Responsabile per la stipula di un ATI

Prevenzione reato/i Art. 24 ter – Associazione per delinquere

Il Responsabile Commerciale, eventualmente sentita l'Alta Direzione, decide se effettuare direttamente o conferire ad un funzionario commerciale la responsabilità della negoziazione e stipula dei patti parasociali di una associazione temporanea di impresa - ATI, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione.

⁵ Tra le quali, alla lettera b), è citata l'assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del codice antimafia

Protocollo 03.06 Costituzione di ATI – statuto dell’ATI

Prevenzione reato/i Art. 24 ter – Associazione per delinquere

La funzione preposta deve assicurare l’inserimento nello statuto dell’ATI di una clausola di tutela degli altri partner nel caso in cui, in data successiva alla costituzione dell’ATI, intervenga a carico di uno dei partner una informativa interdittiva tipica della Prefettura.

Analisi tecnica e stima dei costi

Protocollo 03.07 Responsabile dell’istruttoria tecnica della singola offerta

Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Il Responsabile Tecnico decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario tecnico la responsabilità dell’istruttoria tecnica della gara o dell’offerta, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione

Protocollo 03.08 Stima dei costi

Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Il Responsabile Tecnico e/o il funzionario tecnico responsabile dell’istruttoria tecnica della singola offerta, verifica il computo metrico e l’importo a base d’asta previsto dal bando di gara.
Nel caso di offerte al massimo ribasso, determina il ribasso tecnicamente ipotizzabile.
Nel caso di offerte che saranno aggiudicate con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, sviluppa anche gli aspetti tecnici presi in considerazione per la assegnazione del punteggio.
Nel caso di offerte per le quali non esiste un computo metrico ed un importo a base d’asta, coordina l’eventuale progettazione in fase di offerta e preventiva i costi di realizzazione.
Del tutto dà comunicazione al Responsabile Commerciale.

Protocollo 03.09 Determinazione degli oneri per la sicurezza

CRITICO Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
Prevenzione reato/i violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro

Il Responsabile Tecnico e/o il funzionario tecnico responsabile dell’istruttoria tecnica della singola offerta, qualunque sia la tipologia di offerta da predisporre, valuta la congruità degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso previsti dal capitolato di gara, ovvero provvede alla loro determinazione.

Predisposizione e riesame dell’offerta

Protocollo 03.10 Dichiarazioni in sede di offerta

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 24 – Truffa ai danni dello Stato

Le dichiarazioni rese in sede di partecipazione a gare (con particolare riferimento a quelle con committente pubblico) debbono poter essere sottoscritte da un numero limitato di persone, a ciò espressamente delegate dall’organo dirigente.
Su tali dichiarazioni deve essere prevista una attività di controllo gerarchico, anche a campione.

Protocollo 03.11 Definizione del prezzo o del ribasso

CRITICO Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Il Responsabile Commerciale e/o il funzionario commerciale responsabile dell’istruttoria della gara o dell’offerta decide il prezzo o il ribasso e lascia registrazione di tale decisione.

Protocollo 03.12 Correttezza del regime IVA applicato al contratto

Prevenzione reato/i Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

La funzione preposta, abitualmente il Responsabile Commerciale, con il supporto della funzione amministrativa, deve verificare la correttezza del regime e della conseguente aliquota IVA previsti dal contratto di appalto/subappalto in fase di stipula, con particolare riferimento ai casi nei quali sia prevista l’applicazione di un regime agevolato

Protocollo 03.13 Attività con finanziamenti dell'Unione Europea

Prevenzione reato/i *Art. 25 - concorso in Peculato o Abuso d'Ufficio in offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea*

L'Alta Direzione, prima della firma di atti contrattualmente vincolanti, deve verificare, nei casi più complessi anche richiedendo pareri "pro veritate" a qualificati professionisti, che eventuali decisioni apparentemente molto vantaggiose per l'azienda assunte dalla controparte contrattuale pubblica (es. RUP) non possano configurare ipotesi di peculato o abuso d'ufficio a vantaggio dell'azienda stessa e in offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Protocollo 03.14 Documentazione di gara

Prevenzione reato/i *Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati*

La Funzione Commerciale deve garantire la conservazione per dieci anni dei documenti di gara.

Aggiudicazione e stipula del contratto

Protocollo 03.15 Correttezza nell'attività commerciale

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio*

Il Responsabile Commerciale deve garantire attività di controllo gerarchico sull'attività commerciale affidata ai collaboratori, con particolare riferimento alle imprese che hanno una presenza distribuita sul territorio.

Protocollo 03.16 Riscontro formale della trattativa con il cliente

Prevenzione reato/i *Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati*

Il Responsabile Commerciale, o su specifico mandato formalizzato altra funzione da questo delegata, conduce la trattativa con il cliente (pubblico o privato) e lascia documentazione dell'esito della stessa.

Protocollo 03.17 Contratto di vendita infragruppo

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Reati societari
Art. 25 octies - Autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari*

La funzione preposta deve garantire, in caso di vendita di beni o servizi a società del gruppo, il confronto con i prezzi di mercato e la congruità economica dell'offerta, che sia rispettato il principio di autonomia fra le Società, che i rapporti siano opportunamente regolati attraverso contratti formalizzati che esplicitino i criteri di remunerazione, che eventuali modifiche o integrazioni siano adeguatamente controllate.

Obblighi di informazione

Protocollo 03.18 Attività della funzione commerciale

Prevenzione reato/i *Art. 24 – Truffa in danni dello Stato
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 25 octies - Autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari*

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo commerciale, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

04 PROCESSO DI COSTRUZIONE E GESTIONE COMMESSE

Protocolli

Gestione del cantiere

Protocollo 04.01 Rinvenimenti nell'area di cantiere

Prevenzione reato/i Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

Il Responsabile di cantiere, nel caso in cui nell'area di cantiere vengano rinvenuti reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, deve porre in sicurezza gli stessi e lo stato dei luoghi, dando immediata comunicazione del rinvenimento all'Autorità competente.

Gestione del contratto

Protocollo 04.02 Nomina del Responsabile di Commessa

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 24 – Truffa in danni dello Stato e Frode in pubblica fornitura

La funzione Tecnica deve individuare, per ciascuna commessa, un Responsabile di Commessa, formalizzando tale incarico.

Protocollo 04.03 Lavoro in ATI

CRITICO
Prevenzione reato/i Tutti

Deve essere prevista l'estensione esplicita del Codice Etico e del MOG dell'impresa (il modello limitatamente agli aspetti applicabili) al personale della stessa distaccato ad operare all'interno dell'ATI o della società di progetto costituita a valle dell'ATI.

Nel caso in cui l'ATI, o la società per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori costituita a valle dell'ATI, si doti di un proprio Codice Etico e di uno specifico Modello di Organizzazione e Gestione, deve essere previsto l'obbligo per il personale distaccato di adeguarsi anche a tale modello con riferimento alle attività svolte nell'interesse dell'ATI.

Protocollo 04.04 Predisposizione Stato Avanzamento Lavori (SAL)

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 24 – Truffa in danni dello Stato e Frode in pubblica fornitura

Lo Stato Avanzamento Lavori (con particolare riferimento alle commesse con committente pubblico) deve poter essere sottoscritto da un numero limitato di persone, a ciò espressamente delegate dall'Alta Direzione (di norma il Responsabile di Commessa e/o il Responsabile di Cantiere).

La funzione delegata deve sottoscrivere per accettazione la valorizzazione di servizi/produzioni fatturabili definita con il Committente, dopo aver verificato che i servizi/produzione riconosciuti rispettino gli obblighi contrattuali per quantità e qualità.

La funzione che ha sottoscritto per accettazione il SAL emesso dal Direttore Lavori deve trasmettere tale documento alla sede dell'impresa, insieme al relativo certificato di pagamento.

Protocollo 04.05 Correttezza nell'attività gestionale

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 24 Truffa in danni dello Stato e Frode in pubblica fornitura
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio

Il Responsabile Tecnico deve garantire attività di controllo gerarchico, anche a campione, sull'attività gestionale svolta dai collaboratori, con particolare riferimento alle attività di cantiere, inclusi i SAL. Tale controllo gerarchico include la verifica della corrispondenza di quanto realizzato al capitolato di appalto

Protocollo 04.06 Utilizzo di macchinari, attrezzature o apprestamenti

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La funzione responsabile della commessa/cantiere verifica la regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti a qualsiasi titolo utilizzati in cantiere.

Protocollo 04.07 Contrasto alla criminalità

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 24 ter – Associazione per delinquere*

La funzione responsabile della commessa/cantiere non deve accettare illecite richieste di denaro o altra utilità, ovvero l'offerta di protezione o estorsione, nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti, dipendenti o fornitori.

In caso deve dare immediata notizia all'Alta Direzione, all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante

Protocollo 04.08 Documentazione di commessa

Prevenzione reato/i *Art. 24 Truffa in danni dello Stato e Frode in pubblica fornitura*
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati

La funzione Tecnica deve garantire la conservazione per dieci anni dei documenti relativi alla gestione della commessa (SAL, registro di cantiere, registro di contabilità, ordini di servizio, ...).

Varianti e riserve

Protocollo 04.09 Formulazione delle riserve

Prevenzione reato/i *Art. 24 – Truffa in danni dello Stato*
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati

La funzione responsabile competente decide la formulazione della riserva sulla base di oggettive ragioni opportunamente documentate e ne lascia opportuna registrazione.

Protocollo 04.10 Definizione delle riserve

Prevenzione reato/i *Art. 24 – Truffa in danni dello Stato*
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati

L'Alta Direzione, o su specifico mandato formalizzato altra funzione responsabile, quando accetta la definizione della riserva, ovvero quando rinuncia alla stessa, motiva la decisione e ne lascia opportuna registrazione.

Fatturazione attiva e contabilizzazione

Protocollo 04.11 Dossier di commessa

Prevenzione reato/i *Art. 24 – Truffa in danni dello Stato*

La funzione responsabile della gestione di commessa deve creare, per singola commessa e/o cantiere, una raccolta di registrazioni che documentino l'esistenza dei documenti giustificativi di ogni incasso.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Protocollo 04.12 Contratti di consulenza e intermediazione

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita*
Art. 25 ter – Corruzione tra privati

La funzione amministrativa preposta, prima di effettuare il pagamento, effettua il controllo delle fatture di eventuali intermediari e/o agenti, verificando la congruità fra le eventuali provvigioni pagate e quelle medie di mercato nell'area/attività di riferimento

Protocollo 04.13 Emissione e contabilizzazione della fattura attiva

CRITICO
Prevenzione reato/i *Art. 24 – Truffa in danni dello Stato*
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il documento giustificativo (SAL firmato dal Direttore Lavori, certificato di pagamento), deve controllarne la regolarità formale e procedere all'emissione della fattura attiva e alla sua contabilizzazione.

Obblighi di informazione

Protocollo 04.14 Attività della funzione tecnica

Prevenzione reato/i

Art. 24 – Truffa in danni dello Stato e Frode in pubblica fornitura
Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio
Art. 25 ter – Corruzione tra privati

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative alla specifica commessa, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale e le eventuali anomalie contestate dal committente o da altre terze parti.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

Protocollo 04.15 Attività dell'Alta Direzione

Prevenzione reato/i

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita
Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

L'Alta Direzione deve informare l'Organismo di Vigilanza sullo stato delle principali riserve attive, dei contenziosi passivi con il Committente e degli eventuali lodi arbitrali.

05 PROCESSO FINANZIARIO

Protocolli

Gestione della liquidità (tesoreria)

Protocollo 05.01 Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti

<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 octies – Riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>
----------------------------	--

La funzione responsabile della gestione di tesoreria deve definire e mantenere aggiornata in coerenza con la politica creditizia dell'impresa e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, trasferimento fondi fra conti correnti dell'ente, controllo e chiusura dei conti correnti.

Protocollo 05.02 Scadenziario pagamenti

<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
----------------------------	--

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie sulla base della pagabilità delle prestazioni ricevute, delle modalità e tempi di pagamento previsti dalle clausole contrattuali e della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura.

Deve inoltre verificare che tutti i pagamenti avvengano secondo modalità tracciabili.

Protocollo 05.03 Coordinate bancarie fornitori

<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 octies – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
----------------------------	---

La funzione preposta deve verificare che in tutte le operazioni, oltre alle coordinate bancarie, sia indicato con chiarezza il destinatario del pagamento che deve coincidere con quanto indicato nella documentazione di supporto.

Protocollo 05.04 Operazioni di verifica dei pagamenti

CRITICO <i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 octies – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
--	---

La funzione preposta deve verificare costantemente la regolarità delle operazioni effettuate, con riferimento alle tipologie di spesa ammissibili, ai limiti di utilizzo, al trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute, alle modalità di rendicontazione, alle operazioni di riconciliazione e agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti in grado di prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni non documentabili.

Protocollo 05.05 Scadenziario incassi

<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
----------------------------	--

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni creditorie.

La funzione dovrà monitorare situazioni anomale nelle condizioni di pagamento accordate (quali la concessione di termini particolarmente lunghi, o la previsione di modalità di pagamento inusuali) e deve attivarsi per il recupero dei crediti eventualmente scaduti.

Protocollo 05.06 Documentazione giustificativa degli incassi	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 ter – Reati societari</i> <i>Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
La funzione preposta deve controllare, per ogni incasso, l'esistenza della documentazione giustificativa e verificare la completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto di vendita e verificare la corretta imputazione della registrazione contabile.	
Protocollo 05.07 Operazioni di verifica degli incassi	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
La funzione preposta deve accertare costantemente che tutti gli incassi avvengano secondo modalità tracciabili, la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi dell'impresa di tutti i valori ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi, compresa la corretta attribuzione della partita al cliente, il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio.	
Protocollo 05.08 Riconciliazioni bancarie	
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 ter – Reati societari</i>
La funzione preposta deve accertare che siano effettuate, periodicamente, riconciliazioni bancarie; tale attività dovrebbe essere svolta, compatibilmente con le dimensioni aziendali, da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato.	
Protocollo 05.09 Erogazioni a partiti o soggetti politici	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere e scambio elettorale politico-mafioso</i>
La funzione preposta deve accertare che eventuali erogazioni a partiti o soggetti politici avvengano con trasparenza e nel rispetto delle modalità consentite per legge. Di tali erogazioni deve essere sempre data comunicazione all'Organismo di Vigilanza.	
Protocollo 05.10 Moneta o valori di bollo ricevuti in buona fede	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 bis – Spendita di valori contraffatti</i>
La funzione preposta deve assicurare che non vengano utilizzati dall'impresa eventuale valuta o valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede e che del fatto sia data segnalazione alle autorità competenti.	
Protocollo 05.11 Limitazioni all'uso del contante	
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i> <i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita</i> <i>Art. 25 ter – Corruzione fra privati</i> <i>Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
La funzione preposta deve assicurare che pagamenti ed incassi di importo superiore ad una soglia stabilita dall'Alta Direzione non vengano effettuati per contanti o utilizzando titoli al portatore. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto delle norme di cui all'Art. 49 del DLgs 231/2007.	
Protocollo 05.12 Utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti	
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>
La funzione preposta deve verificare che gli eventuali strumenti di pagamento diversi dai contanti utilizzati in nome dell'azienda, incluse le carte di credito o di debito, non siano falsificate o alterate e vengano utilizzate esclusivamente dal soggetto titolare degli stessi strumenti di pagamento.	

Protocollo 05.13 Flussi finanziari da e per l'estero

CRITICO
Prevenzione reato/i

Legge 146/2010 Art. 10 – Associazione per delinquere transnazionale
Art. 25 ter – Reati societari
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta deve assicurare il controllo sui flussi finanziari da e per l'estero.

Protocollo 05.14 Operazioni infragruppo

CRITICO
Prevenzione reato/i

Art. 25 octies – Riciclaggio e autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta deve effettuare controlli formali e sostanziali dei trasferimenti di fondi tra conti correnti di società dello stesso gruppo (documentazione e approvazione delle esigenze del trasferimento), evitando l'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore nelle operazioni di trasferimento di fondi.

Acquisizione e gestione di finanziamenti

Protocollo 05.15 Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'Alta Direzione deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e le fonti di copertura e deve darne evidenza in report specifici.

Protocollo 05.16 Autorizzazione all'assunzione di passività a m/l termine

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'organo dirigente deve autorizzare l'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione.

Investimenti finanziari

Protocollo 05.17 Definizione dell'investimento finanziario

CRITICO
Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'Alta Direzione deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, anche all'estero, solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

Protocollo 05.18 Autorizzazione all'investimento finanziario

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 ter – Reati societari
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'organo dirigente deve autorizzare gli investimenti finanziari a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione, in aderenza agli indirizzi politici e strategici dell'impresa.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Protocollo 05.19 Analisi fabbisogni finanziari a m/l termine e fonti di copertura

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 ter – Reati societari
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La funzione preposta deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e deve darne evidenza all'organo dirigente per l'assunzione delle decisioni in merito.

Protocollo 05.20 Gestione dei finanziamenti a m/l termine

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 ter – Reati societari
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta deve:

- individuare le operazioni di interesse e le controparti finanziarie
- controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia
- controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione
- verificare il corretto impiego delle fonti
- adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento

La funzione preposta deve coinvolgere, ove opportuno, le competenti funzioni fiscali al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.

Protocollo 05.21 Analisi degli investimenti finanziari

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La funzione preposta deve:

- analizzare e valutare l'investimento finanziario
- verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie

Protocollo 05.22 Gestione degli investimenti finanziari

Prevenzione reato/i

Art. 24 ter – Associazione per delinquere
Art. 25 ter – Reati societari
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

La funzione preposta deve:

- adottare idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale
- custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate
- gestire, correttamente ed economicamente, i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare

Obblighi di informazione

Protocollo 05.23 Attività della funzione finanziaria

Prevenzione reato/i	<i>Art. 24 ter – Associazione per delinquere</i>
	<i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita</i>
	<i>Art. 25 ter – Reati societari e corruzione fra privati</i>
	<i>Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>
	<i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo finanziario, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

06 PROCESSO AMMINISTRATIVO

Protocolli

Redazione dei documenti societari a valenza amministrativa

Protocollo 06.01 Redazione dei documenti

CRITICO Art. 25 ter – Reati societari

Prevenzione reato/i Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione amministrativa responsabile deve verificare che il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio (esempio SIL di commessa) o effettua controlli su elementi forniti dall'Amministrazione, sottoscriva le informazioni trasmesse per attestarne la veridicità e la completezza.

Il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni dovrà basarsi sulla documentazione in suo possesso, evitando affermazioni generali e generiche.

Tenuta delle scritture contabili

Protocollo 06.02 Controllo dei documenti

CRITICO Art. 25 ter – Reati societari

Prevenzione reato/i Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

L'Alta Direzione deve verificare che, quando compatibile con le dimensioni aziendali, la redazione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, e quant'altro, e chi ne effettua il controllo.

La funzione amministrativa responsabile deve garantire comunque che per ogni registrazione contabile esista un documento adeguatamente verificato.

Protocollo 06.03 Oneri per la sicurezza

Prevenzione reato/i Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Si raccomanda che la funzione preposta imputi i costi sostenuti in modo che sia possibile dare evidenza, per ciascun contratto, dei principali importi spesi a fronte degli oneri per la sicurezza.

Protocollo 06.04 Conservazione della documentazione contabile

CRITICO Art. 25 ter – Reati societari

Prevenzione reato/i Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

Si raccomanda che la funzione amministrativa responsabile garantisca la conservazione e la corretta e ordinata archiviazione (eventualmente anche con strumentazione informatica) di tutta la documentazione a valenza contabile e riguardante la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse per il periodo di 10 anni previsto dalla Legge. Si ricorda che tale periodo decorre dal completamento dell'attività cui la documentazione si riferisce, quindi per le commesse di costruzione occorre fare riferimento alla data di collaudo da parte del Committente.

La funzione preposta deve garantire che i documenti siano archiviati e conservati, centralmente o a cura dell'Unità Organizzativa competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza. L'accesso ai documenti già archiviati deve essere consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché agli Organi di Controllo compreso l'Organismo di Vigilanza.

Protocollo 06.05 Documentazione contabile ai fini fiscali

CRITICO

Prevenzione reato/i Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta deve assicurare la corretta tenuta della documentazione contabile e delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi.

In caso di esternalizzazione di tali attività, deve predisporre adeguate cautele organizzative al fine di monitorare la costante professionalità e correttezza dell'incaricato

Redazione del bilancio

Protocollo 06.06 Incarico alla Società di revisione

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Reati societari*
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

L'organo dirigente, e/o la funzione amministrativa preposta, prima dell'eventuale incarico alla Società di revisione, deve verificare che la stessa Società, o sue collegate, non svolga incarichi di consulenza per l'impresa

Protocollo 06.07 Gestione dei rapporti con la Società di revisione

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Reati societari*
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione amministrativa preposta, nei confronti della Società di revisione e certificazione di bilancio, deve definire:

- Specifiche modalità per la trasmissione e comunicazione dei dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di verifica, con la possibilità da parte di quest'ultimo di contattare senza limitazioni i soggetti nell'ambito dell'impresa, qualora ritenuto opportuno
- modalità procedurali atte a garantire la correttezza e veridicità dei documenti sottoposti a controllo

La funzione amministrativa preposta deve altresì controllare la documentazione redatta dalla Società di revisione e certificazione di bilancio nello svolgimento della propria attività, riepilogando e commentando all'Alta Direzione ogni eventuale anomalia da questa evidenziata durante la revisione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato di eventuali incarichi conferiti alla società di revisione (o a società ad essa collegate) diversi da quello concernente la certificazione del bilancio.

Protocollo 06.08 Poste valutative del bilancio

CRITICO *Art. 25 ter – Reati societari*
Prevenzione reato/i *Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari*

L'organo dirigente, sentito il parere delle funzioni preposte, decide i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa.

L'organo dirigente garantisce ai soci la complessiva veridicità e correttezza del progetto di bilancio da approvare, la sua rispondenza ai requisiti di legge e la corretta valutazione degli oneri fiscali e tributari.

Protocollo 06.09 Procedura di redazione del bilancio

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Reati societari*
Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari

In funzione della dimensione aziendale e delle modalità di tenuta delle scritture contabili (attività che potrebbe essere stata esternalizzata), dovrebbe essere predisposta una procedura generale per la redazione del bilancio (inclusi i criteri di valutazione dei cespiti e del magazzino), nella quale trovino spazio ed adeguata motivazione anche i protocolli di prevenzione dei reati tributari richiamati in precedenza.

In ogni caso l'Alta Direzione deve identificare la funzione specificamente responsabile per la corretta predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili applicabili, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della società.

Protocollo 06.10 Procedura relativa agli adempimenti fiscali e contributivi

Prevenzione reato/i *Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari*

In funzione della dimensione aziendale e delle modalità di tenuta delle scritture contabili (attività che potrebbe essere stata esternalizzata), dovrebbe essere predisposta una procedura generale per il rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi, nella quale trovino spazio ed adeguata motivazione anche i protocolli di prevenzione dei reati tributari richiamati in precedenza.

In ogni caso l'Alta Direzione deve identificare la funzione specificamente responsabile per il rispetto di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo

Obblighi di informazione

Protocollo 06.11 Attività della funzione amministrativa

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Reati societari*
 Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo amministrativo, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

07 PROCESSO DI GESTIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Protocolli

Istruttoria

Protocollo 07.01 Nomina del Responsabile del procedimento

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in materia di erogazioni pubbliche

L'Alta Direzione deve incaricare una specifica funzione per lo svolgimento dell'istruttoria, la quale deve:

- raccogliere e mettere a disposizione tutte le informazioni relative all'investimento o alla spesa da sostenere, attraverso l'ottenimento di erogazioni pubbliche, in modo puntuale, corretto e veritiero
- conservare la detta documentazione al fine di consentire una accurata verifica nel tempo

Autorizzazione

Protocollo 07.02 Autorizzazione alla presentazione

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in materia di erogazioni pubbliche

L'organo dirigente, e/o la funzione delegata, deve autorizzare la presentazione della domanda, verificando la presenza delle informazioni necessarie nella documentazione relativa all'istanza, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione ed assicurando la verifica e approvazione della documentazione da presentare da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie

Protocollo 07.03 Avvio investimento o spesa finanziata

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in materia di erogazioni pubbliche

L'Alta Direzione, e/o la funzione preposta, una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell'Ente preposto alla loro concessione, deve avviare l'investimento o la spesa entro i termini previsti e rinunciare ad eventuali ulteriori domande di finanziamento presentate su altra fonte di finanziamento agevolata

Sviluppo del progetto

Protocollo 07.04 Nomina del Responsabile di progetto

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in materia di erogazioni pubbliche

L'organo dirigente deve incaricare una specifica funzione per lo svolgimento del progetto, se diversa dalla funzione che ha gestito l'istruttoria, alla quale delegare specifici poteri per seguirne l'andamento.

Il Responsabile di progetto deve:

- attivarsi, nei confronti dell'area amministrativa, per ottenere, in itinere, tutte le informazioni tecniche, economiche e finanziarie necessarie
- informare, periodicamente, l'Alta Direzione e tutte le altre funzioni, eventualmente coinvolte, intorno all'andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto, analisi degli eventuali scostamenti, ecc.

Rendicontazione

Protocollo 07.05 Documentazione di rendicontazione

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in materia di erogazioni pubbliche

Il Responsabile di progetto, attraverso l'ausilio di tutte le funzioni aziendali coinvolte, deve predisporre la documentazione ed i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le modalità previste dal bando

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

Obblighi di informazione

Protocollo 07.06 Attività della funzione preposta al procedimento

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in materia di erogazioni pubbliche

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione di erogazioni pubbliche, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

Protocollo 07.07 Attività della funzione preposta alla gestione del progetto

Prevenzione reato/i Art. 24 – Reati in materia di erogazioni pubbliche

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione di erogazioni pubbliche, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

08 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Protocolli

Sicurezza delle informazioni

Protocollo 08.01 Policy aziendale

CRITICO Art. 24 bis – Falsità in documenti informatici e accesso abusivo a sistema informatico

Prevenzione reato/i Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta deve definire una policy aziendale che definisca almeno le regole per l'utilizzo delle informazioni (con particolare riferimento alla documentazione archiviata con modalità informatica e ai dati personali), della strumentazione informatica aziendale e dei dispositivi personali, della casella di posta aziendale e appropriati canali per la comunicazione degli incidenti e problemi.

Protocollo 08.02 Autorizzazioni legate alle credenziali d'accesso

CRITICO Art. 24 bis – Falsità in documenti informatici e accesso abusivo a sistema informatico

Prevenzione reato/i

La funzione preposta deve definire procedure per la concessione dei diritti di accesso alle diverse famiglie di dati soltanto a soggetti con effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali ricoperte.

Protocollo 08.03 Manutenzione dei sistemi

CRITICO Art. 24 bis – Falsità in documenti informatici e accesso abusivo a sistema informatico

Prevenzione reato/i Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta deve definire e regolamentare almeno le misure di sicurezza fisica e logica, i controlli sull'installazione di software, l'organizzazione delle copie di sicurezza, la tracciabilità degli accessi e delle attività critiche e l'analisi periodica di tutti gli incidenti o problemi segnalati.

Controlli di legittimità

Protocollo 08.04 Accesso ai sistemi informativi della PA

CRITICO Art. 24 bis – Falsità in documenti informatici e accesso abusivo a sistema informatico

Prevenzione reato/i

La funzione responsabile controlla l'utilizzo delle password di accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione legittimamente possedute dal personale dell'impresa nel quadro di contratti stipulati con la stessa Pubblica Amministrazione.

La funzione responsabile deve definire procedure da applicare al termine del rapporto di lavoro o per modifica della mansione (rimozione dei diritti d'accesso, modifica delle password di accesso ai sistemi della PA, ecc.).

Protocollo 08.05 Utilizzo di software proprietario

Prevenzione reato/i Art. 25 novies – Violazione del diritto d'autore su programmi per elaboratore

La funzione responsabile controlla che per le attività produttive venga utilizzato solo software regolarmente acquistato, nei limiti del numero massimo di licenze contrattualmente previsto.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

Obblighi di informazione

Protocollo 08.06 Attività della funzione preposta ai sistemi informativi

Prevenzione reato/i

*Art. 24 bis – Falsità in documenti informatici e accesso abusivo a sistema informatico
Art. 25 novies – Violazione del diritto d'autore su programmi per elaboratore*

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione dei sistemi informativi, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale

09 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Protocolli

Selezione e assunzione del personale

Protocollo 09.01	Nomina del Responsabile per selezione e assunzione del personale
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Tutti</i>
L'organo dirigente decide se svolgere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario le diverse responsabilità relative alla selezione e all'assunzione del personale, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione.	
Protocollo 09.02	Selezione del personale
CRITICO	
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Tutti</i>
L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, deve:	
<ul style="list-style-type: none">• Evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati dolosi presupposto del DLgs 231/2001• Nel caso in cui l'utilizzo di personale con precedenti penali per reati dolosi presupposto del DLgs 231/2001 sia parte di un percorso di riabilitazione sociale dello stesso (nel rispetto di tutti i vincoli di legge), evitare di mettere tale personale in situazioni operative potenzialmente utilizzabili per reiterare il reato.	
Protocollo 09.03	Assunzione di personale in cantiere
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 quinquies – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>
L'organo dirigente deve vietare o comunque limitare la facoltà di assunzione diretta del personale in cantiere da parte del Capocantiere o del Direttore Tecnico di cantiere.	
Nei casi in cui l'assunzione diretta di personale in cantiere fosse ritenuta necessaria o opportuna per le particolari caratteristiche del cantiere stesso (es.: localizzazione), tale attività deve essere regolamentata ed ogni assunzione deve essere correttamente documentata	
Protocollo 09.04	Discriminazioni nella selezione del personale
CRITICO	
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25-terdecies. - Razzismo e xenofobia</i>
L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, non deve effettuare o commissionare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.	
La selezione del personale non deve essere influenzata da valutazioni discriminanti basate su orientamento sessuale, razzismo e/o xenofobia	
Protocollo 09.05	Regolarità del personale
CRITICO	
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 quinquies – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>
L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, deve:	
<ul style="list-style-type: none">• garantire la regolarità amministrativa di tutto il personale dipendente operante in sede e nei cantieri, incluse le denunce INPS e INAIL e i versamenti alla Cassa Edile• prima dell'impiego, in qualsiasi forma contrattuale, di cittadini di paesi terzi, acquisire l'evidenza documentale della regolarità del loro soggiorno in Italia e inserire nel contratto di assunzione l'obbligo ad estendere il permesso di soggiorno alla sua scadenza, ovvero di comunicare all'impresa l'impossibilità di tale estensione. La prescrizione si applica anche alle assunzioni effettuate nei cantieri sulla base di eventuale autonomia decisionale conferita dalla società al Direttore Tecnico di Cantiere/Capocantiere.	

Formazione del personale

Protocollo 09.06 Informazione e formazione per l'applicazione del modello

Prevenzione reato/i Tutti

L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, deve dare ampia diffusione del DLgs 231/01, a tutti i collaboratori dell'impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice etico, previsto dall'impresa, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dall'impresa (Organismo di Vigilanza; Modello di organizzazione, gestione e controllo; Sistema disciplinare).

L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, deve perciò prevedere, l'organizzazione e l'erogazione di corsi specifici per tutto il personale sulle tematiche dell'etica, della sicurezza e dell'ambiente e la consegna della documentazione di riferimento, non omettendo la necessità di ripetere la formazione ogni qualvolta fossero apportate modifiche significative alla legislazione o agli strumenti predisposti dall'impresa. Si ricorda che la formazione in tema di sicurezza deve essere svolta in collaborazione con gli Organismi Paritetici di settore.

Protocollo 09.07 Formazione permanente in tema di sicurezza e ambiente

Prevenzione reato/i

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25 undecies – Inquinamento

L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, deve organizzare le attività di formazione permanente delle risorse umane aziendali, attraverso metodiche di formazione strutturata e d'affiancamento a dipendenti esperti, verificando il trasferimento non solamente delle competenze tecniche specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici che regolano lo svolgimento delle attività (Codice etico dell'impresa), delle prescrizioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro e delle prescrizioni ambientali applicabili all'attività dell'organizzazione.

Si ricorda che la formazione in tema di sicurezza deve essere svolta in collaborazione con gli Organismi Paritetici di settore.

Valutazione del personale

Protocollo 09.08 Verifica periodica delle competenze

Prevenzione reato/i Tutti

L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, anche con il contributo dei responsabili delle diverse aree aziendali, deve verificare periodicamente:

- il possesso delle competenze richieste dalla legge e dal Ccnl edile per l'espletamento di talune attività in aree a rischio (es.: Responsabile per la salute e sicurezza sul lavoro dell'organizzazione, Responsabile sicurezza del singolo cantiere, addetti prevenzione incendi e primo soccorso)
- il livello di conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che svolge specifiche attività a rischio
- l'adempimento degli obblighi di informazione all'Alta Direzione sullo svolgimento delle attività
- l'assunzione delle responsabilità connesse alle deleghe affidate al personale interno in termini di rapporti con il mondo esterno, in particolare con le banche, i fornitori e la Pubblica Amministrazione

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Protocollo 09.09 Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte

Prevenzione reato/i

Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita

Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione preposta deve adottare ed utilizzare specifiche modalità atte a disciplinare:

- l'erogazione delle retribuzioni al fine di evitare il pagamento di somme non autorizzate o non dovute
- l'accertamento dell'esistenza e della validità dei presupposti formali e sostanziali per la liquidazione di trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi, ecc.
- il controllo dell'utilizzo di ogni tipo di carta di credito aziendale (bancaria, autostradale, ecc.)
- il controllo delle forme e dei valori della concessione e del rimborso degli anticipi

Protocollo 09.10 Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte per contanti

<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita</i> <i>Art. 25 ter – Corruzione tra privati</i> <i>Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> <i>Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>
----------------------------	--

Il pagamento delle retribuzioni e delle trasferte (inclusi i rimborsi spese) non deve essere effettuato per contanti, ma utilizzando modalità tracciabili

Obblighi di informazione

Protocollo 09.11 Attività della funzione preposta alla gestione delle risorse umane

<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Tutti</i>
----------------------------	--------------

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione delle risorse umane, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

Protocollo 09.12 Informativa sulle condizioni di lavoro del personale

<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 quinquies – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i> <i>Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i>
----------------------------	---

Il responsabile delle Risorse Umane deve predisporre periodicamente per l'organo dirigente e per l'OdV una relazione riepilogativa che dia evidenza del rispetto, sia in sede che nei cantieri, della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. La eventuale certificazione SA 8000 è da considerare equivalente a questo protocollo preventivo.

10 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

Protocolli

Definizione delle responsabilità per la sicurezza

Protocollo 10.01	Predisposizione del DVR
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DVR di cui all'art. 28 del DLgs 81/2008.

Protocollo 10.02	Conferimento nomine e deleghe⁶
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

Il Datore di lavoro (salvo il caso in cui intenda svolgere personalmente il ruolo di RSPP e/o di Direttore Tecnico) oltre alla predisposizione del DVR deve:


- Adempiere agli obblighi previsti dal DLgs 81/2008 e non delegati
- Nominare un Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP, ai sensi del DLgs 81/2008, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 dello stesso DLgs ed ottenendo accettazione della nomina
- Attribuire al RSPP, quando ritenuto opportuno, specifiche deleghe e poteri, ottenendo accettazione degli stessi
- Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Direttore Tecnico⁷, figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere stesso, compresa la sicurezza, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari
- Attribuire al Direttore Tecnico di cantiere specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa e comunicandone il nominativo al committente

Protocollo 10.03	Controllo dei soggetti delegati
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

Il Datore di lavoro deve verificare l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e preposti

⁶ Con riferimento alla delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro si invita a prendere in esame il documento “ **LA RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni**” emesso nel 2012 e recentemente aggiornato dalla Direzioni Relazioni Industriali e dalla Direzione Opere Pubbliche di ANCE con la finalità di fornire alle imprese associate alcune indicazioni indispensabili per l'individuazione dei soggetti che il datore di lavoro può delegare in materia di sicurezza sul lavoro nonché le modalità di conferimento della delega. Tale documento è liberamente disponibile alle imprese associate ANCE.

⁷ Uno stesso Direttore Tecnico può essere responsabile di più cantieri



Protocollo 10.04 Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP

Prevenzione reato/i

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione deve adempiere a tutti i compiti a lui affidati dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in sede e/o in impianti di produzione fissi; fanno parte di tali compiti, fra gli altri:

- Coadiuvare il Datore di lavoro nella scelta dei componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso per le attività di sede e/o in impianti di produzione fissi e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione
 - Individuare e valutare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione
 - Elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali
 - Proporre programmi di formazione ed informazione per i lavoratori e per i RLS
 - Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute
 - Fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela
 - Coadiuvare il datore di lavoro nella verifica dell'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria
 - Coadiuvare il datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale
-

Protocollo 10.05 Direttore Tecnico

Prevenzione reato/i

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Direttore Tecnico del singolo cantiere deve:

- Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in cantiere
 - Rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.
-

Protocollo 10.06 Capocantiere

Prevenzione reato/i

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Capocantiere, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione, inclusa la sicurezza, deve:

- Attuare le misure di sicurezza definite dal Direttore Tecnico
 - Evidenziare eventuali carenze in materia di sicurezza, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive
 - Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori
 - Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari
-

Valutazione dei rischi salute e sicurezza

Protocollo 10.07 Adeguamento del DVR

**CRITICO
Prevenzione reato/i**

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il Datore di lavoro, con il supporto del RSPP, deve adeguare periodicamente il documento di valutazione dei rischi salute e sicurezza dell'impresa – DVR correlati:

- alle attività che vengono svolte in sede e/o in stabilimenti di produzione fissi
- alle tipiche attività di costruzione svolte nei cantieri temporanei o mobili, per gli aspetti che prescindono dalle caratteristiche dello specifico cantiere
- ai rischi legati agli aspetti di security, in funzione delle minacce presenti e/o previste individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, inclusi i dispositivi di protezione individuale, e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Tale documento di valutazione è quello richiesto dall'art. 28 del DLgs 81/2008.

Un tempestivo adeguamento del DVR è sempre necessario in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione precedente (ad esempio introduzione di nuove attività o modifiche nei processi produttivi).

Protocollo 10.08	Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

Il Direttore Tecnico di cantiere, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve:

- analizzare ed accettare il Piano di Coordinamento della Sicurezza – PSC ricevuto dal committente, proponendo eventuali modifiche allo stesso
- predisporre e far approvare dal datore di lavoro il piano operativo di sicurezza – POS relativo alle attività della propria impresa e trasmetterlo al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, nominato dal committente
- rendere sia il PSC che il POS tempestivamente disponibili ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alle imprese esecutrici e ad eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere, utilizzando gli stessi PSC e POS anche ai fini formativi ed informativi dei lavoratori⁸
- richiedere prima dell'inizio delle attività in cantiere la predisposizione del POS da parte dei subappaltatori e la trasmissione dello stesso al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione, inclusi i DPI, e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Protocollo 10.09	Adempimenti relativi alla sicurezza nell'attività immobiliare
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

Poiché nel caso di attività immobiliare diretta l'organizzazione assume il ruolo di committente, l'organo dirigente o persona da questo delegata verifica che sia stato predisposto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con riferimento ai cantieri nei quali è prevista la presenza anche di imprese subappaltatrici; verifica altresì che in questo caso sia stato nominato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Oneri per la sicurezza

Protocollo 10.10	Oneri non soggetti a ribasso previsti dal PSC
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

È opportuno che in fase di analisi del PSC il Direttore Tecnico di cantiere provveda anche a valutare la congruità dei computi e dei costi relativi agli oneri per la sicurezza previsti dallo stesso PSC, segnalando eventuali inadeguatezze o incongruenze.

Tali oneri comprendono, ai sensi del DLgs 81/2008:

- gli apprestamenti previsti dal PSC
- le misure protettive e preventive e i dispositivi di protezione individuale – DPI esplicitamente previsti dal PSC per le lavorazioni interferenti
- i mezzi e servizi di protezione collettiva, inclusi gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere
- le eventuali procedure speciali per la sicurezza
- i sovraccosti connessi al coordinamento temporale, per motivi di sicurezza, fra le diverse fasi esecutive e le diverse imprese

È responsabilità del Direttore Tecnico di cantiere garantire la completa ed efficace attuazione di tutte le prescrizioni di sicurezza previste dal PSC.

⁸ Il PSC integrato dal POS costituisce, per il singolo cantiere, il documento di valutazione richiesto dall'art. 28 del DLgs 81/2008.

Protocollo 10.11	Altri oneri per la sicurezza
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

Gli oneri non soggetti a ribasso previsti dal PSC non includono gli oneri specifici per la sicurezza correlati alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori, che restano a carico dell'appaltatore essendo parte degli oneri generali.

Tali ulteriori costi per la sicurezza includono tipicamente i dispositivi di protezione individuale – DPI, l'informazione e la formazione del personale in tema di sicurezza, i costi di sorveglianza sanitaria.

È responsabilità del Direttore Tecnico di cantiere garantire la completa ed efficace attuazione di tutte le prescrizioni di sicurezza aggiuntive previste dal POS.

Controllo operativo per la sicurezza

Protocollo 10.12	Il sistema gestionale per la sicurezza in sede e negli impianti fissi
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

Il RSPP deve verificare che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto per le attività svolte in sede e in eventuali impianti fissi sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte
- sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal DLgs 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori
- siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili.
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate.
- sia garantito il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ai luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
- i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relative alla sede e/o agli impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate
- macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate
- sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro (distinti per sede e cantieri) che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro
- siano acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.
- siano svolte le riunioni periodiche di sicurezza
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RSL vengano consultati su tutte le problematiche di interesse e possano esprimere richieste di modifiche al sistema gestionale per la sicurezza dell'impresa
- Siano fornite alle imprese che prestano servizi o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- il sistema gestionale per la sicurezza venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, con cadenza minima annuale

Protocollo 10.13	Il sistema gestionale per la sicurezza nei cantieri
CRITICO Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

Il Direttore Tecnico, con il supporto operativo del Capocantiere, deve vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, e garantire che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto nel singolo cantiere sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte e alle eventuali problematiche di security applicabili al cantiere
- quando diverso da quello della sede, sia stato nominato il medico competente per il cantiere e questo svolga le funzioni previste dal DLgs 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori
- siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione
- i dispositivi di sicurezza relativi al cantiere siano adeguati e mantenuti in corretto stato di efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate
- macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e, quando opportuno, testate
- il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RSL vengano consultati su tutte le problematiche di interesse, con particolare riferimento a PSC e POS

Controllo degli adeguamenti legislativi

Protocollo 10.14	La legislazione in tema di sicurezza
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

All'interno dell'organizzazione di impresa deve essere identificata una funzione, anche sotto forma di service esterno, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di sicurezza.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

Obblighi di informazione

Protocollo 10.15	Attività della funzione preposta alla sicurezza
Prevenzione reato/i	<i>Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</i>

La funzione preposta alla sicurezza (Datore di lavoro, RSPP e Direttore Tecnico di cantiere) deve informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti alle diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione per la sicurezza, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

11 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

Protocolli

Definizione delle responsabilità per l'ambiente

Protocollo 11.01 Datore di lavoro

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

Il datore di lavoro (salvo il caso in cui intenda svolgere personalmente tale ruolo) deve:

- Nominare, per ciascun impianto di produzione fisso diverso dalla sede (inclusi magazzino e officina manutenzione automezzi), un Responsabile per l'ambiente, garantendo che lo stesso possieda adeguata capacità e requisiti professionali
- Attribuire a questo Responsabile specifica delega e potere per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di ambiente applicabili allo stabilimento, ottenendo accettazione della stessa
- Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Direttore Tecnico, figura dirigenziale incaricata della gestione del cantiere stesso, compreso il rispetto della legislazione ambientale, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari
- Attribuire al Direttore Tecnico di cantiere specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa
- Vigilare sul corretto uso delle deleghe da parte dei delegati

Protocollo 11.02 Controllo dei soggetti delegati

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

Il datore di lavoro deve verificare l'adempimento degli obblighi delegati ai Direttori Tecnici e/o ai Responsabili di Stabilimento

Protocollo 11.03 Responsabile di Stabilimento (quando esistente)

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

Il Responsabile di Stabilimento deve adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni ambientali applicabili allo specifico impianto di produzione

Protocollo 11.04 Direttore Tecnico

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

Il Direttore Tecnico del singolo cantiere deve adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni ambientali in cantiere

Protocollo 11.05 Capocantiere

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

Il Capocantiere, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione, incluso il rispetto della legislazione ambientale, deve:

- Attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali definite dal Direttore Tecnico
- Evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive
- Vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei lavoratori
- Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari

Analisi degli impatti ambientali

Protocollo 11.06 Rischi ambientali

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies – Inquinamento

Il Datore di lavoro deve predisporre o far predisporre da personale con specifiche competenze tecniche il documento di valutazione degli impatti ambientali dell'impresa correlati:

- alle attività che vengono svolte in sede e/o in stabilimenti di produzione fissi
- alle tipiche attività di costruzione svolte nei cantieri temporanei o mobili, per gli aspetti che prescindono dalle caratteristiche dello specifico cantiere
- all'eventuale utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (aziende che installano, gestiscono o effettuano manutenzione di impianti di condizionamento)

individuando le conseguenti misure di prevenzione degli impatti negativi, incluso il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della compatibilità ambientale dell'attività svolta dall'impresa.

Tale documento di valutazione è abitualmente definito Analisi Ambientale Iniziale - AAI

L'analisi deve essere aggiornata in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale.

Protocollo 11.07 Rischi specifici nei cantieri temporanei o mobili

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Direttore Tecnico di cantiere, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve (anche con il supporto di personale tecnico specializzato):

- analizzare gli specifici impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni previste e dall'organizzazione del cantiere
- individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione dell'inquinamento, la diminuzione dei principali impatti ambientali e la conservazione degli habitat e/o di specie animali o vegetali selvatiche protette

L'Analisi Ambientale Iniziale rispetto al singolo cantiere è la base per la predisposizione di un piano ambientale di commessa, quando richiesto.

Protocollo 11.08 Autorizzazioni ambientali

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies – Reati ambientali

Il Direttore Tecnico di cantiere, nell'ambito delle deleghe ricevute, deve garantire che le attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti e sia monitorata la necessità di richiesta di nuove autorizzazioni o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti.

Gestione dei rifiuti

Protocollo 11.09 I rifiuti del cantiere

CRITICO

Prevenzione reato/i

Art. 25 undecies – Inquinamento

Il cantiere edile genera elevate quantità di rifiuti di diversa natura.

Appare opportuno che l'impresa sviluppi una procedura operativa, eventualmente adattabile alle esigenze dei singoli cantieri, nella quale:

- vengano identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali
- venga verificata, anche sulla base degli eventuali certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, la corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente.
- vengano definite le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle autorizzazioni di legge in capo alle stesse
- vengano identificate le responsabilità per la gestione dei rifiuti in cantiere, quando diverse dal Direttore Tecnico

Protocollo 11.10 **Eventuale attività di raccolta, stoccaggio e trasporto rifiuti**

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

L'Alta Direzione o la figura specificamente delegata, nel caso in cui l'impresa svolga in proprio attività di raccolta, stoccaggio, trasporto ed eventuale trattamento dei rifiuti a supporto della propria attività di costruzione deve garantire che:

- vengano acquisite e rinnovate periodicamente le autorizzazioni di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento rifiuti, applicabili alla attività dell'impresa
 - venga rispettata tutta la legislazione e la normativa in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento rifiuti, applicabili alla attività dell'impresa
-

Controllo operativo per l'ambiente

Protocollo 11.11 **Il sistema gestionale per l'ambiente in sede e negli impianti fissi**

CRITICO
Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

Il Responsabile ambientale dell'impresa deve garantire che il sistema gestionale per l'ambiente predisposto per le attività svolte in sede e in eventuali impianti fissi sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento
 - le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale relative alla sede e/o agli impianti fissi siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza
 - le procedure in caso di emergenza ambientale siano adeguate e periodicamente soggette a verifica, anche pratica
 - sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali
 - il sistema gestionale per l'ambiente venga riesaminato periodicamente, ai fini della verifica della sua efficacia
-

Protocollo 11.12 **Il sistema gestionale per l'ambiente nei cantieri**

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

Il Direttore Tecnico, anche con il supporto del Capocantiere, deve vigilare sull'osservanza della legislazione ambientale e delle altre misure di tutela ambientale eventualmente previste e garantire che il sistema gestionale per l'ambiente predisposto nel singolo cantiere sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento
 - le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale relative agli impianti mobili siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza
 - le procedure in caso di emergenza ambientale in cantiere siano adeguate e quando opportuno soggette a verifica, anche pratica
 - il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere
 - sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato impatti ambientali negativi
 - il sistema gestionale per l'ambiente venga riesaminato periodicamente, ai fini della verifica della sua efficacia.
-

Controllo degli adeguamenti legislativi

Protocollo 11.13 **La legislazione in tema di ambiente**

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

All'interno dell'organizzazione di impresa deve essere identificata una funzione, anche sotto forma di service esterno, che garantisca la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di ambiente.

In presenza di modifiche che hanno impatto sulla attività dell'organizzazione, la stessa dovrà provvedere ad aggiornare i documenti di analisi iniziale di cui ai protocolli 11.03 e 11.04.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Non presenti in questo processo.

Obblighi di informazione

Protocollo 11.14 Attività della funzione preposta all'ambiente

Prevenzione reato/i Art. 25 undecies – Inquinamento

La funzione preposta all'ambiente deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione ambientale, in particolare per quanto attiene ad eventuali contestazioni di violazioni della normativa sull'ambiente da parte della autorità competente, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

12 PROCESSO ATTIVITÀ IMMOBILIARE

Protocolli

Identificazione delle opportunità immobiliari

Protocollo 12.01	Riscontro formale della valutazione dell'operazione
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita Art. 25 ter – Corruzione fra privati</i>

L'organo dirigente decide l'opportunità dell'operazione immobiliare, sentito, eventualmente, il parere della funzione tecnica, dopo aver verificato la conformità del progetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie, e lascia registrazione di tale decisione.

Protocollo 12.02	Nomina del Responsabile della iniziativa immobiliare
CRITICO <i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita Art. 25 ter – Corruzione fra privati</i>

Il Responsabile Commerciale decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario commerciale le diverse responsabilità dell'iniziativa immobiliare, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione.

Sviluppo del progetto immobiliare

Protocollo 12.03	Definizione dei prezzi dell'immobile
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita Art. 25 ter – Corruzione fra privati Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio</i>

Il Responsabile della iniziativa immobiliare elabora una prima ipotesi di prezzi di vendita dell'immobile da costruire e ne dà riscontro formale in uno specifico documento da conservare nel dossier di commessa, assieme agli altri documenti che hanno portato alla determinazione dei prezzi.

Protocollo 12.04	Nomina del Direttore tecnico di cantiere
CRITICO <i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita Art. 25 ter – Corruzione fra privati Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Art. 25 undecies - Inquinamento</i>

Il Responsabile Tecnico decide se assumere direttamente ovvero se conferire ad un funzionario tecnico la responsabilità della direzione tecnica del cantiere relativo alla iniziativa immobiliare, e, nel secondo caso, lascia registrazione di tale decisione e delle deleghe eventualmente conferite, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza e alla tutela dell'ambiente.

Protocollo 12.05	Predisposizione Stato Interno dei Lavori (SIL)
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 ter – Reati societari Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari</i>

La funzione responsabile del cantiere deve predisporre e firmare, durante l'esecuzione della costruzione, con periodicità definita, uno Stato Interno dei Lavori (SIL) che corrisponde alla produzione effettiva.

Scelta Agenzia immobiliare

Protocollo 12.06	Selezione dell'Agenzia immobiliare
<i>Prevenzione reato/i</i>	<i>Art. 25 ter – Corruzione fra privati</i>

Il Responsabile commerciale propone l'Agenzia immobiliare con la quale sviluppare l'operazione, e lascia registrazione di tale decisione e dei criteri sui quali la decisione è basata. L'organo dirigente valuta ed eventualmente approva la proposta.

Protocollo 12.07 Contratto d'agenzia

Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Il Responsabile dell'iniziativa immobiliare predispone il Contratto d'agenzia, circostanziato rispetto alla specifica operazione immobiliare.

L'organo dirigente valuta ed eventualmente autorizza la stipula del contratto.

Vendita unità immobiliari

Protocollo 12.08 Listino prezzi

Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Corruzione tra privati
Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Il Responsabile dell'iniziativa immobiliare predispone il Listino prezzi dell'immobile (singole unità abitative), sentendo anche le proposte dell'Agenzia immobiliare e dà opportuno riscontro formale dei criteri adottati e dell'eventuale scala sconti praticabile.

L'organo dirigente valuta ed eventualmente approva il listino prezzi.

Protocollo 12.09 Piano delle vendite

Prevenzione reato/i Art. 25 ter – Corruzione tra privati

Il Responsabile dell'iniziativa immobiliare verifica il "Piano vendite" (strumento per l'analisi degli scostamenti di prezzo dei singoli alloggi, tra le previsioni e le vendite effettuate), predisposto dall'Agenzia immobiliare, e ne dà opportuno riscontro formale all'organo dirigente.

Fatturazione attiva e contabilizzazione

Protocollo 12.10 Requisiti del compratore

Prevenzione reato/i Art. 24 – Truffa in danni dello Stato

Il Responsabile dell'iniziativa immobiliare, nel caso di Edilizia convenzionata e agevolata, dopo aver dato al compratore informativa preventiva sulle modalità e condizioni necessarie per beneficiare delle agevolazioni, verifica che il compratore dichiari il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore. La verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione fornita dal compratore è responsabilità dell'Ente locale finanziatore e non dell'Impresa.

Protocollo 12.11 Contratto Preliminare di compravendita

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Il Responsabile dell'iniziativa immobiliare a ciò autorizzato deve firmare il Preliminare di compravendita, precedentemente firmato dall'acquirente, nel quale sono riportate le clausole relative al piano ed alle modalità dei pagamenti, e lo inoltra, in copia, al cliente.

Protocollo 12.12 Registrazione del Contratto Preliminare di compravendita

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Il Responsabile dell'iniziativa immobiliare deve far registrare il Preliminare di compravendita.

Protocollo 12.13 Contratto di Compravendita

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Il Responsabile dell'iniziativa immobiliare, deve perfezionare il Contratto di compravendita.

Protocollo 12.14 Preventivo delle Varianti

Prevenzione reato/i Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

La funzione tecnica preposta, in base alle richieste del cliente, deve predisporre un preventivo tecnico - economico che, dopo l'eventuale approvazione della funzione superiore delegata a tale attività, è presentato direttamente al cliente che lo firma per accettazione.

Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Protocollo 12.15	Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva Prenotazione
-------------------------	--

CRITICO
Prevenzione reato/i

Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il valore comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di Prenotazione, sempre accompagnato dalla relativa documentazione giustificativa, deve controllarne la regolarità formale e sostanziale e procedere all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e all'inoltro al cliente.

Protocollo 12.16	Emissione Nota di credito ed autorizzazione al pagamento
-------------------------	---

Prevenzione reato/i

Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione amministrativa preposta, in caso di rinuncia da parte del cliente, deve emettere regolare Nota di accredito, contabilizzarla e farla pervenire al cliente, assieme all'assegno o al bonifico per l'importo reso.

Protocollo 12.17	Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva - Preliminare
-------------------------	---

Prevenzione reato/i

Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il valore comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di ciascuna rata prevista dal Preliminare di compravendita, deve controllarne la regolarità formale e sostanziale e procedere all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e all'inoltro al cliente.

Protocollo 12.18	Controllo valore incassato ed emissione fattura attiva - Varianti
-------------------------	--

Prevenzione reato/i

Art. 25 octies – Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari

La funzione amministrativa preposta, ottenuto il valore comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo delle Varianti, sempre accompagnato dal Preventivo approvato (documentazione giustificativa), deve controllarne la regolarità formale e sostanziale e procedere all'emissione della fattura attiva, alla sua contabilizzazione e all'inoltro al cliente.

Obblighi di informazione

Protocollo 12.19	Attività della funzione commerciale (immobiliare)
-------------------------	--

Prevenzione reato/i *Art. 25 ter – Corruzione tra privati*

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione dell'attività immobiliare, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

Protocollo 12.20 Attività della funzione tecnica

Prevenzione reato/i*Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita**Art. 25 ter – Corruzione tra privati*

La funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza periodicamente sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione dell'attività immobiliare, incluse le anomalie e le problematiche evidenziate nel periodo dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Alta Direzione e, successivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure adottata in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata dall'attività di controllo operativo e gerarchico funzionale.

Protocollo 12.21 Attività dell'Alta Direzione

Prevenzione reato/i*Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita**Art. 25 ter – Corruzione tra privati*

L'Alta Direzione deve informare l'Organismo di Vigilanza sull'avvio delle principali iniziative di promozione immobiliare, garantendone la regolarità rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie.

**MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

D. Il software SQuadra 231

MODELLO TIPO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

D. Il software **SQuadra 231**

Premessa

Fin dal 2009, sulla base del Codice di Comportamento in vigore alla data, ANCE ha predisposto⁹ per le imprese associate uno strumento software (denominato **SQuadra231**) finalizzato a supportare le stesse nella corretta applicazione del Modello prevenzione reati alla specifica realtà imprenditoriale ed organizzativa di ciascuna.

L'utilizzo di tale software da parte delle imprese associate ad ANCE è totalmente gratuito, subordinato esclusivamente alla verifica della regolarità associativa; le imprese non associate ad ANCE possono utilizzare il programma richiedendo le credenziali per l'accesso ad ANCE Servizi.

Su iniziativa ANCE, e in collaborazione con le principali associazioni territoriali aderenti alla stessa ANCE, a partire dal 2009, sono stati organizzati sull'intero territorio nazionale corsi di formazione sull'utilizzo di SQuadra231; questi corsi sono stati frequentati da alcune centinaia di imprese. L'utilizzo di SQuadra231 da parte di oltre 500 imprese ne ha consentito la piena validazione.

Il software SQuadra231 viene allineato ai contenuti di ciascuna edizione del Codice di Comportamento emessa da ANCE e validata dal Ministero della Giustizia; il software viene in seguito ulteriormente aggiornato per tenere conto delle novazioni legislative, recependo le valutazioni e le raccomandazioni che di volta in volta vengono fornite da Ance alle imprese associate.

Il software SQuadra231 messo a disposizione delle imprese associate Ance alla data di emissione della presente revisione 2021 del Codice di Comportamento è pertanto pienamente congruente con tale revisione.

⁹ In collaborazione con la società sviluppatrice **Il Tiglio srl**, che garantisce la gestione e l'adeguamento del software, oltre che l'assistenza alle imprese associate.
Il sistema gestionale per la sicurezza delle informazioni de Il Tiglio è certificato come conforme alla norma ISO 27001:2013 con il seguente ambito di applicazione: "Fornitura del software applicativo 'SQuadra' in modalità SaaS (Software as a Service) e gestione delle relative informazioni"

1. Le caratteristiche di SQuadra231

SQuadra231 è una applicazione web messa a disposizione delle imprese associate Ance via Internet (cloud computing). Il software non richiede quindi nessuna installazione presso le aziende e non è necessaria alcuna attività aziendale per la gestione della sicurezza informatica dei dati (sicurezza fisica e logica, copie di sicurezza, ecc.).

Le applicazioni ed i dati di SQuadra231 risiedono presso una Server Farm che fornisce misure di sicurezza conformi ai più elevati standard internazionali.

SQuadra231 consente di accedere liberamente, oltre che al manuale di utilizzo del software stesso, alla documentazione di supporto utile per la predisposizione di un modello prevenzione reati, vale a dire:

- Codice di Comportamento ANCE validato dal Ministero della Giustizia (revisione corrente)
- Eventuali successivi aggiornamenti del Codice di Comportamento ANCE per novità legislative successive alla sua validazione
- Testo coordinato del DLgs 231/2001 aggiornato alla data
- Linee Guida ANCE-ICIC per la predisposizione di un SGSL
- Linee Guida ANCE-ICIC per la predisposizione di un SGA
- Linee Guida interassociative (ANCE, CNA Costruzioni, Legacoop Produzione e Servizi, ANAEPa Confartigianato, OICE) per la predisposizione di un sistema gestionale anticorruzione per il settore delle costruzioni
- Linee Guida interassociative (ANCE, CNA Costruzioni, Legacoop Produzione e Servizi, ANAEPa Confartigianato) per la gestione delle problematiche relative alla "Privacy" nel settore delle costruzioni
- Linee Guida ANCE " La responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro - I ruoli individuati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la delega di funzioni"

1.1 Dati di input necessari per la personalizzazione del MOG

Per poter utilizzare per la prima volta il software SQuadra231 è necessario fornire allo stesso le informazioni utili per definire la realtà societaria, imprenditoriale e organizzativa per la quale deve essere predisposto un modello prevenzione reati personalizzato e congruente con il Codice di comportamento per le Imprese di Costruzioni.

Tali informazioni, raggruppate per categorie logiche, sono le seguenti:

a) Anagrafica

- Ragione sociale
- Partita IVA
- Iscrizione CCIAA
- Iscrizione nella white list della prefettura di competenza
- Recapiti (indirizzo, telefono, fax, email, sito web)
- Nome e qualifica del soggetto che fornisce i dati

b) Governance

- Natura giuridica della società (SpA, Srl, SAS, società uninominale)
- Sistema di amministrazione (CdA, Amministratore Unico, Direttore Generale)
- Presenza o meno del Collegio Sindacale
- Tipologia dell'OdV ipotizzato (monopersonale, pluripersonale, interno, esterno)
- Eventuale quotazione in borsa della società
- Eventuale detenzione di partecipazioni in società quotate

- Presenza di società controllate
- Partecipazione in società consortili di scopo

c) *Dimensioni*

- Numero medio di dipendenti
- Numero medio di dirigenti
- Volume d'affari nell'ultimo esercizio
- Numero categorie nell'attestato SOA e massima classifica posseduta

d) *Sistemi di Gestione*

- Eventuale certificazione del Bilancio
- Eventuale certificazione qualità ISO 9001
- Eventuale certificazione ambientale ISO 14001
- Eventuale certificazione salute e sicurezza OHSAS 18001/ISO 45001
- Eventuale asseverazione del modello sicurezza ex art. 51 del DLgs 81/08
- Eventuale certificazione di responsabilità sociale SA 8000
- Eventuale certificazione anticorruzione ISO 37001
- Eventuale certificazione per la sicurezza delle informazioni ISO 27001

e) *Organizzazione societaria*

- Presenza di un mansionario/organigramma formalizzato
- Separazione della funzione finanziaria da quella amministrativa
- Presenza di una procedura scritta per la qualificazione dei fornitori
- Contabilità svolta all'interno dell'impresa
- Gestione amministrativa del personale svolta all'interno dell'impresa
- Presenza di un sistema informatico strutturato

f) *Rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre attività significative*

- Gestione di progetti residenziali con sovvenzioni pubbliche
- Quota media del fatturato con la Pubblica Amministrazione
- Utilizzo di finanziamenti pubblici (innovazione, formazione, ecc.)
- Presenza di attività all'estero (nell'UE e fuori dell'UE)
- Attività in qualità di concessionaria della Pubblica Amministrazione
- Attività immobiliare diretta

g) *Criticità pregresse (negli ultimi cinque anni)*

- Eventuali contestazioni di responsabilità ex DLgs 231/2001, con identificazione del reato contestato
- Eventuali contestazioni significative INPS o INAIL (ad esempio quelle che hanno comportato la chiusura di un cantiere o di uno stabilimento)
- Eventuali contestazioni significative ARPA in materia ambientale (ad esempio quelle che hanno comportato la chiusura di un cantiere o di uno stabilimento)

Sulla base delle informazioni inserite, sotto la propria responsabilità, dalla singola azienda, il software SQuadra231, partendo dal Codice di Comportamento ANCE per le Imprese di Costruzione, è in grado di:

- Effettuare, a partire dall'analisi dei rischi effettuata nel Codice di Comportamento, una analisi dei rischi mirata, selezionando i reati e i sottostanti processi ed attività critici in funzione delle caratteristiche della singola azienda.
- Selezionare, per tali reati/processi/attività, tutti i protocolli (di attuazione delle decisioni, di gestione delle risorse finanziarie e di informazione all'OdV) applicabili

in funzione delle caratteristiche dimensionali, organizzative e di governance della singola azienda.

- Proporre, per ciascun protocollo, una procedura (CHI, COSA, COME e QUANDO) adeguata alla complessità dell'impresa

1.2 Ulteriore attività di personalizzazione da parte della singola Impresa

L'Azienda dovrà, per prima cosa, esaminare e condividere la valutazione di SQuadra231 relativa ai protocolli da ritenere non significativi per le caratteristiche dall'azienda stessa.

Analogamente, in presenza di criticità aziendali pregresse, dovrà condividere la necessità, segnalata dal software, di uno specifico e più approfondito riesame dei protocolli di prevenzione legati a dette criticità.

Successivamente, una volta definiti i protocolli applicabili, l'Azienda dovrà inserire in SQuadra231 il proprio Organigramma nominativo (indicando i nomi dei responsabili aziendali per le varie funzioni aziendali coinvolte nell'attuazione delle procedure previste dal Modello) e verificare e fare proprie le singole procedure proposte per dare attuazione ai protocolli ritenuti significativi, personalizzandone quando opportuno i contenuti alla propria specifica organizzazione.

1.3 Documenti prodotti da SQuadra231

Completate le fasi precedenti, il software genera il Codice Etico, la Parte Generale e la Parte Speciale del Modello.


La Parte Speciale del Modello, che contiene tutti i Protocolli proposti dal Codice di Comportamento per le imprese di Costruzione ritenuti applicabili e le relative Procedure ritenute adeguate dall'Azienda, può essere organizzata :

- *per processo*: tutte le procedure relative ad un processo critico, indipendentemente dal reato o dal responsabile cui si riferiscono
- *per reato*: tutte le procedure finalizzate alla prevenzione di uno specifico reato, indipendentemente dal processo o dal responsabile cui si riferiscono.
- *per responsabile di funzione*: tutte le procedure la cui responsabilità di attuazione ricade sotto la stessa persona, indipendentemente dal reato o dal processo cui si riferiscono

Il Codice Etico, la Parte Generale e la Parte Speciale (di norma organizzata per processo) costituiscono il più complessivo MOG, cioè il documento che, una volta stampato, deve essere approvato dall'organismo dirigente dell'Azienda.

2. Le modalità di utilizzo di SQuadra231

Sulla base dell'esperienza acquisita a partire dal 2009, alle imprese che utilizzano SQuadra231, sono proposte tre diverse modalità di utilizzo del software, con la finalità di soddisfare in modo flessibile le esigenze di ciascuna di esse.



La scelta della modalità di utilizzo (in ogni caso gratuita per le associate Ance) è lasciata alla singola impresa, tenendo presente che:

a) Modalità semplificata: Il software genera una proposta personalizzata completa del Modello di Organizzazione e Gestione - MOG (Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale).

Tali documenti vengono messi a disposizione dell'Azienda in formato modificabile con Microsoft Word (o con programmi compatibili) per consentire modifiche e miglioramenti fuori linea nella fase di riesame che deve precedere l'approvazione del modello stesso da parte dell'Organo Dirigente.

La funzione di SQuadra termina con la produzione della revisione zero dei documenti sopra citati (Codice Etico, Parte Generale e Parte Speciale).

b) Modalità base: Se l'Azienda effettua le modifiche ai documenti costituenti il MOG utilizzando lo stesso software SQuadra231, il programma sarà in grado nel seguito di fornire una pluralità di stampe personalizzate, fra le quali le check list (per processo, per reato o per responsabile di funzione) necessarie ad effettuare audit periodici sul MOG.

c) Modalità estesa: Oltre a quanto già previsto nella modalità base, SQuadra231, utilizzato nella modalità estesa, offre ulteriori funzionalità quali:

- l'identificazione, per ciascun processo, di eventuali Controllori ai quali è affidato il controllo di Secondo Livello

- l'archiviazione in formato elettronico di tutta la documentazione correlata con l'attuazione del Modello quali, ad esempio:
 - Verbali dell'Organismo di Vigilanza e relativa documentazione allegata
 - Relazioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza
 - Informative dirette all'Organismo di Vigilanza
 - Liste di riscontro e verbali relativi agli audit effettuati
 - Registrazione delle attività di vigilanza di secondo livello svolte dai Controllori
 - Tutte le successive revisioni dei documenti costituenti il Modello stesso, nella versione approvata
- La modalità estesa consente, fra l'altro, anche di:
 - Registrare le attività di formazione e di accettazione delle Nomine da parte dei vari responsabili
 - Registrare i Rilievi e le Non conformità rilevati (dai Controllori, dalla eventuale società di certificazione, direttamente dall'OdV) e di effettuare il follow-up del loro trattamento
 - Registrare i Provvedimenti disciplinari proposti dall'OdV in relazione a violazioni del Modello
 - Aggiungere ulteriori Protocolli, oltre a quelli proposti dal Codice di Comportamento per le Imprese di Costruzione, per tenere conto di specifiche caratteristiche aziendali
 - Gestire uno scadenziario delle attività da svolgere (Audit, Verbali, Relazioni, ecc.)
 - Ottenere la stampa degli elementi della Parte Speciale in base a molti altri formati per rispondere a specifiche esigenze (es. per analizzare con particolare attenzione i soli protocolli legati ai reati colposi o per generare le check-list di Audit per i vari Controllori)
 - Analizzare le modifiche proposte per il MOG rispetto all'ultima versione approvata.
 - Ottenere delle rappresentazioni grafiche di supporto per la valutazione dell'adeguatezza del modello (es. eccessiva concentrazione delle procedure su un numero limitato di persone).

L'utilizzo di SQuadra231 in modalità estesa consente inoltre all'Organismo di Vigilanza di avere accesso continuo a tutta la documentazione del sistema per la prevenzione dei reati (inclusi audit e trattamento delle anomalie) e pertanto di poter operare con continuità da remoto, minimizzando, insieme al corretto utilizzo delle videoconferenze, la necessità della sua presenza fisica in azienda.

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI